

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	55
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	57
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	96
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	115

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	132
AGRICOLTURA (XIII)	»	146
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	173
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	176
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	177

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (C. 3591 Governo) (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) . 3

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Audizione del prof. Nicola Lupo, coordinatore dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, su qualità della legislazione ed emergenza 5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 11 maggio 2022. – Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (C. 3591 Governo).

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3591 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 9 articoli per un totale di 37 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla duplice *ratio* di assicurare, per un verso, lo svolgimento delle elezioni amministrative e dei *referendum* con modalità idonee a garantire il necessario distanziamento sociale e la prevenzione dei rischi del contagio da COVID-19 e, per un altro, di prevedere nuove modalità operative, precauzionali e di sicurezza, da osservare ai fini della raccolta del voto;

per quanto attiene al requisito, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, dell'immediata applicazione delle misure previste dal decreto-legge, si segnala

che 3 dei 37 commi prevedono provvedimenti attuativi; in particolare è richiesta l'adozione di 3 decreti ministeriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimento per quanto concerne la chiarezza della formulazione; in particolare, il comma 7 dell'articolo 3 prevede il riconoscimento ai componenti delle sezioni elettorali costituite presso le strutture sanitarie dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980, aumentato del 50 per cento, senza specificare tuttavia se si faccia riferimento sempre al comma 4 di tale articolo, che stabilisce un onorario fisso forfettario di 90 euro per il presidente e di 61 euro per i componenti, ovvero, per i comuni nei quali si svolgano solo i referendum, agli specifici onorari previsti dal comma 5, lettera c), per tali consultazioni (79 per il presidente e 53 per i componenti); il comma 6 dell'articolo 4 prevede che, ai fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni elettorali, le disposizioni del decreto si applicano anche alle elezioni regionali dell'anno 2022; rilevato che, allo stato, nell'anno 2022 sono previste elezioni regionali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, si valuti l'opportunità di inserire la previsione del comma 6 in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale; il comma 3 dell'articolo 6 prevede l'introduzione, nell'anno 2023, in via sperimentale di forme di voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum; sul punto, rilevato che l'implicita finalità sottesa alla disposizione in esame è quella di differire dal 2022 al 2023 l'entrata in vigore in via sperimentale del citato voto in via digitale, previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), si valuti l'opportunità di intervenire direttamente con una

novella sull'articolo 1, comma 628, della legge n. 160 del 2019, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; infine, il comma 2 dell'articolo 8 prevede che al rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012; al riguardo, rilevato che l'autorizzazione di spesa è in realtà disposta dal comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011, come novellato appunto dal decreto-legge n. 179 del 2012, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione sostituendo il riferimento alla norma novellante con quello alla norma novellata, in coerenza con il paragrafo 3, lettera c) della richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 7, comma 6, lettera b), numeri da 2) a 6) e lettera c), opera la modifica puntuale di alcune disposizioni del regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001 in materia di voto degli italiani all'estero (DPR n. 104 del 2003), in contrasto con il paragrafo 3, lettera e) della richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di non ricorrere "all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di 'resistenza' ad interventi modificativi successivi"; tale contrasto della previsione della circolare potrebbe essere superato riformulando la disposizione nel senso di un'autorizzazione al Governo ad apportare le modifiche al regolamento;

il testo del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-

bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a modificare l'articolo 7, comma 6, nel senso di sopprimere i numeri da 2) a 6) della lettera *b*) e la lettera *c*) e di aggiungere, dopo il comma 6, il seguente: "6-*bis* Il Governo è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le ulteriori modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo, in particolare prevedendo, agli articoli 19 e 20 del medesimo regolamento:

a) che copia del provvedimento di costituzione dei seggi elettorali, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19, sia trasmessa, oltre che alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e al comune di Roma, anche alle prefetture-uffici territoriali del Governo e ai comuni di Milano, Bologna, Firenze e Napoli;

b) che il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richieda la nomina di un presidente e di quattro scrutatori per ciascun seggio non solo al presidente della corte di appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma ma anche ai presidenti delle corti di appello e alle commissioni elettorali comunali di Milano, Bologna, Firenze e Napoli;

c) che i riferimenti all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero siano integrati, per gli adempimenti di cui agli articoli 19, commi da 4 a 7, e 20, comma 3, mediante il riferimento agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, introdotto dal comma 1 del presente articolo."

conseguentemente, al comma 8, le parole "ai commi da 1 a 6" dovranno essere

sostituite con le seguenti: "ai commi da 1 a 6-*bis*";

Il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3 comma 7; l'articolo 4 comma 6; l'articolo 6 comma 3 e l'articolo 8 comma 2. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

**AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 11 maggio 2022. – Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del prof. Nicola Lupo, coordinatore dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, su qualità della legislazione ed emergenza.

Carlo SARRO, *vicepresidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il prof. Nicola LUPO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Valentina CORNELI, Cosimo Maria FERRI e Devis DORI.

Il prof. Nicola LUPO risponde alle domande poste.

Carlo SARRO, *vicepresidente*, ringrazia il professor Lupo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459	7
Audizione dell'on. Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento	7

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 maggio 2022. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'on. Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla *web-tv* della Camera.

Audizione dell'on. Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Federico D'INCÀ, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Gregorio FONTANA (FI), Cosimo Maria FERRI (IV), Alessandro MELICCHIO (M5S) e da remoto Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), ai quali replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente* ringrazia il ministro D'Incà per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

L'audizione odierna conclude l'indagine conoscitiva in titolo; si riserva, pertanto, di convocare una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per predisporre il calendario dei lavori della Giunta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RG NR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 24).

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-ter, n. 25) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RG NR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 24).

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-ter, n. 25).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, rinviato da ultimo il 5 maggio 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto, trattandosi della medesima vicenda, di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, rispettivamente in un procedimento

penale pendente presso il Tribunale di Macerata (procedimento n. 512/2020 RG NR – N. 920/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 24) e in un procedimento civile pendente presso la Corte d'appello di Ancona (Doc. IV-ter, n. 25).

Ricorda che nella seduta del 22 settembre 2021 il relatore, deputato Pettazzi, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che, nella seduta del 5 maggio 2022, ha svolto alcune considerazioni, anche a seguito dell'audizione del deputato Sgarbi, riservandosi di formulare una proposta all'esito del dibattito, che – per i concomitanti lavori dell'Assemblea – non ha potuto svolgersi nella medesima seduta.

Pietro PITTALIS (FI), d'intesa con altri colleghi, chiede, considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, il rinvio del dibattito ad altra seduta, segnalando altresì l'opportunità di un generale riepilogo degli aspetti salienti della vicenda.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, concorda sulla proposta dell'on. Pittalis, anche in considerazione del tempo ormai trascorso dall'illustrazione della vicenda alla Giunta da parte del relatore. Non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito dell'esame delle domande in titolo ad altra seduta.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sen. Stefano Patuanelli, sugli aggiornamenti del Piano Strategico Nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea

9

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 maggio 2022.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sen. Stefano

Patuanelli, sugli aggiornamenti del Piano Strategico Nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00821 Formentini e n. 7-00827 Zucconi in merito alla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed di rappresentanti di « Ecco » e del professor Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il CNR	10
---	----

Mercoledì 11 maggio 2022.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00821 Formentini e n. 7-00827 Zucconi in merito alla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed di rappresentanti di « Ecco » e del professor Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il CNR.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi	11
---	----

Mercoledì 11 maggio 2022.

**Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi,
C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.45 alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. Emendamenti C. 1059-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	17
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato elaborata dal relatore da adottare come testo base</i>) .	24
Sull'ordine dei lavori	18
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
AVVERTENZA	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

Emendamenti C. 1059-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1059-A/R, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3538, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, intenda consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale e

sia volto a sostituire la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885.

Passando a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, rileva come l'articolo 1 rechi le definizioni di termini utilizzati nell'Accordo medesimo.

L'articolo 2 individua il campo di applicazione materiale dell'Accordo (legislazione in materia di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti, infortunio sul lavoro, malattia professionale, indennità di malattia e cure mediche, assicurazione contro la disoccupazione e prestazioni familiari) e comprende la clausola di salvaguardia europea.

L'articolo 3 riguarda il campo di applicazione personale dell'Accordo, individuato nelle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

L'articolo 4 garantisce agli assicurati, ai quali verrà applicato l'Accordo, la parità di trattamento (che si applicherà, per l'Italia, anche ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea).

L'articolo 5 stabilisce il principio della *lex loci laboris*.

Gli articoli 6 e 7 recano alcune disposizioni particolari per i lavoratori distaccati; per i lavoratori autonomi; per il personale viaggiante delle imprese di trasporto; per i lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti i servizi di telecomunicazioni e di trasporto; per i membri di equipaggi e i lavoratori assunti nei porti dell'altra Parte contraente; per gli agenti diplomatici, i consoli di carriera, il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e i loro familiari, nonché, secondo quanto specificato dall'articolo 7, per l'ulteriore personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ivi compreso il personale domestico; per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, equiparati e loro familiari.

L'articolo 8 prevede la possibilità che le Parti stabiliscano di comune accordo eccezioni a quanto concordato negli articoli 5 e 6.

L'articolo 9 assicura l'esportabilità delle prestazioni in denaro, stabilendo che i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.

L'articolo 10 disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria, a condizione che essa sia prevista dalla legislazione di uno dei due Stati, il cumulo dei periodi assicurativi e i limiti di applicazione di questi istituti.

L'articolo 11 introduce l'istituto della totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati nei due Stati contraenti.

L'articolo 12 prevede il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza o soggiorno per i lavoratori e i rispettivi familiari.

L'articolo 13 disciplina il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno di breve durata nel territorio dell'altro Stato contraente.

L'articolo 14 riguarda le prestazioni per i pensionati e ai loro familiari.

L'articolo 15 disciplina le prestazioni per i familiari del lavoratore.

L'articolo 16 disciplina la concessione di apparecchi ortopedici, protesi o altri benefici sanitari.

L'articolo 17 stabilisce le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie tra gli enti che le hanno erogate.

Gli articoli da 18 a 23 recano le disposizioni in materia di pensioni.

Gli articoli da 24 a 30 recano le disposizioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L'articolo 31 disciplina il diritto alle prestazioni di disoccupazione, attraverso la totalizzazione, nel caso in cui il lavoratore non soddisfi le condizioni per beneficiarne in base alla legislazione di un solo Stato.

L'articolo 32 disciplina la possibilità di avvalersi della totalizzazione ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari.

L'articolo 33 stabilisce il diritto a ricevere le prestazioni familiari anche nel caso in cui i familiari siano residenti nell'altro Stato contraente.

L'articolo 34 stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni o benefici previdenziali o assistenziali familiari.

L'articolo 35 prevede l'impegno a concordare la normativa di attuazione dell'Accordo mediante la stipulazione di un'intesa amministrativa.

L'articolo 36 disciplina lo scambio di informazioni tra le Parti sull'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 37 concerne la collaborazione amministrativa tra le Parti.

L'articolo 38 reca disposizioni in materia di assistenza diplomatica e consolare.

L'articolo 39 prevede un regime di esenzione da imposte, tasse e tributi e il riconoscimento degli attestati necessari per ottenere le prestazioni.

L'articolo 40 prevede la designazione degli organismi di collegamento.

L'articolo 41 regola le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi in applicazione dell'Accordo.

L'articolo 42 disciplina il regime linguistico della corrispondenza, che deve essere redatta in italiano e in macedone.

L'articolo 43 disciplina le modalità, la valuta e il tasso di cambio dei pagamenti.

L'articolo 44 prevede la collaborazione tra le Parti nel caso in cui debbano eseguirsi recuperi su arretrati o su ratei di pensione.

L'articolo 45 prevede la riservatezza dei dati personali che vengono trasmessi da uno Stato all'altro e rinvia alla normativa nazionale di entrambi gli Stati in materia di protezione dei dati personali.

Gli articoli da 46 a 48 recano le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 3 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato.

C. 3539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3539, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, che s'inserisce nel quadro degli interventi di politica estera con i paesi dell'est europeo, abbia l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Segnala inoltre la particolare rilevanza dell'Accordo, in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia: sono oltre 120.000, infatti, i cittadini moldavi

che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Come evidenziato dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo – il cui campo di applicazione è limitato all'esportabilità delle pensioni – oltre a non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non determina alcun impatto sulla legislazione italiana, in quanto le prestazioni pensionistiche e le rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai sensi dell'ordinamento italiano, sono esportabili.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che è preceduto da un breve preambolo e si compone di 16 articoli, l'articolo 1 definisce il significato dei termini utilizzati nell'Accordo, precisando in particolare il significato dei termini residenza e dimora, che nei due Paesi hanno diverso significato (per l'Italia la residenza è il luogo abituale di dimora e dimora è il luogo in cui una persona si trova al momento; per la Moldova la residenza è il temporaneo soggiorno e dimora il soggiorno abituale).

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, individua il campo di applicazione per materia dell'Accordo per ciascuna delle due Parti:

per l'Italia esso riguarda le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione obbligatoria, dai regimi per i lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall'INPS; le rendite e altre prestazioni in denaro dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall'INAIL;

per la Moldova esso riguarda la pensione per limite d'età, la pensione di disabilità causata da una malattia generale, la pensione e l'indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione per i superstiti.

Il comma 3 precisa altresì che l'Accordo non si applica:

per l'Italia: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia;

per la Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età ed agli assegni sociali.

L'articolo 3 stabilisce che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'articolo 4 garantisce l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 5, relativo alla presentazione delle domande, stabilisce le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o esportabilità moldave, prevedendo che siano presentate, tramite l'istituzione competente italiana, che le trasmetterà insieme alla documentazione, all'istituzione competente moldava. Le domande di pensione italiana dovranno essere trasmesse all'INPS per via telematica. Le domande di prestazioni italiane relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate tramite l'istituzione competente moldava all'INAIL.

L'articolo 6 riguarda eventuali esami medici. In particolare, si stabilisce che se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati ha presentato una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedono un esame medico per l'accertamento di requisiti sanitari, tale esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o domicilio su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato. Solo se l'esame medico viene effettuato nell'interesse di entrambe

gli Stati, l'istituzione del luogo di residenza e/o dimora si assume l'onere della relativa spesa.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.

Il comma 2 prevede in particolare la possibilità di realizzare sistemi di scambio di informazioni tra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate.

L'articolo 8 riguarda il recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso, prevedendo la possibilità della Parte che ha pagato prestazioni non dovute di chiedere all'altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere eventuali pagamenti indebiti dalle somme dovute a tale beneficiario. L'istituzione competente dell'altro Stato tratterà tale importo nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasmetterà la somma trattenuta all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

L'articolo 9 stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'allegato A, che è parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 10 tratta il pagamento delle prestazioni, prevedendo che le istituzioni di ogni Parte pagano le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

L'articolo 11 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede la possibilità di servirsi delle lingue ufficiali delle Parti e della lingua inglese; si stabilisce altresì che non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

L'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti riguardo alla reciproca informazione relativa a modifiche o integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

Gli articoli da 13 a 16 contengono le clausole finali dell'Accordo. In particolare, l'articolo 13 prevede che la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o attuazione dell'Accordo avvenga per via diplomatica.

L'articolo 14 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, salvo la denuncia mediante comunicazione per via diplomatica.

L'articolo 15 prevede che le modifiche o integrazioni dovranno avvenire mediante accordo tra le Parti, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria per la quale le attività previste saranno attuate senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari.

L'articolo 16 prevede che l'entrata in vigore dell'Accordo avverrà il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica, dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 3 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.55.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno dell'odierna seduta in sede referente, nel senso di procedere prima all'esame delle proposte di legge C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani, recanti disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero e, quindi, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, mentre i restanti punti all'ordine del giorno non saranno trattati.

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.

C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

Emanuele PRISCO (FDI), *relatore*, formula una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato 3*), che propone di adottare come testo base, rilevando come il testo da lui predisposto sia volto a ricomporre in modo organico i contenuti delle diverse proposte di legge in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene opportuno rinviare la deliberazione sull'adozione del testo base a una successiva seduta, al fine di consentire ai commissari

di prendere compiutamente contezza del testo unificato proposto dal relatore.

Emanuele PRISCO (FDI), *relatore*, richiama l'opportunità di organizzare i lavori della Commissione tenendo conto della data prevista per l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea. Rileva, infatti, come si tratti di un provvedimento iscritto nel calendario dei lavori in quota opposizione e, come, dunque, l'eventuale rinvio a un successivo calendario comporterebbe di fatto l'impossibilità di esaminare altri argomenti in quota opposizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che la Presidenza si farà carico di prevedere un'organizzazione dei lavori che consenta di concludere l'esame in tempo utile per la data prevista per l'avvio della discussione in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Emanuele PRISCO (FDI) propone di sospendere la seduta in sede referente, al fine di svolgere prima la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per riprendere poi la seduta in sede referente al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in assenza di obiezioni, ritiene di poter accogliere la proposta del deputato Prisco.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.25.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Siragusa 1.48, quale atto di cortesia nei confronti della presentatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, come già avvenuto in precedenza in analoghe situazioni.

Avverte quindi che l'esame riprenderà dall'emendamento Montaruli 1.49.

Augusta MONTARULI (FDI) illustra il suo emendamento 1.49, rilevando come esso sia volto a migliorare il testo del provvedimento e, in particolare, a rendere più stringenti i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza. Rileva come la proposta emendativa preveda che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza possa essere proposta esclusivamente dal minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso non « entro il compimento », ma « al compimento » del dodicesimo anno di età.

Ricorda come il suo gruppo abbia presentato una precedente proposta emendativa complessivamente alternativa nel merito al testo in esame e sottolinea come le proposte emendative ora in esame siano volte a riportare nel testo del provvedimento singole disposizioni contenute nella predetta proposta emendativa.

Ribadisce di ritenere imprescindibile che la cittadinanza sia richiesta dopo il compimento della maggiore età dal minore straniero nato in Italia ed esprime stupore per la contrarietà a tale proposta emendativa, analoga a precedenti emendamenti presentati dalla Lega, volta sostanzialmente a introdurre lo *ius soli*, che pure è sostenuto dalle forze politiche promotrici del provvedimento in esame.

Raccomanda pertanto l'approvazione della proposta emendativa in esame, volta a introdurre miglioramenti nel testo coerenti con le posizioni in materia di Fratelli d'Italia e del centrodestra, ferma restando la contrarietà del suo gruppo al provvedimento nel suo complesso.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara di non comprendere la *ratio* del parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento in esame, che è volto esclusivamente a introdurre modifiche migliorative al testo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara, anche a nome del suo gruppo, di sottoscrivere l'emendamento Montaruli 1.49, rilevando come esso sia volto a prevedere due fattispecie per il riconoscimento della cittadinanza, quella di chi è nato in Italia e quella di chi vi abbia fatto ingresso il giorno del compimento del dodicesimo anno di età. Sottolinea, dunque, come la proposta emendativa in esame risponda all'intento di circoscrivere le fattispecie che danno luogo al riconoscimento della cittadinanza e dichiara pertanto il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta emendativa.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Montaruli 1.49.

Gianni TONELLI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Prisco circa la mancanza di motivazioni del parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.49. Rileva quindi come il rappresentante del Governo abbia espresso i pareri senza interpellare gli altri membri del Governo e le forze politiche della maggioranza, adducendo per tali pareri motivazioni di carattere tecnico, in ordine alle quali chiede chiarimenti, in particolare per quanto concerne la specifica proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.49.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Ravetto 1.51, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso sia volto, al pari dei successivi emendamenti Montaruli 1.52, Stefani 1.53, Ziello 1.54 e Iezzi 1.55, a restringere i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza, abbassando l'età dell'ingresso nel territorio nazionale che dà titolo a tale riconoscimento.

Rileva come il testo in esame determini in sostanza tre fattispecie, quella dei minori nati in Italia, quella dei minori che hanno fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età e quella dei minori che hanno fatto ingresso in Italia fra il dodicesimo e il diciottesimo anno, e che soltanto le prime due fattispecie danno luogo al riconoscimento della cittadinanza. Osserva, quindi, come in tal modo si creino situazioni differenziate.

Sottolinea come l'emendamento in esame sia volto a ridurre i beneficiari della possibile concessione della cittadinanza e ribadisce come l'ottenimento della cittadinanza non abbia alcuna reale ricaduta sulla vita dei minori, in quanto il minore straniero già oggi, come è giusto che sia, ha le stesse possibilità e gli stessi diritti dei minori italiani e come, dunque, il provvedimento in esame sia surrettiziamente volto non tanto a tutelare i minori quanto a favorire la permanenza dei loro genitori nel territorio nazionale.

Simona BORDONALI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Iezzi e richiama, in particolare, l'attenzione sugli emendamenti Ravetto 1.52 e Montaruli 1.53, i quali sono volti ad abbassare rispettivamente a uno e a cinque anni l'età dell'ingresso nel territorio nazionale richiesta per il riconoscimento della cittadinanza. Rileva infatti come abbassare l'età a uno o cinque anni consentirebbe agli aspiranti di poter richiedere la cittadinanza dopo aver frequentato l'intero ciclo scolastico obbligatorio nel nostro Paese.

Gianni TONELLI (LEGA) si associa alle considerazioni della deputata Bordonali, rilevando come le proposte emendative in esame siano volte a fare in modo che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza abbia effettivamente avuto la possibilità di frequentare l'intero ciclo scolastico obbligatorio e di compiere, quindi, un reale percorso di integrazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.51.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.52, osserva come esso, sempre nell'ottica di prevedere requisiti più rigorosi per il riconoscimento della cittadinanza, sia volto ad abbassare a cinque anni l'età dell'ingresso nel territorio nazionale dell'aspirante alla cittadinanza.

Ribadisce comunque la posizione di Fratelli d'Italia, per cui il riconoscimento della cittadinanza non può essere richiesto se non esclusivamente dall'interessato e dopo il compimento della maggiore età.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 1.52, Stefani 1.53, Ziello 1.54 e Iezzi 1.55.

Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Tonelli 1.68, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a escludere dalla possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza chi sia stato condannato per reati legati all'abuso di stupefacenti. Rileva, infatti, come per il riconoscimento della cittadinanza non possa essere considerata sufficiente la mera permanenza nel territorio nazionale, ma come tale permanenza debba essere accompagnata da elementi tali da evidenziare la volontà dell'aspirante di integrarsi nella comunità nazionale e di apportare un contributo di arricchimento alla comunità stessa.

Richiama al riguardo l'esperienza degli Stati Uniti, i quali hanno sempre valutato con attenzione la situazione degli aspiranti alla cittadinanza, e come pertanto gli stranieri divenuti cittadini statunitensi abbiano effettivamente arricchito la comunità nazionale della quale sono divenuti cittadini, citando, al riguardo, l'esempio della comunità italiana.

Rileva come, nel concedere nuove cittadinanze, occorra porre attenzione alla necessità di preservare l'elevato livello culturale, sociale e morale della nostra comunità nazionale e come in tale ottica sia del tutto ragionevole prevedere, quale ulteriore requisito, il fatto di non avere riportato condanne per gravi reati.

Gianni TONELLI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.68, di cui raccomanda l'ap-

provazione, osservando come esso sia volto a prevedere che, al fine del riconoscimento della cittadinanza, il minore straniero non sia stato condannato per abuso di sostanze stupefacenti. Ritiene infatti necessario che la cittadinanza sia riconosciuta solo in presenza di precisi requisiti di dignità, peraltro già previsti nell'ordinamento per il riconoscimento di altri diritti o per lo svolgimento di funzioni pubbliche.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sugli emendamenti Tonelli 1.68, Iezzi, 1.69, Fogliani 1.70 e Di Muro 1.71, dei quali è cofirmataria, rileva che essi mirano ad escludere il riconoscimento della cittadinanza nel caso siano stati posti in essere reati o comportamenti non virtuosi, dai quali si desume la mancanza di una effettiva volontà dello straniero di integrarsi.

Soffermandosi, in particolare, sull'emendamento Di Muro 1.71, fa notare come certi fenomeni criminali – tra i quali richiama quello delle *baby gang* – siano maggiormente diffusi, in percentuale, tra i minori stranieri, soprattutto nelle grandi città, rendendo impossibile, in tali casi, il riconoscimento della cittadinanza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 1.68, Iezzi 1.69, Fogliani 1.70 e Di Muro 1.71.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della

città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morasut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931

Francesco Silvestri.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale – Testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale.
C. 3538 Governo.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3538, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, intenda consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale e sia volto a sostituire la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in

materia di assicurazioni sociali, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato.
C. 3539 Governo.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3539, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica, che si inserisce nel quadro degli interventi di politica estera con i paesi dell'est europeo, abbia l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale;

rilevata la particolare rilevanza dell'Accordo, in ragione della numerosità della comunità moldava residente in Italia;

evidenziato come l'Accordo non determini alcun impatto sulla legislazione italiana, in quanto le prestazioni pensionistiche e le rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale sono esportabili, ai sensi dell'ordinamento italiano;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695
Pagani.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL RELATORE
DA ADOTTARE COME TESTO BASE**

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», e dagli articoli 249 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominato «regolamento per l'esecuzione», possono essere svolti anche al di fuori dei confini nazionali con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.

2. Le imprese incaricate dei servizi di vigilanza privata ai sensi del comma 1 devono avere attività di produzione e sede legale e fiscale in Italia.

Art. 2.

(Requisiti delle guardie giurate)

1. I servizi di protezione prestati dalle guardie giurate ai sensi dell'articolo 1 sono considerati a tutti gli effetti servizi di sicurezza sussidiaria.

2. In aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del testo unico, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di licenza di porto di arma corta o di arma lunga per difesa personale;

b) aver superato i corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni, ovvero aver partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi; tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa;

c) essere in possesso della certificazione rilasciata in base al Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue che attesta la conoscenza di una lingua straniera, secondo il livello stabilito dall'accordo contrattuale, comunque non inferiore al livello B2.

Art. 3.

(Codice di condotta)

1. Le imprese di sicurezza privata devono aderire ai principi contenuti nel Documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici e sulle buone prassi per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle società militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato, adottato il 17 settembre 2008 e sottoscritto dall'Italia il 15 giugno 2009.

2. Alle imprese di sicurezza privata che svolgono la loro attività fuori del territorio nazionale non è consentito operare in subappalto con altre imprese di sicurezza privata nello Stato nel quale operano.

Art. 4.

(Regolamento di servizio)

1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 269 del 2010.

2. I regolamenti di servizio devono tenere conto delle seguenti prescrizioni:

a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza, nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di auto-protezione attivati; il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario;

b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie giurate con maggior esperienza, a cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio;

c) l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio deve essere svolto.

Art. 5.

(Giurisdizione)

1. L'azienda che si avvale dei servizi di sicurezza privata ai sensi della presente legge è tenuta a stipulare una convenzione

con le competenti autorità della Stato in cui opera, che preveda il riconoscimento della giurisdizione nazionale italiana nei casi in cui si renda necessario perseguire gli operatori della sicurezza privata per comportamenti ritenuti illeciti o penalmente rilevanti.

2. In nessun caso può venire meno l'obbligo dell'azione penale da parte dello Stato italiano.

Art. 6.

(Armamento)

1. L'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, a fronte della presentazione di un'istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

2. Le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione ed esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero nel quale il servizio è svolto, possono utilizzare le armi comuni da sparo. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del testo unico e all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione.

3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.

Art. 7.

(Comunicazione con le autorità estere e nazionali)

1. Il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in occasione di ciascun servizio di protezione da svolgere senza l'impiego delle armi, comunica alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, l'elenco delle guardie giurate impiegate, i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto e le date presunte di inizio e di fine del servizio.

2. Qualora l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, a integrazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, deve altresì comunicare:

a) il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;

b) le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi;

c) la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.

3. Il legale rappresentante dell'impresa è, altresì, tenuto a informare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della difesa e gli altri dicasteri eventualmente interessati di ciascun servizio di protezione da svolgere.

4. Il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza è tenuto all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio di protezione, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.

5. Una copia delle comunicazioni di cui al presente articolo è custodita presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza.

Art. 8.

(Divieto di svolgimento di attività di sostegno a operazioni militari all'estero)

1. È escluso lo svolgimento di attività di sostegno diretto o indiretto di operazioni militari, che restano di esclusiva competenza delle Forze armate dello Stato.

Art. 9.

(Centro di comunicazioni nell'area delle operazioni)

1. Il soggetto fornitore dei servizi di cui alla presente legge è tenuto ad istituire nell'area delle operazioni un centro di comunicazioni dotato di apparati tecnologici idonei ad assicurare una costante comunicazione tra gli operatori e il supervisore del servizio.

2. Le operazioni nell'area sono sottoposte alla supervisione di un responsabile con funzioni di *senior security manager*, secondo le modalità stabilite con disciplinare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in base alla norma UNI 10459:2017.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il sottoscritto, in qualità di relatore, e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sulle proposte emendative e sube-

mendative presentate. Passa quindi all'esame delle singole proposte emendative e subemendative.

La Commissione respinge l'emendamento premissivo Bruno Bossio 01.01.

Manfredi POTENTI (LEGA), interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.2 che sopprime gli articoli 1 e 2 del testo in esame. Evidenzia che, trattandosi di un emendamento soppressivo, non ci sarebbe alcunché da dire, se non quanto di utile ad illustrare la posizione della Lega. A tale proposito rammenta che tale posizione è stata più volte espressa, anche con la presentazione della proposta di legge C. 2160 del collega Molinari, ribattezzata «droga zero». Nel rilevare come sul tema si manifestino sensibilità diametralmente opposte, fa presente che il testo in esame, benché muova da intenti condivisibili quanto agli aspetti incriminatori di alcune fattispecie, presenta anche su questo versante ampi spazi di miglioramento con riguardo agli strumenti più idonei a disciplinare la materia. Sottolinea che il testo in esame, determinando un'apertura indiscriminata, benché formalmente limitata all'uso personale,

alla facoltà del singolo di autoprodurre la *cannabis*, costituisce un messaggio culturalmente grave in favore del consumo di sostanze pericolose dal punto di vista sanitario e socialmente contrarie alle prospettive di crescita dei nostri giovani. Pertanto, nel sottolineare come l'intento del provvedimento sia quello di liberalizzare la produzione di sostanze stupefacenti, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.2 ha una natura politica e non tecnica.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ad integrazione delle considerazioni del collega Potenti, sottolinea come le legittime preoccupazioni nutrite in qualità di legislatori nonché di genitori siano dovute anche al fatto che il testo in esame costituisce un allargamento dell'offerta che finisce per tradursi necessariamente anche in un allargamento del mercato. Nel far presente a tale proposito che si tratta di un meccanismo consueto anche in altri ambiti, per cui alla fornitura di maggiori servizi consegue il desiderio dell'utente di averne a disposizione di ulteriori, rileva come solo apparentemente il testo in esame costituisca il « male minore ». Evidenzia infatti il rischio che le persone che coltivano la *cannabis* per uso personale, trovandosi in difficoltà economica, passino dalla condizione di coltivatori a quella di spacciatori per necessità. Precisa infatti che, come sperimenta chiunque faccia pratica penale e si sia trovato ad assistere giovani tossicodipendenti, il confine tra consumatori e spacciatori è pressoché inesistente. Pertanto, rileva che la norma, pur muovendo da un obiettivo condivisibile, finisce per allargare il mercato e per incentivare l'uso di sostanze sempre più pesanti. Aggiunge che il testo in esame, consentendo a ciascun soggetto maggiorenne la coltivazione e la detenzione, per uso personale, di piante di *cannabis*, comporta, in presenza di nuclei familiari composti da più persone, ampie possibilità di aggirare la disposizione nonché serie difficoltà di applicazione. Precisa inoltre che la legittimazione della coltivazione della *cannabis* finirà per ampliare la platea dei potenziali consumatori, dal momento che renderà più facile l'accesso alla sostanza che, allo stato attuale, richiede invece la

ricerca di contatti con spacciatori e con ambienti pericolosi. Nel ritenere che le considerazioni fin qui svolte, basate sull'esperienza concreta, debbano indurre ad una riflessione profonda, ribadisce come la coltivazione ad uso personale in caso di necessità si possa trasformare anche in una fonte di reddito. In conclusione, evidenzia che il provvedimento presenta vantaggi decisamente inferiori agli svantaggi potenziali.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mario PERANTONI, *presidente*, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Roberto TURRI (LEGA), nel rammentare che l'emendamento Potenti 1.2 è volto a sopprimere gli articoli 1 e 2 del provvedimento, dichiara di trovare abominevole il tentativo di consentire la coltivazione ad uso personale di piantine di *cannabis*. A tale proposito fa presente che l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 5 peggiora la situazione dal momento che prescinde dal numero di piantine, purché per la coltivazione vengano utilizzati strumenti rudimentali. Precisa che, oltre a trovare abominevole la disposizione, non ne capisce il senso, non condividendo l'opinione secondo cui tale testo dovrebbe contribuire a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Rammenta come la contrarietà della Lega sia stata già manifestata in altre occasioni, dal momento che la proposta di legge del collega Molinari, con cui è stato avviato l'*iter* dei provvedimenti in materia, si muove in una direzione completamente opposta. A suo parere infatti non sussiste alcuna differenza tra le cosiddette droghe leggere e le cosiddette droghe pesanti, trattandosi comunque di droga. Nel ribadire di non comprendere la finalità del testo in esame, rileva la pericolosità delle sostanze stupefacenti e sottolinea che l'uso di *cannabis* provoca danni alla salute oltre ad incentivare in molti casi gli effetti negativi di malattie concomitanti, soprat-

tutto di natura psicologica. Esprime il proprio disaccordo anche rispetto alla diffusa convinzione che ci si fermi all'uso degli « spinelli » e non si vada oltre. In conclusione manifesta l'intenzione del gruppo della Lega di battersi per contrastare la proposta in esame che considera, come già detto, abominevole.

Gianluca VINCI (FDI) ritiene pregevole l'emendamento Potenti 1.2 dal momento che la norma in esame, oltre a legalizzare la produzione e l'uso della *cannabis*, è anche scritta male, considerato che si sarebbe potuto redigere una disposizione più in linea con i dettami attuali. Fa presente infatti che consentire la coltivazione della *cannabis*, purché per uso personale, comporta inevitabilmente una autodenuncia da parte del soggetto che a sua volta determina la segnalazione al prefetto con le possibili conseguenze amministrative della sospensione della patente e del ritiro dei documenti per l'espatrio. Nel sottolineare pertanto come, in assenza di una modifica delle disposizioni amministrative vigenti, il testo in esame costituisca una maxi segnalazione di massa, si associa alle considerazioni del collega Paolini con riguardo alla possibilità di aggirare il limite di piantine coltivabili, nel caso ciò avvenga nell'ambito di un nucleo familiare composto da più persone maggiorenni. Dal momento che, in caso di coltivazione illegittima, è prevista l'applicazione di sanzioni penali, ritiene ragionevole presumere la solidarietà dei familiari nei confronti del soggetto interessato, evidenziando come in simili casi il magistrato avrà difficoltà a dichiarare infondata la coltivazione per uso personale da parte della nonna sulla base della sua anzianità. Nel rammentare già a legislazione vigente le altalenanti posizioni della magistratura in materia di coltivazione e detenzione di *cannabis*, sottolinea che il testo in esame introdurrà nuove difficoltà interpretative. Evidenzia inoltre come ulteriore confusione derivi dal fatto che la coltivazione deve riguardare piante femmine di *cannabis*, comportando inevitabilmente criticità anche negli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Nel ribadire che l'ampiezza e la genericità della norma

la trasformano in una legalizzazione di massa dell'uso di sostanze stupefacenti, rileva la criticità rappresentata dal requisito della rudimentalità degli strumenti di coltivazione utilizzati. A suo avviso l'uso di strumenti rudimentali non significa necessariamente che la coltivazione sia riservata all'uso personale e oltretutto sarà onere del magistrato decidere di volta in volta se lo strumento sia da considerarsi rudimentale o meno, con la conseguenza di possibili trattamenti diversi dei soggetti coinvolti. Un aspetto ancor più grave è rappresentato dal fatto che, in caso di abuso di coltivazione, il testo in esame prevede sempre il beneficio della sostituzione della pena detentiva con lo svolgimento di lavori socialmente utili, senza attribuire al magistrato la facoltà di decidere caso per caso, come previsto di norma. Aggiunge inoltre che, qualora si tratti di un soggetto che si è autodenunciato o che partecipa ad un progetto di recupero, il citato beneficio viene esteso anche ad altri reati eventualmente commessi, in tal modo disegnando un percorso preferenziale a vantaggio dei tossicodipendenti. Nel far presente a tale proposito che sono esclusi soltanto i reati contro l'integrità della persona, sottolinea che si tratta di norme di favore nei confronti di chi fa uso di droga, destinate ad incentivare l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Alla luce di tali considerazioni ritiene quindi doveroso approvare l'emendamento Potenti 1.2.

Maura TOMASI (LEGA) sollecita tutti i colleghi ad approvare l'emendamento Potenti 1.2, partendo dal presupposto del disvalore sociale delle norme introdotte dal testo in esame. Precisa che funzione del codice penale è quella di individuare i comportamenti che non possono essere tenuti e a fronte dei quali si determinano specifiche conseguenze sanzionatorie, distinguendoli da quelli legittimi. Fatta tale precisazione, evidenzia la contraddittorietà del provvedimento in esame, dal momento che si consente di coltivare la *cannabis* mentre perdura la vigenza della norma che vieta la detenzione delle sostanze stupefacenti. Ritiene pertanto che il testo in esame costituisca una aberrazione del diritto e della funzione educativa del legislatore, ri-

chiamando al contempo la propria esperienza personale in virtù della quale, come tanti della sua età, ha visto amici iniziare fumando uno « spinello » per poi finire con una siringa nel braccio. Non se la sente pertanto di approvare una norma come quella in esame, sottolineando che ai giovani bisognerebbe far capire al contrario come l'uso di *cannabis* sia molto spesso soltanto il primo passo verso l'utilizzo di sostanze stupefacenti più pesanti. Sollecita pertanto i colleghi a un supplemento di riflessione, rilevando la grande responsabilità che essi si assumono nei confronti dei cittadini e soprattutto dei più giovani. Rivela inoltre le difficoltà applicative di tale disposizione, dal momento che sono tuttora in vigore le norme amministrative che, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti, possono comportare la sospensione della patente e il ritiro dei documenti per l'espatrio. Evidenziando come, in qualità di penalista, abbia visto spesso soggetti spacciatori assolti perché la coltivazione di sostanze stupefacenti è stata ritenuta legittima per motivi di salute, fa presente che il legislatore, lungi dal fare l'avvocato, ha una funzione educativa. Reitera pertanto l'invito alla riflessione.

Martina PARISSE (CI), facendo presente che ha presentato l'emendamento 1.5 che va nella medesima direzione di quello attualmente in discussione, sottolinea che la posizione del Gruppo Coraggio Italia è quella della contrarietà a tale provvedimento e al principio che ne è alla base. Difatti, ritiene che, se dovesse esser approvata, la proposta di legge inciderà negativamente sul futuro dei giovani e che, tra i vari comportamenti che costituiscono un rischio per i giovani, l'assunzione di droga ricopre senz'altro un ruolo di primo piano. Inoltre, sottolinea che il compito dello Stato dovrebbe essere quello di supportare i giovani nel proprio processo crescita e non quello di incentivare l'uso di droghe. Facendo presente che non ritiene valida la distinzione tra droghe leggere e pesante e che tutte creano dipendenza fisica e psichica, rammenta che il legislatore dovrebbe adottare leggi volte a tutelare la salute dei cittadini, come previsto dall'articolo 32 della

Costituzione. Inoltre, evidenzia che ulteriori conseguenze negative di tale normativa, se approvata, saranno la compromissione della salute non solo degli utilizzatori, ma di tutta la collettività, il danneggiamento anche delle famiglie dei soggetti che utilizzano sostanze stupefacenti e la diminuzione della percezione della pericolosità delle droghe da parte dei giovani.

Alla luce del fatto che ci sono studi scientifici che evidenziano come soggetti tossicodipendenti abbiano iniziato ad utilizzare droghe proprio con l'assunzione di *cannabis*, ritiene che sia davvero difficile giustificare un testo come quello attualmente in discussione.

Inoltre, in riferimento alla previsione della possibilità di coltivare fino a quattro piante femmine di *cannabis*, da un lato, si chiede chi vigilerà sul rispetto di tale numero e, dall'altro, sottolinea che il vero problema non sia la quantità di piante coltivate ma la quantità contenuta di principio attivo. A tal proposito, ricorda che il contenuto di THC presente nelle piante può variare da pianta a pianta e che pertanto la quantità di piante è un dato irrilevante rispetto alla quantità di principio attivo presente nelle stesse. Rammentando che l'assunzione di *cannabis* causa danni gravi al sistema cerebrale e nervoso, sottolinea che, secondo alcuni studi scientifici, gli effetti negativi si manifesterebbero maggiormente nei soggetti giovani. Infine, invita a non strumentalizzare i malati al fine di legalizzare l'assunzione di *cannabis*.

Pietro PITTALIS (FI) annuncia che il gruppo Forza Italia voterà a favore di questo emendamento.

Alessandro PAGANO (LEGA) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative e subemendative presentate dal Gruppo Lega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Potenti 1.2. e Zanettin 1.6.

Manfredi POTENTI (LEGA), premettendo che la natura soppressiva degli emendamenti in discussione consente di svolgere

delle considerazioni sulle criticità presenti nell'articolo 1 del testo in discussione, ritiene che particolarmente problematica sia la specificazione della natura femminile delle piante di *cannabis*, di cui sarebbe consentita la coltivazione. In particolare, fa presente che, secondo fonti specialistiche, l'individuazione della natura maschile o femminile delle piante di *cannabis* è particolarmente complessa e che, anche a causa di fattori di *stress* come variazioni di temperatura o di umidità, tale natura genetica potrebbe mutare. Pertanto, ritenendo inadeguato che il legislatore individui in tale elemento il *discrimen* tra la natura illecita o meno della condotta prevista, evidenzia come il criterio opportuno da adottare per determinare la natura penale della condotta dovrebbe essere la concentrazione di TCH, criterio, d'altra parte, già previsto da tempo.

Gianluca VINCI (FDI) ritiene che la portata eccessivamente ampliativa rispetto alla disciplina in vigore e la scrittura farragিনosa del testo attualmente in discussione comportino la necessità di approvare le proposte soppressive attualmente in discussione, invitando anche il Governo a rivedere la propria posizione sul punto. Sottolineando come vi siano comportamenti che, benché leciti, non siano anche moralmente condivisibili, come ad esempio l'esercizio della prostituzione in un luogo pubblico o la detenzione in pubblico di un'arma, ritiene non accettabile la mancanza nel provvedimento di una norma che vieti la coltivazione in pubblico delle piante di *cannabis*, come ad esempio quella che potrebbe avvenire su un balcone di un centro abitato, alla vista di soggetti minori. Inoltre, si chiede, visto il tenore della norma in discussione, che rilevanza penale avrà la condotta dei soggetti che coltiveranno piante di *cannabis* a scopi ornamentali e non per uso personale. Infine, esorta nuovamente all'approvazione degli emendamenti soppressivi in discussione, evidenziando che, se il provvedimento non verrà ampiamente modificato, qualora approvato, vi saranno rilevanti criticità derivanti dalla sua applicazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 1.3, Potenti 1.4. e Parisse 1.5.

Alessandro PAGANO (LEGA) sottolinea che con l'approvazione di emendamenti soppressivi verrebbero ripristinate tutte le fattispecie penali oggetto di modifica da parte della proposta di legge che, già dai primi articoli, dimostra la propria inadeguatezza nel disciplinare una condotta non solo indubbiamente illecita ma anche grave per la salute pubblica.

Ritenendo ormai pacifico che chi assume droghe, le quali sono divenute molto più nocive di quelle prodotte in passato, anche attraverso modificazioni genetiche che hanno aumentano la concentrazione di principio attivo, stia danneggiando la propria salute, con danni cerebrali, dimostrati anche dall'aumento delle c.d. « doppie diagnosi », sottolinea che i promotori della proposta di legge se ne assumeranno la responsabilità. Pertanto, facendo presente che non avrebbe rilevanza la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, poiché tutte produrrebbero danni gravi, ritiene che spesso le droghe che si assumono tramite inalazione, come la *cannabis*, possono risultare più pericolose di droghe come l'eroina, poiché la più facile modalità di assunzione ne farebbe sottostimare la pericolosità.

Ciò premesso, ritiene opportuno soffermarsi, in questa sede, sugli effetti negativi sulla salute pubblica di tale disciplina. In particolare fa presente che le statistiche sugli incidenti stradali dimostrano che l'assunzione di droghe leggere sarebbe la prima causa di incidenti e che la prima causa di morti giovanili sarebbe l'assunzione di droghe, seguita subito dai suicidi, anch'essi, talvolta, riconducibili a situazioni depressive dipendenti dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, rammentando che le innovazioni tecniche nel campo della produzione di stupefacenti hanno determinato l'esistenza di sostanze con effetti sempre più potenti, fa presente che mentre gli effetti ludico-ricreativi legati all'assunzione di *cannabis* durano intorno alle due ore, quelli avversi possono durare fino a cinque ore, determinando rischi gravissimi non

solo per gli assuntori delle sostanze, ma anche per soggetti estranei che con essi si trovano ad entrare in contatto. Ritiene che il fenomeno dell'assunzione di droghe si possa limitare con una legislazione antidroga chiara, come quella in vigore fino al 2012, che ha avuto il merito di far diminuire tale fenomeno.

Infine, invita tutti i Commissari a riflettere attentamente sulle norme oggetto di discussione e a superare posizioni ideologiche precostituite che non consentono un confronto adeguato sulla materia. Difatti, mentre su scelte etiche che attengono a situazioni soggettive ritiene ammissibile, nonostante la propria contrarietà nel merito, che si invochi la libertà di scelta di ciascuno, come nel caso delle scelte attinenti al fine vita, ritiene che ciò non possa valere quando le proprie azioni possono avere conseguenze negative su soggetti estranei e incolpevoli.

La Commissione respinge l'emendamento Turri 1.7.

Martina PARISSE (CI) illustra l'emendamento Bologna 1.22, di cui è cofirmataria, volto ad evitare che si strumentalizzino i malati a vantaggio della coltivazione della *cannabis*.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che il principio alla base dell'emendamento Bologna 1.22 sia condivisibile e, in parte, coincidente con quelli di cui all'emendamento a sua firma 1.19. Sottolinea infatti che la proposta emendativa in esame prevede l'istituzione di un registro telematico su base nazionale al fine di individuare i soggetti ammessi alla coltivazione e alla detenzione per uso personale a fini terapeutici della *cannabis*. Evidenziando come a suo avviso sarebbe più opportuno vietare la coltivazione e la detenzione della *cannabis* anche per tali fini, o introdurre le limitazioni a tali attività previste dall'emendamento a sua firma 1.19, ritiene, tuttavia che, nel momento in cui si prevede la liberalizzazione della *cannabis*, sarebbe paradossale non prevedere anche l'istituzione di tale registro, in quanto la coltivazione

della *cannabis* rappresenta un'attività borderline rispetto allo spaccio della stessa.

Martina PARISSE (CI) desidera puntualizzare, pur comprendendo le difficoltà che i malati possono avere, che Coraggio Italia ritiene che l'assunzione di *cannabis* da parte di tali soggetti debba sempre essere prescritta e sottoposta al controllo dei medici.

La Commissione respinge l'emendamento Bologna 1.22.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 1.8, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato in discussione. Precisa che questo emendamento e le successive proposte emendative del suo gruppo sono volti a sopprimere delle disposizioni lacunose. Evidenzia infatti come il testo in esame non faccia riferimento in alcun punto alla vendita dei semi di *cannabis*. Sottolineando come, ad esempio, sia vietata la vendita di alcolici ai minori di anni 18, rileva che il testo in esame non prevede il divieto di vendita dei semi ai minorenni. Nel rammentare come spesso la dipendenza dalla droga avvenga in età adolescenziale, ritiene necessario introdurre il divieto di vendita di semi ai minorenni. A suo avviso tutte le forze politiche dovrebbero essere unite nella correzione di un tale errore che rappresenta una stortura gravissima e che determinerebbe una falla nel sistema.

Ribadisce, pertanto, che il gruppo di Fratelli d'Italia, oltre ad essere contrario ai principi contenuti nel testo in esame, ritiene anche che lo stesso sia indeterminato e lacunoso.

Alessandro PAGANO (LEGA) sottoscrive l'emendamento Bellucci 1.8.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.8.

Gianluca VINCI (FDI) illustrando l'emendamento Bellucci 1.9 di cui è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1 del testo unificato in discussione,

evidenzia come il provvedimento non disponga in merito alla cessione delle piante di cannabis. Nel sottolineare la differenza tra cessione di sostanza e cessione di pianta, ritiene che su una materia così delicata il legislatore dovrebbe essere particolarmente preciso per evitare di lasciare ai giudici il compito di interpretare le norme.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.9.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione sospenderà i propri lavori alle ore 15.45 per consentire all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di svolgere la riunione già convocata per la giornata odierna, prima dell'inizio dei lavori in Assemblea.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 1.12, di cui è cofirmatario. Sottolineando come il suo gruppo ritenga particolarmente dannoso introdurre la legalizzazione della *cannabis* attraverso un provvedimento come quello in discussione, a suo avviso superficiale, invita i colleghi a prestare maggiore attenzione al tema. Ritiene, infatti, che l'atteggiamento della maggioranza nei confronti di un tema particolarmente sentito dalla popolazione – sul quale una parte di essa avrebbe voluto poter esprimere la propria opinione attraverso il *referendum* – sia eccessivamente leggero, e che si stia svolgendo in Commissione una discussione poco approfondita su un testo « striminzito ». Sottolinea, in fine, come sarebbe stato più opportuno, se si voleva adottare un testo che disciplinasse il consumo delle sostanze stupefacenti, approfondirne le tematiche e non limitarsi ad introdurre, in maniera assolutamente svilente anche per il ruolo del Parlamento, poche e limitate modifiche alla disciplina vigente.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.12.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento Turri 1.14, di cui è cofirmatario, che sopprime la lettera *c*) del comma 1

dell'articolo 1 del testo unificato in discussione, a suo avviso poco chiara. Sottolinea infatti che la disposizione fa riferimento a quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto. Chiede al relatore di precisare come si distinguano le piante di cannabis e quando le stesse siano considerate idonee, nonché che cosa si intenda per « prodotto da esse ottenuto ». Ritiene infatti che il legislatore debba essere preciso, al fine di evitare interpretazioni da parte di chi applica le norme. Considerando la disposizione così formulata interminata ed evidenziando come la stessa venga meno al principio di tassatività della norma penale, si domanda se tale indeterminatezza non sia artatamente voluta da alcuni dei sostenitori del provvedimento.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 1.13, di cui è cofirmatario, sottolinea come la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato in esame contenga gravi profili di incostituzionalità. Ritiene inoltre che prevedere che « sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione » di quattro piantine di cannabis, sia « demenziale ». Evidenzia infatti che la disposizione lascerebbe intendere che tali condotte non siano consentite ai minori di anni 18 e che pertanto, qualora le stesse fossero poste in essere da un minore, continuerebbero ad essere considerate un reato. A suo avviso la predetta lettera *c*) dovrebbe almeno essere modificata, sottolineando come altrimenti il provvedimento raggiungerebbe l'assurdo obiettivo di consentire da una parte la vendita di semi ai minorenni e dall'altra di vietarne agli stessi la coltivazione e la detenzione ad uso personale. Segnala inoltre che prevedere che le piante sono finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto, renderebbe perseguibile la coltivazione delle stesse a fini ornamentali e ritiene altresì che prevedere che le piante debbano essere « idonee » rende indeterminato il numero delle stesse che ciascun individuo può coltivare, in quanto le piante non sono idonee alla produzione di sostanze stupefacenti in tutte le fasi della loro vita. Reputando che la disposizione di cui alla citata lettera *c*)

affronti problematiche gravissime, invita quindi i colleghi a votare favorevolmente sull'emendamento soppressivo Bellucci 1.13.

Roberto TURRI (LEGA), evidenziando come le disposizioni contenute nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato siano eccessivamente indeterminate, ribadisce l'esigenza di sopprimere tale disposizione.

Martina PARISSÉ (CI) concorda con le osservazioni dei colleghi che l'hanno preceduta e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo agli identici emendamenti soppressivi Bellucci 1.13 e Turri 1.14. Ritiene in particolare modo che dalla citata lettera c) dovrebbero essere soppresse le parole « idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto ». Chiede quindi al relatore di specificare meglio se con il termine « prodotto » si intenda il risultato di un procedimento chimico casalingo. A suo avviso infatti è fondamentale evitare che dalla coltivazione si passi a delle condotte anche casalinghe dalle quali possano scaturire ulteriori risvolti.

Maura TOMASI (LEGA) ritiene che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, qualora approvata, darà luogo a numerosi problemi di interpretazione. Si associa alle osservazioni del collega Vinci in merito al riferimento alle persone maggiorenni contenuto in tale disposizione ed evidenzia come, in base alla scrittura di tale lettera, risulterebbe punibile la coltivazione della pianta se non finalizzata all'utilizzo della stessa. Ritiene inoltre che il riferimento alle « quattro femmine di cannabis » sia indeterminato, in quanto sarebbe necessario richiamarsi al THC. Per tale ragione reputa che tale norma darà luogo all'incertezza del diritto e invita i colleghi a leggere bene la disposizione prima di adottarla evidenziando come sia necessario, qualora si ritenga opportuno prevedere la liberalizzazione delle sostanze stupefacenti, procedere ad una corretta lettura della legge.

Alessandro PAGANO (LEGA), precisando come sia suo interesse che il provvedimento non venga approvato, ritiene che sarebbe perlomeno necessario, al fine di evitare danni irreversibili, modificare la lettera c) in discussione, che a suo avviso non potrebbe superare il vaglio di costituzionalità. Invita quindi il relatore a fare chiarezza, attraverso un emendamento, per definire il perimetro entro il quale intervenire, sottolineando come sarebbe più corretto fare riferimento al THC e non al numero di piante coltivabili, per evitare l'introduzione nell'ordinamento di principi inutili. Esorta quindi i colleghi che sostengono il provvedimento ad assumersi la responsabilità di ciò che stanno facendo e a scrivere una norma chiara.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, rammenta di aver sempre fatto presente che il testo in discussione è suscettibile di miglioramenti ma evidenzia come, di fronte ad un emendamento soppressivo, sia impossibile apportare modificazioni.

Alessandro PAGANO (LEGA) precisa di aver invitato il relatore a presentare un'ulteriore proposta emendativa.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, nel sottolineare di aver sempre mantenuto un atteggiamento aperto al dialogo, invita anche il gruppo della Lega a interventi costruttivi sul testo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 1.13 e Turri 1.14.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione Politica estera ed integrazione europea del Parlamento della Moldova, guidata dalla Presidente, Onorevole Doina Gherman	35
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 maggio 2022.

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione Politica estera ed integrazione

europea del Parlamento della Moldova, guidata dalla Presidente, Onorevole Doina Gherman.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
<i>ALLEGATO 1 (Nota della ragioneria generale dello Stato)</i>	42
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	40
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	41
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Nuovo testo C. 1430 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la

proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Segnala che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, si compone di 3 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, osserva che l'articolo 2 del provvedimento in esame abroga l'articolo 2, comma 186, lettera *b*), della legge n. 191 del 2009, che prevede la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale per i comuni con meno di 250.000 abitanti. Rileva che tale norma, congiuntamente ad altre che invece non sono modificate, rientrava nel novero degli strumenti approntati dal legislatore per il conseguimento di risparmi di spesa scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in relazione alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009. Tanto premesso, tenuto conto che tali risparmi venivano ascritti in modo indistinto ad una serie di disposizioni, ritiene che andrebbe chiarito se e in quale misura le norme abrogative in esame incidano sugli stessi, determinando quindi effetti di carattere oneroso.

Rileva, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della proposta di legge estende l'obbligo di istituire circoscrizioni di decentramento comunale ai comuni con popolazione compresa tra i 250.000 ed i 120.001 abitanti, che a legislazione vigente non vi sono tenuti. Considerato che la norma in esame impone un obbligo, e non una facoltà, in capo ad alcune amministrazioni comunali, ritiene che andrebbe chiarito – ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009 – se per l'attuazione della disposizione sia previsto un onere, che in caso affermativo andrebbe quantificato e dotato di apposita copertura.

In tale contesto, ritiene altresì che andrebbe chiarita la portata normativa della disposizione, introdotta in sede referente, secondo cui il predetto limite riferito alla

popolazione, testualmente, « non si applica al comune capoluogo della città metropolitana »: poiché il limite di cui si tratta è una soglia minima al di sopra della quale sorge un obbligo, ritiene che andrebbe precisato se la disposizione abbia l'effetto di esonerare i capoluoghi di città metropolitana dall'obbligo di istituire circoscrizioni, tenuto conto che tutti i capoluoghi di città metropolitana hanno popolazione superiore ai 120.000 abitanti, corrispondenti alla nuova soglia.

Non ha nulla da osservare, infine, con riguardo alle norme recate dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), in quanto le stesse prevedono, per taluni comuni, una facoltà, la quale – stanti i vincoli di bilancio dei comuni, cui la norma in esame non deroga – potrà essere esercitata solo al sussistere delle necessarie disponibilità di risorse.

Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*) dalla quale emergono alcune criticità in merito ai profili di copertura finanziaria del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2022.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che le disposizioni del Trattato con cui sono state introdotte nuove forme di cooperazione bilaterale raffor-

zata, istituiti nuovi organismi di consultazione e nuovi percorsi formativi per il personale saranno attuate dalle amministrazioni interessate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto conferma che il Trattato non è suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.

Aggiunge, inoltre, che, all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in oggetto, appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria al più ampio aggregato delle pubbliche amministrazioni, anziché al bilancio dello Stato.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni del Trattato con cui sono state introdotte nuove forme di cooperazione bilaterale rafforzata, istituiti nuovi organismi di consultazione e nuovi percorsi formativi per il personale saranno attuate dalle amministrazioni interessate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il Trattato pertanto non è suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica;

all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in oggetto, appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria al più ampio aggregato delle pubbliche amministrazioni, anziché al bilancio dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. Fa presente, altresì che il provvedimento in esame è costituito di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria dello Stato.

Con riferimento agli articoli da 1 a 10 dell'Accordo, recanti Disposizioni generali e contenuto dell'Accordo, in merito ai profili di quantificazione, rimanda alle osservazioni sui singoli articoli relativi ai diversi settori su cui interviene l'Accordo.

Per quanto concerne l'articolo 11 e gli articoli da 18 a 23, recanti disposizioni sulle pensioni, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti per la

finanza pubblica con riferimento all'incremento della durata minima dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato (almeno un anno in base al nuovo Accordo, mentre in base alla normativa in vigore detto periodo, stando alla relazione tecnica, è limitato a una settimana contributiva) e alle modifiche in materia di integrazione al minimo delle pensioni, esclusivamente a carico dell'Istituto competente dello Stato sul cui territorio risiede il beneficiario. Con riferimento all'incremento del periodo minimo di assicurazione, non ha osservazioni da formulare atteso che gli eventuali risparmi, comunque sostanzialmente non apprezzabili secondo la relazione tecnica, non vengono comunque scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Per quanto attiene all'integrazione al minimo delle pensioni, la relazione tecnica fornisce i parametri utilizzati per la stima dei maggiori oneri, in base ai quali la quantificazione risulta coerente. Atteso che detti parametri prevedono, tra l'altro, criteri che sembrano ispirati a principi di prudenzialità (incremento cautelativo dei soggetti interessati e mancata imputazione di eventuali risparmi derivanti dall'erogazione dei corrispondenti trattamenti al minimo da parte dell'Istituto nord-macedone), non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli articoli da 12 a 17, recanti disposizioni sull'Assistenza sanitaria, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica stima che il rapporto debiti/crediti in materia sanitaria resti invariato anche per i prossimi anni. Pur rilevando che le disposizioni del nuovo Accordo in materia sanitaria non sembrano innovare in maniera sostanziale la normativa in materia sanitaria, ad eccezione dell'articolo 16 che subordina la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza alla preventiva autorizzazione dell'Istituto competente, per il quale non si riscontra analoga disposizione all'interno della Convenzione Italo-Jugoslava, e che le prestazioni concesse dall'Istituto di uno Stato per conto dell'Istituto dell'altro Stato danno comunque luogo a rimborsi sulla base del costo effettivo, appare utile acquisire ulte-

riori dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'ipotesi di invarianza tra debiti e crediti, che la relazione tecnica assume costante per i prossimi anni. Ciò anche alla luce della circostanza che la relazione tecnica riporta dati riferiti alle richieste di pagamento da parte dello Stato estero fino al 2019. La stessa relazione tecnica, infine, nel rilevare che nel 2016 tali richieste assumono un valore massimo pari a euro 565.400,03, evidenzia che tale dato, così come quelli riferiti alle annualità successive, non risulta ancora verificato.

Con riferimento agli articoli da 24 a 30, recanti Infortuni sul lavoro e malattie professionali, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni del nuovo Accordo non sembrano innovare in maniera sostanziale la normativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ad eccezione dell'articolo 28 che disciplina lo svolgimento di esami per l'accertamento dell'incapacità lavorativa, su richiesta dell'Istituto competente. Evidenzia che le disposizioni prevedono il rimborso delle spese da parte dell'Istituto competente a quello che ha eseguito gli esami sulla base del costo effettivo. In ogni caso, come specificato dalla relazione tecnica, in mancanza di un rapporto assicurativo del lavoratore con il nostro Paese, gli oneri per accertamenti medico legali o prestazioni in natura nei confronti di lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali sostenuti dall'INAIL sono comunque oggetto di rimborso da parte della Repubblica della Macedonia del nord; non ha pertanto osservazioni da formulare al riguardo.

Circa gli articoli da 31 a 34, recanti Indennità di disoccupazione e prestazioni familiari, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica con riferimento alla riduzione da 6 a 3 mesi del periodo di erogazione (articolo 31) e alla sospensione dell'erogazione delle prestazioni per il nucleo familiare, qualora i componenti risiedano nello Stato di origine e ivi già percepiscano analoghi benefici (articolo 34). In proposito, osserva che le stime operate dalla

relazione tecnica risultano coerenti con i parametri forniti. Peraltro, appare utile acquisire elementi di calcolo circa la quantificazione della platea stimata relativamente all'articolo 31, relativo all'indennità di disoccupazione, non verificabile in base al numero complessivo di cittadini macedoni che nel corso del 2019 hanno versato contributi previdenziali all'INPS (circa 35.000 soggetti) e alle percentuali di abbattimento indicate dalla relazione tecnica come ipotesi di stima.

Per quanto concerne gli articoli da 35 a 48, recanti Altre disposizioni sull'Accordo, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che i risparmi complessivi stimati dalla relazione tecnica non vengono comunque scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Per quanto attiene all'impegno dei due Stati a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell'Accordo, compresi gli oneri di traduzione (articoli 37 e 42), appare utile acquisire conferma che le amministrazioni pubbliche coinvolte siano in grado di svolgere eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle esenzioni da imposte, tasse e diritti, di cui all'articolo 42, non ha osservazioni da formulare atteso che tali agevolazioni sono già vigenti in base all'articolo 33 della Convenzione Italo-Jugoslava.

Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che la relazione tecnica non è stata ancora ultimata ed è in fase di integrazione, pertanto, chiede un ulteriore rinvio.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che la relazione tecnica non è stata ancora ultimata perché il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti e, pertanto, chiede un ulteriore rinvio.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Atto n. 374.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione un documento contenente risposte alle richieste di chiarimento formulate dall'onorevole Lucaselli nella seduta del 20 aprile 2022 (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in titolo non risulta ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, in attesa del quale appare pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

ALLEGATO 1

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
circostrizioni di decentramento comunale (C. 1430 e abb.).****NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

MEF - RGS - Prot. 106301 del 11/05/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO IX

Roma,

All' Ufficio Legislativo Economia

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 94175/2022
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: (AC 1430) Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circostrizioni di decentramento comunale


Con mail del 5 maggio 2022 codesto ufficio legislativo ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, il provvedimento indicato in oggetto recante modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circostrizioni di decentramento comunale.

In particolare, l'articolo 1 del provvedimento prevede che *"all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 abitanti»; a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana»; b) al comma 3, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 abitanti»".*

Al riguardo, nel segnalare che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica, relativamente agli aspetti di competenza, si fa presente che le modifiche al TUEL recate dal disegno di legge, aumentando le possibilità di costituire gli organi di decentramento comunale, comportano maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Conseguentemente, si esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Atto n. 374).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
Ufficio Legislativo – Economia

APPUNTO

OGGETTO: ATTO GOV. 374. Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Richieste di chiarimenti On.le Lucaselli	Governmento
In merito ai meccanismi di allerta preventiva, che consentono di far emergere tempestivamente la situazione di difficoltà aziendale, pur condividendo l'impianto generale, esprime perplessità rispetto agli importi fissati ai fini dei debiti IVA, contributivi e per premi assicurativi a cui sono correlate le segnalazioni di allerta. A suo avviso, infatti, i relativi importi, pari, rispettivamente, a 5.000, 15.000 e 5.000 euro, appaiono eccessivamente ridotti, tenuto conto, soprattutto per quanto riguarda il debito IVA, della specificità dell'attività resa dalle imprese nei diversi settori produttivi. Al riguardo, auspica che il Governo e il relatore valutino l'opportunità di innalzare i citati limiti almeno fino a 35.000 euro, in conformità a quanto già previsto per la soglia di gravità minima della violazione di tipo fiscale come causa di esclusione facoltativa dalle gare di appalto.	Sull'innalzamento dei debiti, dai quali deriva la segnalazione dei creditori pubblici qualificati, è sufficiente considerare che le soglie individuate dall'articolo 25-novies devono rappresentare, in attuazione della direttiva, un segnale di allerta precoce. Sono state dunque individuate, peraltro previa interlocuzione con i creditori qualificati (Agenzia entrate, INPS, INAIL e Agente della riscossione), per intercettare le situazioni di prima difficoltà e non per segnalare situazioni di grave crisi o di crisi irreversibile. Aumentare le soglie quindi porrebbe problemi di fedele attuazione dei principi della direttiva. La norma inoltre (vigente in quanto introdotta nel DL 152/2021) è attuativa di uno degli obiettivi del PNRR con la conseguenza che una sua modifica potrebbe generare problemi anche su tale versante.
Ritiene, inoltre, che, nell'aggiungere l'INAIL tra i creditori pubblici qualificati tenuti ad effettuare le segnalazioni di allerta, il provvedimento in esame prevede l'applicabilità della relativa disciplina con la medesima decorrenza delle disposizioni riguardanti l'INPS, ossia in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022. A suo avviso, per evitare l'applicazione retroattiva di tale disposizione, andrebbe previsto che con riferimento all'INAIL essa si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.	Non si ravvisano, per quanto di competenza, profili ostativi all'accoglimento della osservazione in esame.
In particolare richiama le modalità operative della nuova composizione negoziata della crisi di impresa, che non prevedono il supporto che le associazioni di categoria possono fornire all'esperto	Sul possibile supporto all'esperto da parte delle associazioni di categoria, va rilevato che l'articolo 13 già consente alle professionalità di avvalersi dell'ausilio di altri professionisti ma deve essere lui

<p>nell'espletamento del proprio compito. A suo avviso, infatti, andrebbe valutata l'opportunità di integrare le modalità di esercizio delle funzioni dell'esperto nell'ambito del nuovo sistema di definizione della crisi, prevedendo che i soggetti con specifiche competenze nel settore economico dell'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nella procedura, siano indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.</p>	<p>stesso a sceglierli. Tali soggetti sono infatti soggetti di sua fiducia che egli individua in ragione delle caratteristiche dell'impresa che ha richiesto l'accesso alla composizione e delle peculiari esigenze della stessa o delle trattative da avviare. Non può essere dunque una valutazione lasciata a terzi né si può ammettere la partecipazione di soggetti ulteriori che potrebbero allungare i tempi delle trattative e appesantire la composizione negoziata.</p> <p>Va inoltre ricordato che i costi dei professionisti che coadiuvano l'esperto peraltro sono a carico dello stesso esperto e non dell'impresa, come prevede l'articolo 25, comma 10 del Codice, modificato dall'articolo 6 dello schema di d.lgs.</p>
<p>In secondo luogo, ritiene prioritario che il provvedimento proceda a introdurre una definizione normativa di «insolvenza incolpevole», dovuta a una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell'attività degli amministratori.</p>	<p>La nozione di insolvenza incolpevole non rientra nella delega conferita per l'attuazione della direttiva 2019/1023, che non contiene alcun principio sul punto, ed è del tutto asistemica oltre che produttiva di rilevanti problemi applicativi e di compatibilità con il sistema.</p> <p>Essa infatti non si giustifica né nell'ottica di evitare l'apertura di una procedura di insolvenza né nell'ottica di evitare la responsabilità degli amministratori verso i creditori e verso la stessa società.</p> <p>Dal primo punto di vista, va considerato che l'impresa decotta, pur se incolpevolmente decotta, non può restare nel mercato perché produce effetti dannosi nei confronti delle altre imprese e, più in generale, conseguenze distorsive sul funzionamento del mercato di riferimento e quindi sulla concorrenza.</p> <p>Dal secondo punto di vista, la responsabilità attiene al profilo risarcitorio (non sempre collegato all'apertura di una procedura concorsuale) ed è disciplinata dal codice civile. Si tratta di azione soggetta alle norme ed ai principi generali in materia di azioni di responsabilità oltre che ai consolidati e rigorosi principi giurisprudenziali dettati dalla Corte di cassazione in materia che già impongono una valutazione sulla non imputabilità del danno e sul collegamento causale rispetto alle condotte che devono essere puntualmente contestate.</p> <p>Ne discende che la valutazione della condotta rispetto ad un danno provocato dalla congiuntura economica sfavorevole quale quella in corso assume caratteristiche peculiari rilevanti in tale accertamento ed è già possibile. Una norma come quella richiesta non solo non è necessaria ma reca con sé importanti problemi sistematici e applicativi.</p>

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	46
5-07847 Gabriele Lorenzoni: Disservizi connessi al malfunzionamento dei siti internet delle Agenzie fiscali nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022	46
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	49
5-08028 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi per i costi sostenuti	47
5-08035 Angiola: Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti	47
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

5-07847 Gabriele Lorenzoni: Disservizi connessi al malfunzionamento dei siti internet delle Agenzie fiscali nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriele LORENZONI (M5S) ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, osservando tuttavia come non sia stata chiarita la causa del malfunzionamento che ha causato notevoli problemi a cittadini e imprese. Evidenzia come sia stata avanzata l'ipotesi di una caduta della tensione elettrica, ma in tal caso non si comprenderebbe come mai sia stata colpita solo Sogei S.p.A. e non le infrastrutture di altri soggetti operanti nelle vicinanze.

Quindi, in considerazione dell'estrema rilevanza della questione, che ha colpito infrastrutture essenziali anche sotto il profilo della sicurezza nazionale, ritiene indispensabile chiarire le cause del disservizio

anche per escludere che si possa essere trattato di un attacco *hacker* proveniente dall'estero e soprattutto per evitare il ripetersi in futuro di un simile malfunzionamento.

5-08028 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi per i costi sostenuti.

Il sottosegretario Federico FRENI chiede al presentatore un rinvio dell'esame dell'interrogazione in titolo, al fine di acquisire ulteriori elementi di approfondimento, utili per una risposta esaustiva. Si limita in questa sede a fornire alcuni parziali chiarimenti sulla questione oggetto dall'interrogazione.

In particolare ricorda che l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, sostanzialmente riprodotto nell'ordinamento interno dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevede che la base imponibile dell'IVA comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo dovuto, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che, ai fini dell'assoggettamento all'IVA di una sovvenzione, deve essere verificato se la sovvenzione consenta al venditore o al prestatore di vendere il bene o di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione.

Ai sensi della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2013 la qualificazione di un'erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata anzitutto in base a norme di legge, anche di rango unionale. Qualora ciò non sia possibile si dovrà procedere a una qualificazione del caso concreto, facendo ricorso ai criteri suppletivi richiamati dalla medesima circolare in ordine gerarchico. Le strutture territoriali dell'Agenzia delle entrate, nella formulazione delle risposte alle istanze di interpello, sono tenute a conformarsi ai criteri per la corretta qualificazione giuridica e tributaria delle somme erogate da parte delle pubbliche amministrazioni, recati dalla richiamata circolare.

Fa quindi presente che le strutture centrali dell'Agenzia delle entrate – nell'ambito dell'attività di monitoraggio ordinariamente svolta al fine di garantire l'uniformità dell'interpretazione delle norme tributarie sul territorio nazionale – verificano la correttezza dei pareri resi dalle direzioni regionali e, ove questi ultimi non siano condivisibili, ne propongono la rettifica. Evidenzia pertanto che anche lo specifico caso richiamato nell'interrogazione sarà oggetto di esame da parte delle strutture centrali dell'Agenzia delle entrate, che potrebbe concludersi con una rettifica della risposta già resa al contribuente.

Si riserva, in ogni caso, di fornire una risposta completa all'interrogazione in una prossima occasione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), in attesa di ricevere una risposta completa all'interrogazione a sua prima firma, rammenta che in passato era stato chiarito che i contributi per la realizzazione di opere pubbliche fossero esenti dall'applicazione dell'IVA. Qualora questa esenzione non dovesse essere applicabile, ritiene che si dovrebbe prevedere un aumento del contributo erogato in misura corrispondente all'importo dell'imposta dovuta. Evidenzia infine che si tratta di contributi erogati solo in seguito alla completa realizzazione dell'opera alla quale si riferiscono.

5-08035 Angiola: Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), ringraziando per la risposta, prende atto che il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione degli aiuti COVID ricevuti comporterebbe la necessità di un corrispondente differimento del termine per l'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Chiede pertanto che il Governo si attivi per richiedere alla Commissione europea il differimento di tale

ultimo termine, al fine di poter concedere un posticipo della scadenza per la presentazione della dichiarazione da parte delle imprese, che sono già tenute a numerosi adempimenti.

Esprime quindi perplessità in merito al fatto che, in base a quanto riportato dal rappresentante del Governo, i dati che devono essere forniti con la dichiarazione non sarebbero già in possesso dell'Agenzia delle entrate e si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-07847 Gabriele Lorenzoni: Disservizi connessi al malfunzionamento dei siti internet delle Agenzie fiscali nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel rammentare come la società Sogei S.p.a. svolga servizi di consulenza informatica per la pubblica amministrazione e per le agenzie fiscali sulla base di contratti di servizio pluriennali, fanno presente come i gravi malfunzionamenti verificatisi nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022 abbiano causato la mancata accessibilità dei siti internet oltre all'impossibilità di fruire dei servizi informatici delle susposte agenzie e della stessa Sogei, comportando, per gli utenti, significativi disservizi.

Tanto premesso, gli interroganti, sollecitano chiarimenti in merito al citato disservizio, e chiedono, altresì, di sapere se vi sia un piano di emergenza predisposto da parte di Sogei in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati, e il conseguente ritorno alla normale operatività, ed, infine, quali iniziative si intendano intraprendere per garantire la continuità operativa dei principali servizi infrastrutturali e telematici dello Stato al fine di evitare il ripetersi di quanto accaduto.

Al riguardo, sentita Sogei ed i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Sogei adotta un sistema di gestione della continuità operativa per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi ICT con, alla base, una specifica organizzazione per la gestione della crisi nel cui ambito sono formalizzati ruoli e responsabilità per le attività di gestione di eventi critici e di gestione ordinaria. Il Piano di Continuità Operativa, inoltre, descrive le misure organizzative, tecniche e di natura procedurale da adottare in presenza di occorrenze, quali

eventi disastrosi, che potrebbero compromettere la disponibilità dei servizi ICT erogati agli utenti, con l'obiettivo di contenere gli impatti derivanti da tali eventi entro i limiti preventivamente definiti.

In particolare, sono identificati i criteri di attivazione dello stesso, gli scenari di indisponibilità che possono impattare sulle risorse a supporto dell'erogazione dei servizi ICT di Sogei, le relative strategie di continuità operativa ed è formalizzato il Processo di Gestione della Crisi, che definisce e descrive le azioni da intraprendere in risposta al verificarsi dei possibili scenari di disastro identificati. Tale processo si sostanzia in quattro fasi:

fase di *Escalation*, avente ad oggetto le attività di valutazione dell'evento necessarie a rendere la decisione di procedere o meno alla dichiarazione dello stato di crisi, da parte del Comitato di Crisi;

fase di Ripristino, caratterizzata da tutte le attività da eseguire per reagire alla crisi, attivando la strategia di continuità selezionata;

fase di Gestione dell'esercizio in emergenza, che comprende le attività da eseguire per garantire l'operatività dei servizi ICT durante tutto il periodo di durata dello stato di emergenza, mentre sono eseguite le attività per rientrare alla normale operatività;

fase di Rientro alla normalità, che comprende le attività da eseguire per il rientro dallo stato di emergenza alla normale operatività dei servizi ICT, ripristinando dunque l'ordinario esercizio.

Con particolare riferimento alla fase di *Escalation* il processo prevede che, in pre-

senza di grave evento anomalo, questo venga in una prima fase immediatamente valutato dal Responsabile della Continuità Operativa, il quale procede a verificare la necessità di convocare o meno il Comitato di Crisi, che ha il compito di analizzare collegialmente l'evento occorso per stabilire se dichiarare o meno la crisi stessa.

Secondo quanto definito dal processo interno il *Disaster Recovery* può essere attivato solo a valle della dichiarazione di crisi e se, nello specifico caso, la si ritenga la strategia di continuità adeguata allo scenario verificatosi. Il *Disaster Recovery* di Sogei applica i concetti espressi all'interno del documento « Linee guida per il *Disaster Recovery* delle Pubbliche Amministrazioni » emesso da AgID; in particolare contiene: « l'insieme delle misure tecniche e organizzative adottate per assicurare all'organizzazione il funzionamento del centro elaborazione dati e delle procedure e applicazioni informatiche dell'organizzazione stessa, in siti alternativi a quelli primari/di produzione, a fronte di eventi che provochino, o possano provocare, indisponibilità prolungate ».

Allo stato attuale sono previste due tipologie di servizi di *Disaster Recovery*: base, che prevede solo il backup dei dati, ed esteso, che prevede – oltre al servizio base – anche il ripristino dei servizi ICT impattati (soluzione – quest'ultima, attiva solo su una percentuale minima dei servizi erogati da Sogei).

In occasione dell'evento verificatosi lo scorso 30 marzo sono state attivate e rispettate le indicazioni presenti nel vigente Piano di Continuità Operativa. Dopo aver valutato le evidenze emerse, Sogei non procedeva all'attivazione del *Disaster Recovery* in quanto:

le piattaforme del *Data Center*, essendo diffusamente in alta affidabilità, garantiscono la ripartenza dei servizi;

l'attivazione del *Disaster Recovery* avrebbe garantito la ripartenza di solo una parte dei servizi ritardando e rendendo più complicato il ripristino dei restanti servizi dal sito primario;

il fermo di un numero pur esteso di componenti non giustificava l'attivazione del DR attesi i tempi previsti di ripartenza dal sito di *recovery* (24 h), cui vanno aggiunti i tempi di successivo ritorno al sito primario.

Si precisa che la scelta in merito all'attivazione del *Disaster Recovery* non può prescindere dalle valutazioni sui tempi di ripristino necessari. Sogei ha monitorato costantemente le azioni di recupero. Le azioni di recupero scelte si sono dimostrate come le più opportune considerato che entro 16 ore sono stati ripristinati tutti i servizi più critici ed entro le 24 ore sono stati riattivati tutti i servizi.

Sogei ha prontamente avviato iniziative sia di *governance* che di adeguamento infrastrutturale. In particolare, Sogei è già impegnata nel processo di adeguamento al Regolamento *Cloud*, che per il tema della continuità prevede di finalizzare una analisi di impatto di fermo informatico su tutti i servizi erogati in accordo con le Amministrazioni. Tale processo consentirà di aggiornare i parametri di continuità e le soluzioni da attivare.

In parallelo, al fine di garantire la continuità sui servizi ritenuti più critici, ha avviato un'analisi di mercato per identificare rapidamente soluzioni infrastrutturali idonee al fine di assicurare una migliore continuità dei servizi anche a fronte di eventi così fortemente impattanti.

Con riferimento ai disservizi in oggetto, l'Agenzia delle entrate fa presente di aver tempestivamente provveduto a darne notizia ai cittadini con un comunicato stampa, pubblicato sul proprio sito istituzionale nella medesima data del 31 marzo. Nel comunicato veniva, altresì, precisato che, non appena Sogei avesse provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti, la stessa Agenzia avrebbe provveduto a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, per prorogare i termini di prescrizione e decadenza e i termini relativi all'adempimento di obbligazioni e formalità scadenti nel periodo di irregolare funzionamento.

Il giorno successivo, 1° aprile 2022, a seguito della comunicazione da parte di Sogei S.p.A., di avere ripristinato, alle 18:30 del 31 marzo, i servizi e i collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle entrate, l’Agenzia ha, quindi, proceduto – acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente – alla pubblicazione sul proprio sito Internet del provvedimento che accertava l’irregolare funzionamento degli uffici per i giorni 30 e 31 marzo 2022 e rappresentava che le operazioni di ripristino dei sistemi, funzionali al regolare svolgimento delle attività e dei collegamenti telefonici e telematici, si erano concluse alle ore 18:30 del 31 marzo 2022.

Nella medesima data l’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa, nel dare evidenza della pubblicazione del provvedimento che accertava l’irregolare funzionamento, ha chiarito che i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

Nel comunicato stampa è stato, altresì, precisato che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni, cessioni e sconti, relative ai *bonus* edilizi, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2022, punto 4, inviate entro il 5 aprile 2022, sarebbero stati comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.

In relazione all’osservazione formulata dagli On.li interroganti, secondo cui gli « effetti determinati dal malfunzionamento dell’Agenzia delle entrate hanno coinvolto anche gli esercizi commerciali, impedendo la trasmissione delle transazioni di interesse lavorative sul registro fiscale ai server del Ministero, con l’aggravio di una dispersione di quasi tutte le informazioni prodotte », si fa presente che gli esercenti

del commercio al dettaglio e attività assimilate obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, hanno potuto regolarmente memorizzare i dati dei corrispettivi maturati nei giorni 30 e 31 marzo nei registratori di cassa telematici.

Ai sensi del comma 6-ter del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, gli operatori possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati nei registratori telematici nel termine di 12 giorni dalla data di registrazione dell’operazione.

Al riguardo, si fa, inoltre, presente che in linea generale i registratori telematici sono programmati per ripetere automaticamente l’invio dei file dei corrispettivi giornalieri finché non viene ricevuta risposta dai server dell’Agenzia; in alternativa, il file dei corrispettivi giornalieri memorizzato e sigillato dal registratore a fine giornata (al momento della chiusura di cassa) può essere trasmesso manualmente dall’esercente o da un suo intermediario delegato mediante un’apposita funzionalità (upload) messa a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito internet dell’Agenzia.

L’irregolare funzionamento dei servizi telematici nei giorni del 30 e 31 marzo 2022 non ha, quindi, impedito la memorizzazione e la successiva trasmissione (nei 12 giorni successivi alla memorizzazione) dei file dei corrispettivi memorizzati nei registratori telematici da parte degli operatori economici.

In merito alle iniziative finalizzate ad assicurare la continuità operativa, da un punto di vista strettamente tecnico-contrattuale, si rappresenta che il livello di funzionamento del sistema informativo in condizioni ordinarie è governato dai Livelli di Servizio di conduzione che Sogei assicura secondo il Contratto Quadro del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF), stipulato tra il Dipartimento delle finanze e la stessa Sogei e sottoscritto dagli enti afferenti al SIF, tra i quali l’Agenzia delle entrate.

Inoltre, l'insieme delle situazioni di malfunzionamento o interruzione del servizio – da quelle meno rilevanti a quelle più rilevanti e fino agli eventi di « disastro » – è gestito, unitariamente per il SIF, dal Piano di Continuità Operativa, che definisce le priorità di ripristino dei servizi e le modalità operative ed organizzative per gestire tutte le eventuali situazioni critiche che si possono presentare; tale piano è stato da ultimo definito dal Dipartimento delle finanze nel 2014.

Tra i servizi previsti dal Contratto Quadro, il servizio di *Disaster Recovery* garantisce la possibilità di ripristinare la disponibilità dei soli dati o anche delle funzioni applicative, nei tempi previsti dal Contratto Quadro, a tale scopo duplicati presso un centro elaborazione dati di *Disaster Recovery* « gemello » di quello primario, sempre gestito da Sogei; il servizio di *Disaster Recovery* viene collaudato semestralmente.

La procedura di *recovery* dei servizi in caso di disastro è attivata solo a seguito dalla segnalazione e dichiarazione formale di « evento di disastro »; segnalazione che non è stata effettuata in occasione dei malfunzionamenti del 30 marzo in quanto l'evento, pur grave, non è stato considerato « disastroso » in ragione degli impatti limitati e della previsione dei tempi di ripristino dei servizi.

Relativamente alla competenza specifica dell'Agenzia delle entrate, si evidenzia che l'Agenzia dispone di un documento di *Business Impact Analysis* (BIA), aggiornato annualmente, che fornisce gli elementi di criticità/priorità in relazione ai processi amministrativi di competenza, e che sono già state pianificate nel 2022 attività al fine di valutare la definizione di specifiche misure di continuità operativa, in aggiunta a quelle previste dal Contratto Quadro.

Infine, in relazione al malfunzionamento dei servizi digitali nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica di aver prontamente attivato le procedure di *fall back* per consentire lo sdoganamento delle merci, considerato il blocco anche del sistema informativo doganale AIDA. Nel rappresentare, inoltre, come ADM abbia effettuato numerosi incontri tecnici con la Sogei al fine di individuare le cause del disservizio – e che si farà parte attiva per migliorare la continuità operativa dei sistemi e avere una business continuity idonea a fronteggiare malfunzionamenti come quello avvenuto nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022 – fa presente di aver emanato la determinazione direttoriale prot. 172980 del 20 aprile 2022, pubblicata sul sito istituzionale il 21 aprile 2022 con la quale è stato previsto che, al fine dell'assolvimento dell'adempimento tributario relativo alla presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e l'energia elettrica, previste dagli articoli 26, commi 13 e 14, 53, comma 8, e 53-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si considerano regolarmente perfezionate le dichiarazioni che vengano inviate telematicamente entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Determinazione medesima sul sito dell'Agenzia.

Nella citata Determinazione è stato previsto che i soggetti che, a causa dei malfunzionamenti in questione, abbiano proceduto all'invio delle predette dichiarazioni annuali mediante trasmissione via PEC o in forma cartacea, possano consolidare l'esecuzione dell'obbligo dichiarativo procedendo all'invio telematico delle dichiarazioni medesime entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Determinazione in questione sul sito dell'Agenzia.

ALLEGATO 2

5-08035 Angiola: Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa riferimento all'adempimento dichiarativo per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti, previsto dall'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da presentare entro il 30 giugno 2022, chiede di sapere « quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, (si) intenda(no) adottare per non gravare ulteriormente di oneri, dopo anni di sacrifici, imprese e cittadini, o quantomeno per posticipare il termine per la presentazione dell'autodichiarazione sopra citata ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come già rappresentato dal Governo in sede di risposta all'interrogazione n. 5-08011 dell'onorevole Albano ed altri – di contenuto analogo – svolta nella seduta del 4 maggio 2022 della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, l'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede che le imprese che hanno ricevuto durante l'emergenza Covid aiuti di Stato sotto forma di contributi, bonus e ristori devono presentare un'apposita autodichiarazione per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 » (di seguito, « *Temporary Framework* ») e che siano rispettate le diverse condizioni ivi previste nella Sezione 3.12 del suddetto Quadro.

Con il decreto dell'11 dicembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato le prime istruzioni al fine della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle suddette sezioni del *Temporary Framework*.

L'articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale stabilisce che gli operatori economici che hanno beneficiato dei suddetti aiuti di Stato debbano presentare all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti finiti non superi i massimali di cui alla Sezione 3.1 del *Temporary framework* e che siano rispettate le condizioni previste nella Sezione 3.12 del Quadro.

In tale sede è stato ribadito che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti senza alcuna esclusione così come previsto dalla decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto « regime ombrello ».

Con provvedimento n. 143438/2022 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, individuando il 30 giugno 2022 quale termine ultimo per l'invio dell'autodichiarazione.

Tanto premesso, per quanto concerne, poi, la richiesta dell'Onorevole interrogante di posticipare il termine per la presentazione dell'autodichiarazione, si rappresenta che i termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022, per il caso SA.101076 dell'11 gennaio 2022, paragrafo (6), che ha stabilito l'estensione temporale al 30 giugno 2022 delle misure

che la Commissione aveva in precedenza approvato nell'ambito del Quadro temporaneo, e per le quali l'Italia ha richiesto, nel mese di dicembre 2021, una proroga.

Tali misure sono state autorizzate senza ulteriori modifiche e restano inalterate tutte le condizioni previste nelle Decisioni per i casi SA. 62668 del 15 ottobre 2021, SA. 100091 e SA. 100155 del 10 novembre 2021.

Dal punto di vista operativo, si rappresenta che la fornitura dei dati contenuti nell'autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Inoltre, nella suddetta dichiarazione, sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza; tali informazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Ciò posto, in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, do-

vrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.

In merito al contenuto dell'autodichiarazione, si rappresenta che nella stessa vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:

le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato;

l'allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del *Temporary Framework* (è il beneficiario, infatti, che può scegliere nell'autodichiarazione se allocare l'aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti) e la sussistenza dei requisiti attinenti le citate Sezioni;

in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti *medio tempore*, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).

Non vengono, invece, richiesti i dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 Nitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Nicola FRATOIANNI. Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

Nuovo testo C. 3151 Nitti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2022.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 3 maggio scorso sono state dichiarate le inammissibilità sulle proposte emendative presentate e che si procederà nella seduta odierna alla votazione delle 3 proposte emendative risultate ammissibili. Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo di esprimere il parere su tali proposte emendative.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Patelli 2.2, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Patelli 3.1, riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), e pa-

rere favorevole sull'emendamento Saccani Jotti 3.2.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Cristina PATELLI (LEGA) ritira il suo emendamento 2.2 e accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Patelli 3.1 nel testo riformulato e Saccani Jotti 3.2 (*vedi allegato*).

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dall'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle altre Commissioni competenti in sede consultiva.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.

ALLEGATO

**Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.
Nuovo testo C. 3151 Nitti.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado inserire le seguenti: , statali e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori.

3.1. *(Nuova formulazione) Patelli.*

Al comma 3, dopo le parole: della cultura inserire le seguenti: e con il Ministero dell'università e della ricerca.

3.2. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	57
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84 (Seguito esame e rinvio)	57
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	65
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla *web-tv* in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518

Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 20 aprile 2022.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che in relazione al provvedimento in esame sono stati presentati 338 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Al riguardo, tenuto conto del perimetro dell'intervento normativo delineato a seguito dell'adozione come testo base del disegno di legge C. 3514 Governo, approvato dal Senato, che reca esclusivamente disposizioni volte a definire i contorni e le modalità di esercizio della delega al Governo, fa presente che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

gli identici emendamenti Timbro 1.4 e Pellicani 1.5, nonché l'emendamento Mu-

roni 1.6, che intervengono con norme immediatamente precettive sulla composizione della cabina di regia già prevista dall'art. 212 del Codice;

Muroni 1.205, che reca disposizioni aventi contenuto immediatamente applicativo in materia di contratti pubblici relativi alle attività di raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento;

gli identici Marco Di Maio 1.297, Lupi 1.298, Gagliardi 1.299, Terzoni 1.300 e Foti 1.301, che recano disposizioni direttamente applicabili per i titolari di concessioni autostradali in essere;

l'articolo aggiuntivo D'Alessandro 1.01, che reca norme direttamente applicabili relative alla figura e al reclutamento del Responsabile unico del procedimento;

gli identici articoli aggiuntivi Lacarra 1.02 e D'Alessandro 1.03, recanti norme direttamente applicabili sulle modalità di svolgimento delle procedure di scelta del contraente per opere pubbliche sopra soglia;

l'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 1.04, che reca norme direttamente applicabili in materia di bilanci degli enti in dissesto.

Avverte che i presentatori hanno ritirato, prima dell'inizio della seduta, i seguenti emendamenti: Timbro 1.4, già dichiarato inammissibile, Terzoni 1.17, Lepri 1.18, Morassut 1.20, Marco Di Maio 1.21, Deiana 1.26, Deiana 1.31, Pellicani 1.32, Traversi 1.33, Terzoni 1.35, Fregolent 1.39, Maraia 1.43, Zolezzi 1.44, Fregolent 1.48, Morassut 1.50, Fregolent 1.52, Deiana 1.53, Traversi 1.55, Ciagà 1.58, Fregolent 1.59, Ciagà 1.62, Fregolent 1.72, Deiana 1.77, Pellicani 1.91, Fregolent 1.92, Timbro 1.93, Pezzopane 1.95, Deiana 1.97, Rampelli 1.98, Marco Di Maio 1.101, Fregolent 1.104, Terzoni 1.107, Fregolent 1.118, Fregolent 1.122, Deiana 1.131, Maraia 1.135, Pellicani 1.148, Mura 1.149, Deiana 1.150, Fregolent 1.151, Pellicani 1.154, Terzoni 1.156, Marco Di Maio 1.158, Timbro 1.159, Deiana 1.161,

Fregolent 1.165, Deiana 1.168, Marco Di Maio 1.171, Pellicani 1.177, Pellicani 1.183, Zolezzi 1.184, Fregolent 1.190, Morassut 1.186, Pellicani 1.192, Pellicani 1.196, Fregolent 1.197, Fregolent 1.202, Traversi 1.204, Fregolent 1.207, Deiana 1.211, Fregolent 1.212, Pellicani 1.216, Fregolent 1.219, Timbro 1.220, Fregolent 1.224, Pellicani 1.226, Deiana 1.228, Lepri 1.232, Terzoni 1.235, Fregolent 1.237, Pellicani 1.239, Maraia 1.241, Deiana 1.243, Marco Di Maio 1.245, Timbro 1.246, Buratti 1.247, Deiana 1.248, Deiana 1.252, Buratti 1.259, Terzoni 1.262, Maraia 1.263, Moretto 1.264, Fragomeli 1.266, Traversi 1.270, Pellicani 1.272, Pellicani 1.277, Timbro 1.282, Pellicani 1.283, Fregolent 1.287, Fregolent 1.288, Fregolent 1.291, Fregolent 1.293, Sani 1.296, Marco Di Maio 1.297 già dichiarato inammissibile, Terzoni 1.300 già dichiarato inammissibile, Timbro 1.302, Pellicani 1.303, Marco Di Maio 1.304, Terzoni 1.308, Pezzopane 1.310, Pellicani 1.313, Maraia 1.317, Deiana 1.320, Pellicani 1.322, Ruffino 1.327, Pellicani 1.328, Fregolent 1.329, Federico 1.332, D'Alessandro 1.01 e D'Alessandro 1.03, questi ultimi due già dichiarati inammissibili.

Informa quindi che che l'on. Giorgis ha sottoscritto l'emendamento Mura 1.110.

Comunica quindi che è stato acquisito il parere del Comitato per la legislazione, che reca tre condizioni e un'osservazione.

Tommaso FOTI (FDI) chiede se è già stato stabilito un termine per la presentazione dei ricorsi avversi alle dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative, facendo presente fin d'ora che il suo gruppo è disponibile a rinunciare al predetto termine.

Alessia ROTTA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, la rinuncia al termine per la presentazione dei ricorsi avversi alle dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, chiede quindi alle relatrici e alla rappresentante del Governo di esprimere i pareri sulle proposte emendative contenute nel fascicolo in distribuzione.

Avverte inoltre che è in distribuzione anche un fascicolo recante le proposte di riformulazione.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Rachele Silvestri 1.1 e Gagliardi 1.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pellicani 1.3 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) l'approvazione del quale assorbe l'emendamento Pellicani 1.253 che invita quindi i presentatori a ritirare.

Invita al ritiro dell'emendamento Rachele Silvestri 1.7.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Rachele Silvestri 1.8 e sugli identici emendamenti Fregolent 1.9, Cortelazzo 1.10 e Lucchini 1.11, nonché sugli identici emendamenti Marco Di Maio 1.12, Plangger 1.13, Ruffino 1.14 e Gagliardi 1.15 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) specificando che, qualora riformulati nei predetti termini il parere è favorevole anche per gli identici emendamenti Pastorino 1.65, Lepri 1.66, Pella 1.67 e Terzoni 1.68, per gli identici emendamenti Pella e 1.116 Terzoni 1.117, per gli identici emendamenti Lepri 1.128, Vignaroli 1.129 e Pella 1.130 nonché per l'emendamento Lepri 1.132.

Invita il presentatore al ritiro degli identici emendamenti Lucchini 1.16, Pella 1.19, degli identici emendamenti Lupi 1.22, Gagliardi 1.23, Cortelazzo 1.24, Lucchini 1.25 e Foti 1.27, degli identici emendamenti Rachele Silvestri 1.28, Patassini 1.29 e Cattaneo 1.30, dell'emendamento Prisco 1.34, degli identici emendamenti Lucchini 1.36 e Pella 1.37, Ruffino 1.38, degli identici emendamenti Gagliardi 1.40 e Patassini 1.41, degli emendamenti Gagliardi 1.42 e Cortelazzo 1.45.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Pellicani 1.46 e 1.47 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Cortelazzo 1.49 e 1.51 e Prisco 1.54.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pellicani 1.56.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ruffino 1.57, Gagliardi 1.60, Lucchini 1.61, Prisco 1.63 e Ciagà 1.64, degli identici emendamenti Gagliardi 1.69, Rachele Silvestri 1.70 e Labriola 1.71, degli identici emendamenti Gagliardi 1.73 e Patassini 1.74, degli emendamenti Lacarra 1.75, Labriola 1.76 e Cortelazzo 1.78.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Muroi 1.79, Marco Di Maio 1.80, Timbro 1.81, Deiana 1.82, Buratti 1.83 e Foti 1.84 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) esprimendo altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Fregolent 1.85, Gagliardi 1.86, Pezzopane 1.87, Labriola 1.88, Butti 1.89 e Alessandro Pagano 1.90 a condizione che vengano anch'essi riformulati nei termini testé indicati (*vedi allegato 2*), avvertendo che la loro eventuale approvazione comporta l'assorbimento dell'emendamento Labriola 1.236.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gagliardi 1.94, Cortelazzo 1.96, Butti 1.99 e Patassini 1.100, degli identici emendamenti Lupi 1.102, Gagliardi 1.103, Cortelazzo 1.105, Lucchini 1.106 e Foti 1.108, dell'emendamento Gagliardi 1.109.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mura 1.110 e Varchi 1.111 nonché sugli identici emendamenti Sarli 1.112, Muroi 1.113 e Fornaro 1.114 e Federico 1.115 a condizione che vengano riformulati in medesimo testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gagliardi 1.119, Cortelazzo 1.120 e Rizzetto 1.121, degli identici emendamenti Labriola 1.123, Rizzetto 1.124 e Alessandro Pagano 1.125, degli identici emendamenti Gagliardi 1.126 e Cortelazzo 1.127, degli identici emendamenti Rachele Silvestri 1.133 e Gagliardi 1.134, dell'emendamento Butti 1.136.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fregolent 1.137, Benvenuto 1.138, Gagliardi 1.139 nonché sull'emendamento Timbro 1.140 a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) nonché sull'emendamento Zolezzi 1.141 a

condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e sugli identici emendamenti Fregolent 1.143, Timbro 1.144 e Gagliardi 1.145 nonché sull'emendamento Benvenuto 1.146 a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Butti 1.147, degli identici emendamenti Gagliardi 1.152 e Benvenuto 1.153, dell'emendamento Benvenuto 1.155, degli identici emendamenti Muroi 1.157, Burratti 1.160 e Foti 1.162, degli identici emendamenti Plangger 1.163, Cortelazzo 1.164, Gagliardi 1.166, Patassini 1.167, e Foti 1.169, dell'emendamento Butti 1.170, degli identici emendamenti Lupi 1.172, Gagliardi 1.173, Labriola 1.174, Lucchini 1.175 e Foti 1.176, degli identici emendamenti Fregolent 1.178, Plangger 1.179, Rotta 1.180, Cortelazzo 1.181 e Rampelli 1.182, degli emendamenti Rachele Silvestri 1.185, Rospì 1.187, Gagliardi 1.188 e 1.189, degli identici emendamenti Gagliardi 1.191 e Benvenuto 1.193.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Cortelazzo 1.194 e 1.195 a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gagliardi 1.198 e Benvenuto 1.199, degli emendamenti Rospì 1.200, Labriola 1.201, Gagliardi 1.203 e Cortelazzo 1.206, degli identici emendamenti Gagliardi 1.208, Patassini 1.209 e Cattaneo 1.210, degli identici emendamenti Gagliardi 1.213 e Benvenuto 1.214, dell'emendamento, Cortelazzo 1.215, degli identici emendamenti Gagliardi 1.217 e Cortelazzo 1.218, degli identici emendamenti D'Ettore 1.221 e Mantovani 1.222, dell'emendamento Lepri 1.223, degli identici emendamenti Gagliardi 1.225 e Cattaneo 1.227, degli emendamenti Prisco 1.229, Cortelazzo 1.230 e Pellicani 1.231.

Invita, inoltre, i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Pella 1.233 e Lucchini 1.234, nonché dell'emendamento Labriola 1.236, in considerazione del fatto che – come dapprima rilevato – quest'ul-

timo risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Muroi 1.79, Marco Di Maio 1.80, Timbro 1.81, Deiana 1.82, Burratti 1.83 e Foti 1.84, nonché degli identici emendamenti Fregolent 1.85, Gagliardi 1.86, Pezzopane 1.87, Labriola 1.88, Butti 1.89 e Alessandro Pagano 1.90, qualora tutti riformulati in un medesimo testo secondo i termini in precedenza indicati (*vedi allegato 2*).

Invita, altresì, i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gagliardi 1.238, Patassini 1.240 e Foti 1.242, degli identici emendamenti Muroi 1.244 e Foti 1.249, degli emendamenti Bellucci 1.250, Rachele Silvestri 1.251 e Pellicani 1.253, in considerazione del fatto che – come dapprima rilevato – quest'ultimo risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Pellicani 1.3, come riformulato (*vedi allegato 2*), nonché da quella degli identici emendamenti Fregolent 1.143, Timbro 1.144 e Gagliardi 1.145 e dell'emendamento Benvenuto 1.146, qualora riformulati in un medesimo testo secondo i termini in precedenza indicati (*vedi allegato 2*).

Invita inoltre i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Rachele Silvestri 1.254, Gagliardi 1.255 e Cortelazzo 1.256.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pellicani 1.257.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gagliardi 1.258, Lucchini 1.260 e Pentangelo 1.261, degli identici emendamenti Gagliardi 1.265, Cattaneo 1.267 e Osnato 1.268, nonché degli emendamenti Lepri 1.269 e Gagliardi 1.271.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 1.273, Pellicani 1.274 e Fregolent 1.275 nonché sull'emendamento Benvenuto 1.279, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Rospì 1.276 e Labriola 1.278, nonché degli identici emendamenti Lucchini 1.280 e Cortelazzo 1.281 e dell'emendamento Cortelazzo 1.284, degli identici emendamenti Muroi 1.285 e Plangger 1.286, degli identici emendamenti Cortelazzo 1.289

e Lucchini 1.290, dell'emendamento Cortelazzo 1.292 e degli identici emendamenti Cortelazzo 1.294 e Lucchini 1.295, degli identici emendamenti Lupi 1.305, Gagliardi 1.306, Cortelazzo 1.307, Foti 1.309 e Lucchini 1.311, nonché dell'emendamento Benvenuto 1.312.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Prisco 1.314.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Rachele Silvestri 1.315 e Gagliardi 1.316, nonché degli emendamenti Gagliardi 1.318, Cortelazzo 1.319 e 1.321, Gagliardi 1.323, Labriola 1.324, Gagliardi 1.142 e 1.325, Rospi 1.326, degli identici emendamenti Gagliardi 1.330 e Benvenuto 1.331 e degli emendamenti Gagliardi 1.333 e 1.334.

La Viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ritira tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Forza Italia sui quali le relatrici hanno testé formulato un invito al ritiro.

Tullio PATASSINI (LEGA) ritira tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Lega sui quali le relatrici hanno testé formulato un invito al ritiro.

Manuela GAGLIARDI (CI) ritira tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Coraggio Italia sui quali le relatrici hanno testé formulato un invito al ritiro.

Albrecht PLANGGER (MISTO-MIN.LING.) ritira tutti gli emendamenti presentati dalla componente politica del gruppo Misto cui appartiene sui quali le relatrici hanno testé formulato un invito al ritiro.

Silvia FREGOLENT (IV) ritira tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Italia Viva sui quali le relatrici hanno testé formulato un invito al ritiro, ad eccezione dell'emendamento a sua prima firma 1.178.

Antonio FEDERICO (M5S) ritira tutti gli emendamenti presentati dal gruppo MoVimento 5 Stelle sui quali le relatrici hanno testé formulato un invito al ritiro. Si sofferma tuttavia sull'emendamento 1.332 a sua prima firma, volto a sopprimere – in sede di predisposizione degli schemi dei relativi decreti attuativi – la possibilità di affidarne la redazione al Consiglio di Stato, laddove il Governo intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico delle leggi sul medesimo Consiglio di Stato, di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, stabilendo che in tal caso il predetto organo non sarebbe chiamato ad esprimere il proprio parere. Nel segnalare come già nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato il proprio gruppo avesse espresso perplessità a tale riguardo, si riserva comunque di affrontare nuovamente tale delicata questione nel corso dell'esame in assemblea, anche attraverso la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea, onde investire debitamente il Parlamento intero di una simile problematica.

Nicola PELLICANI (PD) e Graziella Leyla CIAGÀ (PD) ritirano tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Partito Democratico sui quali le relatrici hanno testé formulato un invito al ritiro, ad eccezione dell'emendamento Rotta 1.180, di contenuto identico all'emendamento Fregolent 1.178, e dell'emendamento Ciagà 1.64.

Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE) ritira tutti gli emendamenti a sua firma su cui le relatrici hanno testé formulato un invito al ritiro.

Alessia ROTTA, *presidente*, prende atto che tutti i presentatori interessati accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti proposta dalle relatrici e condivisa dal Governo, al cui accoglimento è stato condizionato il parere favorevole in precedenza espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rachele Silvestri

1.1 e approva l'emendamento Pellicani 1.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Pellicani 1.3, così come riformulato, l'emendamento Pellicani 1.253 s'intende assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rachele Silvestri 1.7 ed approva l'emendamento Rachele Silvestri 1.8 (*vedi allegato 2*), gli identici emendamenti Fregolent 1.9, Cortelazzo 1.10 e Lucchini 1.11 (*vedi allegato 2*), nonché gli identici emendamenti Marco Di Maio 1.12, Plangger 1.13, Ruffino 1.14 e Gagliardi 1.15, gli identici emendamenti Pastorino 1.65, Lepri 1.66, Pella 1.67 e Terzoni 1.68, gli identici emendamenti Pella 1.116 e Terzoni 1.117, gli identici emendamenti Lepri 1.128, Vignaroli 1.129 e Pella 1.130 e l'emendamento Lepri 1.132, come tutti riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lupi 1.22: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Foti 1.27, Rachele Silvestri 1.28 e Prisco 1.34.

Alessia ROTTA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 1.38: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pellicani 1.46, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) e Pellicani 1.47, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), respinge l'emendamento Prisco 1.54 ed approva l'emendamento Pellicani 1.56 (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 1.57: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Prisco 1.63.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.64, relativa ad una problematica assai rilevante soprattutto per gli enti locali, la cui finalità è quella di prevedere una semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, anche attraverso la soppressione del meccanismo dello *stand and still*. Osserva infatti come tale intervento si ponga nell'ottica di porre rimedio al sistematico allungamento dei tempi occorrenti per l'avvio dei lavori concernenti le opere pubbliche, determinato proprio dalla presenza di procedure che comportano nella sostanza un notevole ritardo nell'esecuzione dei contratti, in taluni casi perfino di alcuni mesi, in controtendenza peraltro rispetto alle esigenze di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti più volte richiamate dallo stesso Governo. Pur avendo confidato nel positivo accoglimento della proposta emendativa in esame, eventualmente anche previa riformulazione del testo, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.64, riservandosi comunque di presentare nel corso della successiva discussione in Assemblea un apposito ordine del giorno in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rachele Silvestri 1.70, ed approva gli identici emendamenti Muroli 1.79, Marco Di Maio 1.80, Timbro 1.81, Deiana 1.82, Buratti 1.83 e Foti 1.84, nonché gli identici emendamenti Fregolent 1.85, Gagliardi 1.86, Pezzopane 1.87, Labriola 1.88, Butti 1.89 e Alessandro Pagano 1.90, come tutti riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che, all'esito della votazione da ultimo effettuata, l'emendamento Labriola 1.236 è da intendersi assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Butti 1.99 e l'emendamento Foti 1.108, indi approva gli

emendamenti Mura 1.110 e Varchi 1.111 nonché gli identici emendamenti Sarli 1.112, Muroni 1.113, Fornaro 1.114 e Federico 1.115 come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Rizzetto 1.121 e 1.124.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Lepri 1.128, Vignaroli 1.129 e Pella 1.130, nonché l'emendamento Lepri 1.132, per i quali i rispettivi presentatori hanno accettato la riformulazione proposta, risultano già approvati a seguito dell'approvazione in identico testo degli emendamenti Marco Di Maio 1.12 e identici come riformulati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rachele Silvestri 1.133 e Butti 1.136, indi approva gli identici emendamenti Fregolent 1.137, Benvenuto 1.138 e Gagliardi 1.139 nonché l'emendamento Timbro 1.140 come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Approva altresì, con distinte votazioni, l'emendamento Zolezzi 1.141 come riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*) e gli identici emendamenti Fregolent 1.143, Timbro 1.144 e Gagliardi 1.145 nonché l'emendamento Benvenuto 1.146 come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 1.147, Foti 1.162 e 1.169.

Alessio BUTTI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.170 volto ad ampliare le fattispecie di soccorso istruttorio in considerazione del fatto che le gare possono essere molto complicate e risulta quindi opportuno dare la possibilità ai partecipanti di fruire di uno strumento che, ad esempio, consente di poter integrare la domanda di partecipazione qualora si riscontri la carenza di un requisito formale, che naturalmente deve poi dimostrare di possedere. Chiede quindi alle relatrici e al Governo di mutare il parere espresso.

La viceministra Teresa BELLANOVA segnala che da approfondimenti istruttori

svolti in materia risulta che quanto recato nella proposta emendativa sarebbe una pleonastica specificazione di quanto già contenuto nella lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, e quindi lo strumento è già esistente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 1.170 e Foti 1.176.

Silvia FREGOLENT (IV) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.178, sottolinea che esso è volto ad estendere le facoltà di sostituzione dei soggetti che non soddisfino i criteri di selezione anche ai bandi pubblicati prima di una certa data al fine di non discriminare tra i soggetti interessati. Fa presente l'intenzione a rappresentare la tematica con un'eventuale ordine del giorno in Assemblea.

La viceministra Teresa BELLANOVA osserva che il Governo ha ben presente la problematica ed i suoi profili di carattere retroattivo e segnala che l'Esecutivo – non considerando tale tematica congrua in relazione al provvedimento di delega in esame, tiene tuttavia in considerazione la possibilità di intervenire con un futuro strumento normativo.

Tommaso FOTI (FDI) prende atto delle dichiarazioni della rappresentante del Governo in tema di retroattività che, osserva, reca aspetti irrisolti. Invita il Governo ad inserire almeno in linea di principio un correttivo apprezzandone comunque la riflessione.

Alessia ROTTA, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Fregolent 1.178, Plangger 1.179, Rotta 1.180, Cortelazzo 1.181 e Rampelli 1.182.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rachele Silvestri 1.185, indi approva gli emendamenti Cortelazzo 1.194 e 1.195 come riformulati in identico testo nei termini riportati in alle-

gato (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Mantovani 1.222 e Prisco 1.229.

Tommaso FOTI (FDI) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.242 ne sottolinea la sua essenzialità osservando che non sempre ciò che funziona bene per l'appalto di lavori può funzionare altrettanto bene per gli appalti di servizi. Capisce l'esigenza di fare un unico regolamento ma ritiene che deve essere tenuto presente come sussistano differenze sostanziali anche all'interno della categoria degli appalti di servizi che possono svolgersi in ambiti tra loro diversissimi. Ribadisce quindi che l'emendamento in esame non rappresenta un capriccio e chiede ai relatori e la Governo di mutare il parere espresso, invitando quest'ultimo ad accettare un eventuale ordine del giorno in Assemblea.

La viceministra Teresa BELLANOVA conviene sulla problematica concernente la divisione e osserva che aggiustamenti saranno possibili in sede di adozione dei decreti attuativi. Dichiarando quindi la disponibilità del Governo a valutare positivamente eventuali ordini del giorno che abbiano tali indirizzi.

Tommaso FOTI (FDI), preso atto della disponibilità del Governo, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.242.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Foti 1.249, Bellucci 1.250, Rachele Silvestri 1.251 e 1.254. Indi approva l'emendamento Pellicani 1.257 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Osnato 1.268. Indi approva gli identici emendamenti Gagliardi 1.273, Pellicani 1.274 e Fregolent 1.275 nonché l'emendamento Benvenuto 1.279 come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (FDI) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.309 sottolinea come sia necessario che il suo conte-

nuto venga inserito tra i criteri di delega e ricorda, a dimostrazione della richiesta, il recente vertiginoso aumento delle materie prime e dei materiali da costruzione, peraltro ancora attuale. Osserva che il riequilibrio contrattuale, in determinate condizioni, risponde all'interesse di tutte le parti in causa perché nessuno trova convenienza a chiudere i cantieri o a vedersi interrotta l'esecuzione delle attività senza poter ottenere ciò di cui aveva bisogno. Invita quindi il governo a voler individuare una efficace formulazione astratta che affermi un principio, che in fondo, risponde anche ad esigenze etiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Foti 1.309, approva l'emendamento Prisco 1.314 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Rachele Silvestri 1.315.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che è così esaurito l'esame delle proposte emendative e che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere in sede consultiva: I Affari costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nel ringraziare tutti i gruppi, le due relatrici e la Viceministra Bellanova per il proficuo lavoro svolto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi aggiungere le seguenti: , di cui uno in tema di appalti nel settore dei beni culturali su proposta del Ministro della cultura,.

* **1.1.** Rachele Silvestri, Foti, Butti.

* **1.2.** Gagliardi.

Al comma 1, dopo le parole: disciplina dei contratti pubblici, inserire le seguenti: , mediante la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pubblici;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: procedure avviate inserire le seguenti: , prevedendo, in ogni caso, che le funzioni e i poteri di vigilanza, sanzionatori e regolatori esercitati dall’Autorità nazionale anticorruzione, attualmente previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano esercitati nel rispetto dei suddetti principi.

1.3. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 1, dopo la parola: forniture aggiungere le seguenti: e concessioni;

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. È istituita la cabina di regia come individuata all’articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e

organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, per la verifica dinamica delle modifiche ed eventuali deroghe applicate alla disciplina di cui al comma 1 nonché per coordinare soluzioni correttive e di miglioramento nell’adozione dei decreti di cui al medesimo comma.

* **1.4.** Timbro, Fornaro, De Lorenzo, Fasina.

* **1.5.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la parola: forniture aggiungere le seguenti: e concessioni;

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È istituita una cabina di regia, così come individuata all’articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dinamica delle varie deroghe applicate al codice e per coordinare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento che vengono riscontrate nell’adozione del codice dei contratti pubblici e nella presente legge.

1.6. Muroli.

(Inammissibile)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: della legalità inserire le seguenti: della sem-

plificazione amministrativa, del non aggravamento del procedimento.

1.7. Rachele Silvestri, Foti, Butti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riferimento alle inserire la seguente: micro,.

1.8. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: specificità dei contratti aggiungere le seguenti: nei settori speciali e.

* **1.9.** Fregolent.

* **1.10.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.

* **1.11.** Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Ralfaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: settore aggiungere le seguenti: dei servizi sociali e;

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) alla lettera b), dopo le parole: gare pubbliche; inserire le seguenti: salvaguardia delle forme aggregative già costituite dai Comuni, e iscritte all'AUSA; previsione del sistema di qualificazione differenziato per valore degli affidamenti e per classi demografiche in modo adeguato e proporzionale alle strutture organizzative degli enti locali; previsione di un congruo periodo transitorio per l'adeguamento alla nuova disciplina al fine di consentire il compimento delle opere già avviate e il rapido avvio delle nuove opere;

b) alla lettera e), dopo le parole: innovazione e ricerca inserire le seguenti: e innovazione sociale,;

c) alla lettera g), dopo le parole: stazioni appaltanti inserire le seguenti: di riservare il diritto di partecipazione agli operatori economici il cui scopo principale sia

l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e;

d) alla lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e svantaggiate;

e) alla lettera t), dopo le parole: servizi sociali inserire le seguenti: , tenendo conto della legislazione statale e regionale di settore e delle forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore,.

** **1.12.** Marco Di Maio, Fregolent.

** **1.13.** Plangger, Gebhard, Emanuela Rosini, Schullian.

** **1.14.** Ruffino, Angiola, Napoli, Pedrazzini, Trizzino.

** **1.15.** Gagliardi.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: settore aggiungere le seguenti: dei servizi sociali e.

* **1.16.** Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Ralfaelli, Valbusa, Vallotto.

* **1.17.** Terzoni.

* **1.18.** Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **1.19.** Pella, Labriola, Cortelazzo, Casino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Valentini.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: materia di contratti pubblici inserire le seguenti: , ferme restando le disposizioni in materia di programmazione, progettazione e prestatori di servizi di ingegneria e architettura e direzione dei lavori,.

1.20. Morassut, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Delrio.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , ove necessario.

* **1.21.** Marco Di Maio, Fregolent.

* **1.22.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

- * **1.23.** Gagliardi.
- * **1.24.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospì.
- * **1.25.** Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **1.26.** Deiana, Federico, Terzoni.
- * **1.27.** Foti, Rachele Silvestri, Butti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ove necessario con le seguenti: mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici e uno ai servizi e alle forniture.

- ** **1.28.** Rachele Silvestri, Butti, Foti.
- ** **1.29.** Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- ** **1.30.** Cattaneo, Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospì.
- ** **1.31.** Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il previo espletamento di procedure di pubblica consultazione e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, nell'esercizio del potere regolatorio di ANAC;.

- 1.32.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riorganizzazione delle stesse, inserire le seguenti: in aree omogenee, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente ovvero della superficie territoriale per le zone a bassa densità abitativa,.

- 1.33.** Traversi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: , anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausi-

liarie per l'espletamento delle gare pubbliche con le seguenti: ; previsione della facoltà del ricorso alle centrali di committenza per le stazioni appaltanti, che dovranno motivare le ragioni della scelta.

- 1.34.** Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: gare pubbliche inserire le seguenti: salvaguardia delle forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA); previsione del sistema di qualificazione differenziato per valore degli affidamenti e per classi demografiche in modo adeguato e proporzionale alle strutture organizzative degli enti locali; previsione di un congruo periodo transitorio per l'adeguamento alla nuova disciplina al fine di consentire il compimento delle opere già avviate e il rapido avvio delle nuove opere;.

- * **1.35.** Terzoni.
- * **1.36.** Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **1.37.** Pella, Labriola, Cortelazzo, Casino, Cattaneo, Sozzani, Rospì, Ferraioli, Valentini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: gare pubbliche inserire le seguenti: , prevedendo l'obbligatorietà del ricorso ad esse per i comuni non capoluoghi di provincia.

- 1.38.** Ruffino, Angiola, Napoli, Pedrazzini, Trizzino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riorganizzazione delle stazioni appaltanti inserire le seguenti: al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;.

- * **1.39.** Fregolent, Marco Di Maio.

* **1.40.** Gagliardi.

* **1.41.** Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) previsione di un Regolamento Unico Nazionale per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche espletate dal personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici, da emanarsi a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, improntato a criteri premiali e incremento della produttività del personale, anche attraverso l'eliminazione o il significativo innalzamento del limite agli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, attualmente fissato al cinquanta per cento del trattamento economico annuo lordo.

1.42. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) previsione di criteri di preferenza per beni e servizi messi a disposizione dalla centrale di committenza Consip, a cui devono attenersi gli enti territoriali prima di indire nuove procedure per l'acquisizione di beni e servizi della medesima categoria e qualità di quelli messi a disposizione da Consip; introduzione di un obbligo di ricorso, da parte degli enti territoriali, ai beni e servizi messi a disposizione da Consip e rimasti non assegnati, qualora siano della medesima categoria e qualità di quelli da richiedere.

1.43. Maraia.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) eliminazione delle situazioni forti di conflitti d'interesse, sia nelle stazioni appaltanti che negli enti locali, con

particolare riguardo alla gestione delle risorse idriche e dell'igiene ambientale.

1.44. Zolezzi.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) estensione dell'obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi ai soggetti aggregatori e alle centrali di committenza.

1.45. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospì.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: piccole imprese, aggiungere le seguenti: di criteri premiali per l'aggregazione di impresa,.

1.46. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: della possibilità;

Conseguentemente, alla medesima lettera c), dopo le parole: qualitativi o quantitativi, inserire le seguenti: ovvero di motivare la decisione di non suddividere l'appalto in lotti,.

1.47. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: qualitativi o quantitativi, aggiungere le seguenti: secondo valutazioni discrezionali delle stazioni appaltanti rese in conformità al considerando n. 78 della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014,.

* **1.48.** Fregolent.

* **1.49.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Ferraioli, Casino, Valentini, Sozzani, Rospì.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: qualitativi o quantitativi, inserire le seguenti: compatibilmente con le discipline di

settore che prevedono o favoriscono gestioni unitarie,.

**** 1.50.** Morassut, Rotta, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morgoni, Pezzopane.

**** 1.51.** Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Rospì.

**** 1.52.** Fregolent.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante;

1.53. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della possibilità di fissare limiti al ricorso al subappalto fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura;

1.54. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: servizi e forniture;

Conseguentemente:

a) *alla medesima lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , mediante l'utilizzo del criterio della media delle offerte con il metodo anti turbativa e il ricorso alla disciplina del taglio delle ali;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, mediante l'introduzione del criterio prevalente dell'offerta economicamente più vantaggiosa ».

1.55. Traversi.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di concorrenzialità, *aggiungere le seguenti:* di rotazione,.

1.56. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: nonché *previsione fino alla fine della lettera.*

1.57. Ruffino, Angiola, Napoli, Pedrazzini, Trizzino.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , utilizzando, in sua vece, il criterio della rotazione delle imprese presenti negli elenchi di operatori economici, ove esistenti, ovvero che hanno manifestato la loro adesione alla manifestazione d'interesse indetta dalla stazione appaltante.

1.58. Ciagà.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto;

*** 1.59.** Fregolent, Marco Di Maio.

*** 1.60.** Gagliardi.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale;

1.61. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) confermare anche tramite rimodulazioni e/o correttivi il regime di semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con riferimento alla sola procedura negoziata garantendo i principi di trasparenza e concorrenza tra gli operatori economici;

1.62. Ciagà.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) semplificazioni delle procedure aperte, generalizzando la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di verificare *ex post*, anziché *ex ante*, il possesso dei requisiti dei concorrenti, con conseguente accelerazione delle procedure, attraverso la riduzione motivata dei termini di ricezione delle offerte e di svolgimento delle procedure, nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE;

1.63. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, anche attraverso la soppressione del cosiddetto *stand-still* e l'immediata esecuzione del contratto ai fini dell'avvio dei lavori.

1.64. Ciagà, Pellicani, Buratti, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: innovazione e ricerca inserire le seguenti: innovazione sociale.

*** 1.65.** Pastorino, Timbro.

*** 1.66.** Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

*** 1.67.** Pella, Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Valentini.

*** 1.68.** Terzoni.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: obbligatoriamente con le seguenti: ove tecnicamente possibile.

**** 1.69.** Gagliardi.

**** 1.70.** Rachele Silvestri, Foti, Butti.

**** 1.71.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Cattaneo, Sozzani.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: importi di appalto inserire le seguenti: commisurati rispetto alla dimensione d'impresa.

*** 1.72.** Fregolent, Marco Di Maio.

*** 1.73.** Gagliardi.

*** 1.74.** Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

e-bis) istituzione, al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, di un fondo destinato a finanziare iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP);

e-ter) previsione, ai fini dell'individuazione del contraente, dell'obbligo in capo alle amministrazioni procedenti di definire i singoli adempimenti di propria competenza attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei

termini più brevi laddove espressamente previsti, nonché previsione di un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa, in caso di inerzia una volta decorsi i termini stabiliti;

1.75. Lacarra.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta,.

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica.

1.76. Labriola, Rospi, Cortelazzo, Cattaneo, Casino, Sozzani, Ferraioli, Valentini.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e *con le seguenti:* basato su criteri oggettivi da applicarsi anche al verificarsi di circostanze.

1.77. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: non prevedibili *inserire le seguenti:* , ovvero non economicamente valutabili,.

1.78. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: formulazione dell'offerta *inserire le seguenti:* , compreso il costo derivante dal

rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

* **1.79.** Muroli.

* **1.80.** Marco Di Maio, Fregolent.

* **1.81.** Timbro, Fassina.

* **1.82.** Deiana, Federico, Terzoni.

* **1.83.** Buratti, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **1.84.** Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: formulazione dell'offerta, *aggiungere le seguenti:* nonché dei rinnovi del contratto collettivo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicato dall'appaltatore.

** **1.85.** Fregolent.

** **1.86.** Gagliardi.

** **1.87.** Pezzopane, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.

** **1.88.** Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.

** **1.89.** Butti, Rizzetto, Foti, Rampelli, Rachele Silvestri.

** **1.90.** Alessandro Pagano, Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: formulazione dell'offerta *aggiungere le seguenti:* facendo riferimento al paniere dei prezzi inerente i beni fondamentali dei vari settori,.

1.91. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: formulazione dell'offerta, *inserire le seguenti:* segnalate dall'appaltatore e rilevate

in contraddittorio dal responsabile unico del procedimento,.

- * **1.92.** Fregolent.
- * **1.93.** Timbro.
- * **1.94.** Gagliardi.
- * **1.95.** Pezzopane, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
- * **1.96.** Cortelazzo, Casino, Cattaneo, Labriola, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Rospì.
- * **1.97.** Deiana, Federico, Terzoni.
- * **1.99.** Butti, Rizzetto, Rampelli, Foti, Rachele Silvestri.
- * **1.100.** Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Alessandro Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; a tal fine, previsione altresì dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti l'indicazione della contrattazione collettiva di settore da applicare, tenendo conto, per i lavori edili, anche delle disposizioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera;

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2).

- ** **1.101.** Marco Di Maio, Fregolent.
- ** **1.102.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

** **1.103.** Gagliardi.

** **1.104.** Fregolent.

** **1.105.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Rospì.

** **1.106.** Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

** **1.107.** Terzoni.

** **1.108.** Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) previsione dell'obbligo delle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti di lavori, servizi e forniture unicamente sulla base di stime economiche desunte attraverso l'utilizzo di listini prezzi ufficiali vigenti nell'area interessata, risalenti a non oltre due anni dalla data di avvio delle procedure di affidamento ovvero, in mancanza, sulla base di apposite analisi dei prezzi desunte dai più recenti listini delle CC.II.AA., ovvero da apposite e documentate ricerche di mercato. Obbligo dei progettisti o dei soggetti che hanno redatto o aggiornato le stime economiche poste a base degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di produrre, contestualmente all'avvio delle procedure di affidamento, apposita asseverazione di congruità del valore economico dell'appalto da affidare e di pertinenza e completezza del computo metrico estimativo.

1.109. Gagliardi.

Al comma 2, lettera g), alinea, sopprimere le parole: della facoltà ovvero;

Conseguentemente, alla medesima lettera g):

1) *all'alinea, sostituire le parole:* possono essere indicati, come requisiti necessari o premiali, *con le seguenti:* sono indicati, come requisiti necessari;

2) *al numero 1), sostituire la parola:* promuovere *con la seguente:* garantire;

3) al numero 2), *sopprimere le parole*: tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli.

1.110. Mura, Serracchiani, Viscomi, Pelligani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rotta, Morassut, Pezzopane, Burratti, Ciagà, Morgoni, De Luca, Delrio, De Micheli, Morani.

Al comma 2, lettera g), alinea, sopprimere le parole: della facoltà ovvero;

Conseguentemente, alla medesima lettera g), sopprimere le parole: o premiali.

1.111. Varchi, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera g), alinea, sopprimere le parole: della facoltà ovvero.

* **1.112.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.

* **1.113.** Muroni.

* **1.114.** Fornaro, Timbro, De Lorenzo, Fassina, Pastorino.

* **1.115.** Federico, Deiana, Ciprini.

Al comma 2, lettera g), alinea, dopo le parole: stazioni appaltanti *inserire le seguenti*: di riservare il diritto di partecipazione agli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e.

** **1.116.** Pella, Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Valentini.

** **1.117.** Terzoni.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

* **1.118.** Fregolent.

* **1.119.** Gagliardi.

* **1.120.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Sozzani, Ferraioli, Valentini, Rospi.

* **1.121.** Rizzetto, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) promuovere l'occupazione del personale impiegato qualora il contratto collettivo applicato non preveda clausole sociali riferite al cambio di appalto.

1.122. Fregolent.

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: la stabilità occupazionale del personale impiegato *con le seguenti*: l'occupazione del personale impiegato, qualora il contratto collettivo applicato non preveda clausole sociali riferite al cambio appalto.

* **1.123.** Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Rospi.

* **1.124.** Rizzetto, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

* **1.125.** Alessandro Pagano, Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire le parole: , nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare *con le seguenti*: e di quelli, di natura specialistica o super specialistica, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività richieste nell'esecuzione dell'appalto;

** **1.126.** Gagliardi.

** **1.127.** Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Cattaneo, Valentini, Sozzani, Rospi.

Al comma 2, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le persone con altre forme di svantaggio.

* **1.128.** Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **1.129.** Vignaroli, Terzoni.

* **1.130.** Pella, Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Valentini.

Al comma 2, lettera g), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto e tenendo conto delle specificità di alcuni settori caratterizzati dalla prevalenza di prestazioni con caratteristiche esecutive.

1.131. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere la facoltà di riservare quote di affidamenti alla partecipazione dei soli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

1.132. Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) garantire una adeguata remunerazione a subappaltatori, cottimisti, fornitori con posa in opera e noleggiati a caldo, nonché tempi di pagamento in linea con le previsioni di legge.

* **1.133.** Rachele Silvestri, Butti, Foti.

* **1.134.** Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) previsione, nell'ambito delle procedure per l'acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, in conformità

con i principi di tutela della concorrenza, di criteri di valutazione che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del principio dell'impronta ecologica, nell'ambito delle procedure per l'acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali.

1.135. Maraia.

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti, nell'acquisto di prodotti, beni e servizi, di riservare una quota di almeno il 30 per cento alle produzioni italiane o commercializzate da società italiane.

1.136. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) garanzia dell'effettiva applicazione del principio dell'equo compenso per le attività professionali attraverso l'obbligo, a pena di nullità degli atti di gara, della stima dei compensi posti a base di gara secondo i parametri definiti con decreto ministeriale, nonché la previsione del divieto di prestazione gratuita delle predette attività;

* **1.137.** Fregolent.

* **1.138.** Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **1.139.** Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) garanzia dell'effettiva applicazione del principio dell'equo compenso per le attività professionali attraverso l'obbligo

della stima dei compensi posti a base di gara secondo parametri definiti con decreto ministeriale, nonché la previsione del divieto di prestazione gratuita delle stesse;

1.140. Timbro.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) garanzia, nel caso di forniture provenienti da Paesi terzi, e segnatamente extra UE, del rispetto di criteri minimi ambientali e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di garantire una leale concorrenza nei confronti dei produttori europei;

1.141. Zolezzi.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: stipula dei contratti aggiungere le seguenti: , anche attraverso contratti-tipo vincolanti predisposti dall'Anac,.

* **1.143.** Fregolent.

* **1.144.** Timbro.

* **1.145.** Gagliardi.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: stipula dei contratti, aggiungere le seguenti: , anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Anac,.

1.146. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: degli appalti aggiungere le seguenti: e realizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi.

1.147. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: dell'operatore economico, inserire le seguenti: con previsione di un termine entro cui le stazioni appaltanti e gli enti certificatori devono garantire l'interoperabilità delle piattaforme telematiche utilizzate e delle proprie banche dati con la BDNCP,

compresa l'interoperabilità con l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL, con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate e con il sistema SIOPE della Ragioneria Generale dello Stato.

1.148. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: dell'operatore economico aggiungere le seguenti: e del documento di Monitoraggio Congruità Occupazionale (MoCOA), rilasciato dall'INPS.

1.149. Mura, Viscomi, Pellicani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rotta, Morassut, Pezzopane, Buratti, Ciagà, Morgoni.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: soggetti partecipanti, inserire le seguenti: anche connessi al ricorso ai servizi di committenza telematici,.

1.150. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: soggetti partecipanti aggiungere le seguenti: e aggiudicatari dei contratti.

* **1.151.** Fregolent.

* **1.152.** Gagliardi.

* **1.153.** Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **1.154.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) previsione dell'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori per gli appalti di servizi, assicurando l'esclusione di importi esigui attraverso l'individuazione di una soglia minima, promuovendo l'esperienza del sistema di qualificazione SOA e i criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e

professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia;

**** 1.155.** Benvenuto.

**** 1.156.** Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) valorizzazione delle forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili attraverso la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ad esclusione di quelli relativi a personale e attrezzature, esclusivamente in capo a questi ultimi ed individuando criteri di attestazione, qualificazione, esecuzione specifici del rapporto tra il consorzio, le consorziate ed i loro eventuali subappaltatori;

* **1.157.** Muroli.

* **1.158.** Marco Di Maio, Fregolent.

* **1.159.** Timbro, Fassina.

* **1.160.** Buratti, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **1.161.** Deiana, Federico.

* **1.162.** Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa;

**** 1.163.** Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

**** 1.164.** Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Ferraioli, Rospi, Sozzani, Valentini.

**** 1.165.** Fregolent, Marco Di Maio.

**** 1.166.** Gagliardi.

**** 1.167.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

**** 1.168.** Deiana, Federico.

**** 1.169.** Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) ampliamento, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza, delle fattispecie di soccorso istruttorio;

1.170. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: individuando fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado;

* **1.171.** Marco Di Maio, Fregolent.

* **1.172.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **1.173.** Gagliardi.

* **1.174.** Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Rospi.

* **1.175.** Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **1.176.** Foti, Rachele Silvestri, Butti.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo un limite temporale massimo di rilevanza della fattispecie;

1.177. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o

al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;.

- * **1.178.** Fregolent.
- * **1.179.** Plangger, Gebhard, Emanuela Rosini, Schullian.
- * **1.180.** Rotta, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.
- * **1.181.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Sozzani, Ferraioli, Valentini, Rospi.
- * **1.182.** Rampelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) coordinamento con la disciplina sul titolare effettivo della persona giuridica, con particolare riferimento agli obblighi dichiarativi e di trasparenza che gli operatori economici devono assicurare, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di legalità, ai fini della partecipazione alle procedure di gara e della esecuzione dei contratti;.

- 1.183.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente:

m) revisione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di:

1) rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità;

2) garantire la tutela e la partecipazione informata delle popolazioni coinvolte, con particolare riguardo alla valuta-

zione dell'impatto ambientale e sanitario delle opere pubbliche;

3) garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitti d'interesse nel processo di dibattito pubblico, in particolare da parte delle aziende eventualmente incaricate di condurlo;

4) garantire un tempo adeguato per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione e di partecipazione, al fine di consentire la piena e consapevole informazione del pubblico interessato.

- 1.184.** Zolezzi.

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: localizzazione delle opere pubbliche inserire la seguente: , espropri.

- 1.185.** Rachele Silvestri, Foti, Butti.

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: al fine di inserire le seguenti: garantire l'autonomia dei coordinatori del dibattito pubblico, qualificare la Commissione nazionale per il dibattito pubblico come autorità indipendente,.

- 1.186.** Morassut, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: previsione con le seguenti: incentivo all'affidamento della progettazione esecutiva a soggetti qualificati esterni alle amministrazioni aggiudicatrici, prevedendo, qualora non ci sia la possibilità,.

- 1.187.** Rospi, Cortelazzo, Sozzani, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini.

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: incarichi di inserire le seguenti: responsabile del procedimento, direttore dei lavori, collaudatore e.

- 1.188.** Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) previsione di un'apposita disciplina per la qualificazione e l'affidamento a soggetti interni o, in caso di accertata carenza, esterni all'organico delle amministrazioni aggiudicatrici dei ruoli di alta professionalità del responsabile unico del procedimento, *bim manager, bim coordinator*, collaudatore tecnico amministrativo e statico.

1.189. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) previsione, al fine della tutela della qualità delle prestazioni e del principio dell'equo compenso, di opportuni meccanismi che limitino gli eccessivi ribassi presentati in gara e assicurino una scelta del contraente fondata su valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni e la reputazione del concorrente;.

* **1.190.** Fregolent.

* **1.191.** Gagliardi.

* **1.192.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **1.193.** Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione con le seguenti: la riduzione a due livelli di progettazione concernenti il progetto fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo da porre a base di gara, nonché.

1.194. Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Sozzani.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: l'eventuale riduzione con le seguenti: la riduzione.

1.195. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Rospi.

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: progettazione, inserire le seguenti: con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Conseguentemente, alla medesima lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'implementazione di strumenti elettronici di gestione e verifica dei dati relativi al processo di realizzazione dell'opera;

1.196. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: progettazione inserire le seguenti: e il conseguente adeguamento periodico dei compensi anche alla luce degli oneri connessi al processo di digitalizzazione e agli adempimenti amministrativi richiesti all'affidatario,.

* **1.197.** Fregolent.

* **1.198.** Gagliardi.

* **1.199.** Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: validazione dei progetti e con le seguenti: validazione e verifica dei progetti da eseguirsi da professionista abilitato e da figura terza rispetto al progettista esecutivo e in collaborazione con la Direzione Lavori, nonché.

1.200. Rospi, Cortelazzo, Sozzani, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: validazione dei progetti e, con le seguenti: validazione dei progetti da perseguire anche tramite la previsione all'interno del codice di una disciplina specifica dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, nonché.

1.201. Labriola, Cortelazzo, Casino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Rospi, Cattaneo.

Al comma 2, lettera o) dopo le parole: validazione dei progetti inserire le seguenti: fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1.202. Fregolent.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riportando ad almeno cinque le Sezioni anche al fine di velocizzare l'acquisizione dei pareri;

1.203. Gagliardi.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con le altre discipline suscettibili di intervenire negli iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture.

1.204. Traversi, Deiana, Federico.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) le stazioni appaltanti, sia pubbliche che private, nel rispetto della normativa nazionale ed europea e in particolare alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE e 2014/24/UE, del 26 febbraio 2014, anche tramite l'utilizzo dello strumento dei contratti riservati, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle diverse tipologie di contratti pubblici relativi alle attività di raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento devono obbligatoriamente riservare almeno il 50 per cento dei contratti alle imprese sociali della filiera della raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento, in modo da poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e al contempo prevenire gli impatti negativi

sulla salute dei cittadini. In caso contrario le stazioni appaltanti, sia pubbliche che private, devono specificare i motivi che possono essere oggetto di un ricorso speciale o di ricorsi stabiliti in materia di appalti pubblici;.

1.205. Muroni.

(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) previsione che la progettazione esecutiva posta a base di gara, debba essere redatta dalla stazione appaltante e non dall'impresa;.

1.206. Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Sozzani, Cattaneo.

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire la seguente:

p-bis) previsione dei casi di ricorso a servizi di supporto alle stazioni appaltanti per il conferimento di attività di *project management* di interventi particolarmente complessi e rilevanti dal punto di vista dimensionale;.

* **1.207.** Fregolent.

* **1.208.** Gagliardi.

* **1.209.** Patassini, Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **1.210.** Cattaneo, Cortelazzo, Casino, Sozzani, Labriola, Rospi, Ferraioli, Valentini.

* **1.211.** Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire la seguente:

p-bis) definizione delle condizioni per la partecipazione di enti di ricerca, università, fondazioni e onlus alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

** **1.212.** Fregolent.

**** 1.213.** Gagliardi.

**** 1.214.** Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patasini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: effettivamente eseguite con le seguenti: eseguite, anche in via indiretta,.

1.215. Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini, Cattaneo, Rospi, Sozzani.

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale con le seguenti: attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ed il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

1.216. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; esplicita previsione di un sistema di qualificazione rafforzato per lavorazioni specialistiche e super specialistiche;

*** 1.217.** Gagliardi.

*** 1.218.** Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini, Cattaneo, Rospi, Sozzani.

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

q-bis) prevedere la facoltà per gli enti appaltatori di servizi pubblici, mediante gara ad evidenza pubblica e/o ad affidamento diretto, di avvalersi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di certificare le capacità professionali e tecniche e la solidità finanziaria degli operatori, subappaltatori e subcontraenti, nonché garantire

il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti pubblici;

**** 1.219.** Fregolent, Cortelazzo.

**** 1.220.** Timbro.

**** 1.221.** D'Ettore, Gagliardi.

**** 1.222.** Mantovani.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) superamento del principio di rotazione negli affidamenti, nell'ambito dei servizi sociali e in altri ambiti, dove l'interruzione della continuità determina il pregiudizio di interessi pubblici e di interessi assistenziali degli utenti;

1.223. Lepri.

Al comma 2, lettera r), dopo le parole: del costo aggiungere le seguenti: con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura, nonché dei servizi ad elevata intensità di manodopera e.

*** 1.224.** Fregolent.

*** 1.225.** Gagliardi.

*** 1.226.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

*** 1.227.** Cattaneo, Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.

*** 1.228.** Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) semplificazione della progettazione in materia di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole e ospedali, prevedendo il ricorso al criterio del prezzo più basso per gli affidamenti, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea;

1.229. Prisco.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) razionalizzazione dei criteri di valutazione dell'anomalia dell'offerta;

1.230. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospì.

Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione della disciplina.

1.231. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: servizi sociali *inserire le seguenti:* tenendo conto della legislazione statale e regionale di settore e delle forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 117 del 2017.

* **1.232.** Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **1.233.** Pella, Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Sozzani, Rospì, Ferraioli, Valentini.

* **1.234.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **1.235.** Terzoni.

Al comma 2, lettera t), dopo la parola: prevedendo *inserire le seguenti:* una disciplina speciale in materia di revisione prezzi che, nei limiti delle risorse disponibili per l'intervento, stabilisca il riconoscimento degli incrementi derivanti dall'eventuale rinnovo del CCNL di categoria applicabile, nonché.

1.236. Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospì.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e sco-

lastica che l'elemento del costo possa assumere la forma di un prezzo non soggetto a ribasso per la parte proporzionale ai costi non comprimibili del servizio relativi al costo del lavoro e alle materie prime alimentari ovvero venga valutato con formule proporzionali al prezzo in valore assoluto e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano esclusivamente sulla base di criteri qualitativi che comprendano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti;

3) verifica dell'affidabilità socioeconomica delle imprese in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e affidabilità consolidata;

4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti alla produzione e somministrazione del servizio di ristorazione.

* **1.237.** Fregolent.

* **1.238.** Gagliardi.

* **1.239.** Pellicani, Rotta, Incerti, Cenni, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

* **1.240.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **1.241.** Maraia.

* **1.242.** Foti, Rachele Silvestri, Butti.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: corredato da una attribuzione del punteggio che valorizzi gli elementi qualitativi in misura maggiore ri-

spetto agli elementi economici dell'offerta medesima;

1.243. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando altresì il criterio del prezzo o costo fisso;

* **1.244.** Muroni.

* **1.245.** Marco Di Maio, Fregolent.

* **1.246.** Timbro, Fassina.

* **1.247.** Buratti, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **1.248.** Deiana, Federico.

* **1.249.** Foti, Rachele Silvestri, Butti.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) valorizzazione nei contratti relativi all'affidamento di servizi sociali, educativi e culturali degli elementi qualitativi dell'offerta, fissando un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;

1.250. Bellucci, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: principi di trasparenza aggiungere le seguenti: , di rotazione.

1.251. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

Al comma 2, dopo la lettera u), inserire la seguente:

u-bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in

sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi e il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti;

1.252. Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, lettera v), dopo le parole: previsione di contratti-tipo inserire le seguenti: predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in collaborazione con le amministrazioni competenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera v), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: possibilità, per il partenariato pubblico-privato, di fare ricorso a enti pubblici qualificati ovvero a servizi di committenza ausiliaria delle centrali di committenza qualificate. Nella predisposizione degli atti tipo e degli altri atti necessari ai fini dell'implementazione delle finalità necessarie di cui al periodo precedente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita le proprie competenze regolatorie e di vigilanza;

1.253. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera v), dopo le parole: previsione di contratti-tipo, inserire le seguenti: anche tra appaltatore e subappaltatore.

* **1.254.** Rachele Silvestri, Foti, Butti.

* **1.255.** Gagliardi.

* **1.256.** Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospì.

Al comma 2, lettera v), dopo le parole: previsione di contratti-tipo aggiungere le seguenti: e di bandi tipo.

1.257. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, dopo la lettera v), inserire le seguenti:

v-bis) introduzione di un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;

v-ter) introduzione, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, di un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;.

* **1.258.** Gagliardi.

* **1.259.** Buratti.

* **1.260.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **1.261.** Pentangelo, Cortelazzo.

* **1.262.** Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

aa-bis) adozione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di opportune modifiche normative volte a prevedere che le regioni e le province delegate trasmettano al Ministero della transizione ecologica i dati e gli aggiornamenti concernenti l'effettivo versamento della cauzione mediante fideiussione assicurativa a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino riguardanti impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di rafforzare e rendere maggiormente cogente l'attuazione della lettera j), punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010;.

1.263. Maraia.

Al comma 2, lettera bb), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo l'esclusione delle opere pubbliche e di interesse pubblico generale realizzate ad esclusiva cura e spese di soggetti privati per le quali non è previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione o da altri oneri o contributi

dovuti alle Pubbliche Amministrazioni, anche in presenza di altre e differenti opere ammesse invece allo scomputo nell'ambito dei medesimi piani e programmi urbanistici.

* **1.264.** Moretto, Fregolent.

* **1.265.** Gagliardi.

* **1.266.** Fragomeli.

* **1.267.** Cattaneo, Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini, Rospì, Sozzani.

* **1.268.** Osnato, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:

bb-bis) considerazione, in accordo con la giurisprudenza costituzionale, degli istituti previsti dal Titolo VII del decreto legislativo n. 117 del 2017, come fattispecie estranea al codice dei contratti pubblici.

1.269. Lepri.

Al comma 2, lettera cc), sostituire le parole: in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere *con le seguenti:* eccezionali in cui è consentito alle stazioni appaltanti il ricorso.

1.270. Traversi.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in particolare per le opere in linea, quali strade, ferrovie, acquedotti, sottoservizi in genere e opere edilizie complesse.

1.271. Gagliardi.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la centralità del progetto e la qualità dell'opera realizzata, limitandone il ricorso ai soli casi in cui può essere utile l'apporto dell'impresa nella fase progettuale, in particolare nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto del-

l'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori;

1.272. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Delrio.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ragione della natura dell'intervento da realizzare e dell'effettiva necessità di coinvolgimento dell'impresa di costruzioni nella fase progettuale, assicurando la necessaria qualificazione per la redazione dei progetti e il pagamento diretto del progettista individuato o associato.

* **1.273.** Gagliardi.

* **1.274.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Delrio.

* **1.275.** Fregolent.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo in tal caso nella valutazione del progetto un peso di non 50 per cento per le migliorie tecniche e per la qualità architettonica, oltre a considerare nella valutazione anche i requisiti qualitativi e la solidità dell'impresa.

1.276. Rospi, Cortelazzo, Sozzani, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in particolare nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto del contratto sia prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

1.277. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che l'appalto integrato consideri non solo l'of-

ferta economica ma anche i requisiti e gli aspetti qualitativi che l'impresa può offrire.

1.278. Labriola, Cortelazzo, Casino, Cattaneo, Ferraioli, Valentini, Rospi, Sozzani.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la necessaria qualificazione per la redazione dei progetti e il pagamento diretto del progettista individuato o associato.

1.279. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera dd), sopprimere le parole: divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento *in house*, e.

* **1.280.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **1.281.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.

Al comma 2, lettera ee), sopprimere il secondo periodo.

** **1.282.** Timbro, Fornaro, De Lorenzo, Fassina.

** **1.283.** Pellicani, Viscomi, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Laccarra, Lepri.

** **1.284.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Sozzani.

Al comma 2, lettera ee), sopprimere le parole da: disciplina delle concessioni in essere *fino alla fine della lettera.*

* **1.285.** Muroi.

* **1.286.** Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

* **1.287.** Fregolent.

Al comma 2, alla lettera ee), dopo le parole: dell'Unione europea, *inserire le seguenti:* ad eccezione delle concessioni di servizi di interesse economico generale,

- ** **1.288.** Fregolent.
- ** **1.289.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.
- ** **1.290.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patasini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera ee), sopprimere le parole: servizi e forniture.

- * **1.291.** Fregolent.
- * **1.292.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Sozzani.

Al comma 2, lettera ee), sostituire le parole: la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato *con le seguenti:* la salvaguardia delle attività svolte direttamente dal concessionario con propri mezzi o proprio personale.

- ** **1.293.** Fregolent.
- ** **1.294.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.
- ** **1.295.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patasini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in fine, il seguente periodo: previsione in ogni caso, per i titolari di concessioni autostradali in essere alla data di entrata della presente legge, in considerazione del calo di traffico registrato sulle autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni ed al fine di contenere i conseguenti effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, della proroga di almeno due anni la durata delle

concessioni relative ai servizi di parcheggio a pagamento.

1.296. Sani.

Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso, per i titolari di concessioni autostradali in essere alla data di entrata della presente legge e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, continua ad applicarsi l'obbligo di affidare a terzi una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, mediante procedura ad evidenza pubblica;

- * **1.297.** Marco Di Maio, Fregolent.
- * **1.298.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
- * **1.299.** Gagliardi.
- * **1.300.** Terzoni.
- * **1.301.** Foti, Butti, Rachele Silvestri.

(Inammissibile)

Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'esclusione da tale obbligo delle attività svolte direttamente dal concessionario con propri mezzi o proprio personale.

- ** **1.302.** Timbro, Fornaro, De Lorenzo.
- ** **1.303.** Pellicani, Viscomi, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Laccarra, Lepri.

Al comma 2, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

ee-bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere

all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione;

- * **1.304.** Marco Di Maio, Fregolent.
- * **1.305.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
- * **1.306.** Gagliardi.
- * **1.307.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Sozzani, Ferraioli, Valentini, Rospì.
- * **1.308.** Terzoni.
- * **1.309.** Foti, Rachele Silvestri, Butti.
- * **1.310.** Pezzopane, Rotta, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni.
- * **1.311.** Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

ee-bis) previsione della facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, dei contratti affidati con la formula della finanza di progetto, delle altre forme di partenariato pubblico-privato o mediante affidamento *in house*;

- 1.312.** Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera ff), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riconoscendo premi connessi all'esecuzione anticipata dei lavori, determinati in base agli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e nei limiti delle risorse disponibili, valorizzando la digitalizzazione delle informazioni e l'utilizzo della Banca Dati dei Contratti Pub-

blici nella predisposizione dei predetti meccanismi sanzionatori e premiali.

- 1.313.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera gg), dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: e accelerazione.

- 1.314.** Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Al comma 2, lettera gg), aggiungere, in fine, il seguente periodo: rafforzamento del meccanismo del pagamento diretto a subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi, fornitori di beni e lavori, fornitori con posa in opera, noleggianti a caldo, mandanti di raggruppamenti temporanei, subappaltatori dei soci di consorzi;

- * **1.315.** Rachele Silvestri, Butti, Foti.

- * **1.316.** Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

gg-bis) introduzione di meccanismi che consentano alle stazioni appaltanti quali enti territoriali e Consip, già all'esito delle procedure per l'aggiudicazione delle forniture dei mezzi destinati al rinnovo del trasporto pubblico locale, di corrispondere alle aziende aggiudicatrici un contributo a titolo di acconto pari ad una quota del costo totale da sostenere per l'acquisto dei mezzi medesimi;

- 1.317.** Maraia.

Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , confermando gli istituti dell'Accordo bonario, del Collegio Consultivo Tecnico e dell'Arbitrato rituale amministrato, fissando per legge i requisiti di nomina, indipendenza e qualificazione necessari per i presidenti e per i componenti.

- 1.318.** Gagliardi.

Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo, prima dell'avvio dell'esecuzione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie insorte in fase di esecuzione del contratto, incluse quelle suscettibili di determinare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi.

* **1.319.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Rospi.

* **1.320.** Deiana, Federico, Terzoni.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) razionalizzazione della disciplina relativa alla tenuta del casellario tenuto dall'Autorità nazionale Anticorruzione e all'aggiornamento dei criteri di iscrizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità delle sanzioni;

1.321. Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) previsione di uno o più fondi di rotazione per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici a cui possono attingere le stazioni appaltate per la progettazione di interventi ritenuti strategici.

1.322. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) obbligo di scorporare le lavorazioni super-specialistiche che superano il 10 per cento del valore complessivo dell'opera ed i lavori afferenti ai beni culturali

OS 2-A, OS 2-B, OS 24-B e OS 25 a prescindere dall'incidenza percentuale.

1.323. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) revisione della normativa in tema di limiti al subappalto e definizione di un regime differenziato per il subappalto sotto soglia comunitaria e per le lavorazioni super specialistiche;

1.324. Labriola, Cortelazzo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi, Cattaneo.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) revisione della normativa in tema di limiti al subappalto;

1.142. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) definizione di un regime differenziato per il subappalto sotto soglia comunitaria e per le lavorazioni super specialistiche;

1.325. Gagliardi.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) previsione, in caso di lavori sopra determinate soglie di importo, che il direttore dei lavori sia figura terza rispetto al progettista esecutivo;

1.326. Rospi, Cortelazzo, Sozzani, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) introdurre il divieto per i subappaltatori di ricorrere ad altri subappaltatori;

1.327. Ruffino, Angiola, Napoli, Pedrazzini, Trizzino.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri competenti aggiungere le seguenti: e sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, settimo periodo, dopo le parole: il Consiglio di Stato aggiungere le seguenti: , sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

1.328. Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sugli schemi di decreto legislativo aggiungere le seguenti: , dopo ampia consultazione pubblica dei rappresentanti degli operatori economici e delle stazioni appaltanti,.

* **1.329.** Fregolent.

* **1.330.** Gagliardi.

* **1.331.** Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 4, sopprimere il settimo e ottavo periodo.

1.332. Federico.

Al comma 4, settimo periodo, dopo le parole: Avvocatura generale dello Stato inserire le seguenti: e dei componenti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1.333. Gagliardi.

Al comma 4, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: È garantita la consultazione degli stakeholders durante l'intera procedura di elaborazione dei decreti di cui al comma 1.

1.334. Gagliardi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione in materia di contratti pubblici)

1. Al fine di stabilire modalità speciali di reclutamento del Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti con le nuove funzioni istituzionali assegnategli nella gestione del procedimento amministrativo, il presente articolo stabilisce in attuazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, un accesso straordinario al ruolo, mediante una specifica procedura da applicare in via preferenziale basata sui principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. Ciascuna amministrazione, in fase di approvazione del bilancio, procede alla quantificazione del numero di RUP necessari nell'anno solare e nel biennio successivo e per quali specifici progetti devono essere individuati. Procede alla pubblicazione sul sito dell'Ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di un avviso di selezione pubblica, ai fini della predisposizione di una graduatoria di soggetti aventi la professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP e le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale richieste, coerentemente con i progetti individuati, per lo svolgimento del ruolo di responsabile unico e dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La graduatoria è pubblicata entro il 31 gennaio di ciascun anno e può essere utilizzata per le assunzioni straordinarie di RUP a tempo determinato nel corso dell'intero anno solare e fino all'approvazione della nuova graduatoria.

3. La selezione e il conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei avviene per titoli e colloquio. L'Ufficio competente provvede all'analisi dei *Curricula Vitae* pervenuti a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione e ad un col-

loquio conoscitivo, al fine di individuare quelli maggiormente rispondenti alle competenze e ai requisiti richiesti per ricoprire la posizione di RUP.

4. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile unico del procedimento è individuato tra i soggetti ricompresi nella graduatoria annuale, di volta in volta, in base ad un progetto di procedura presentato da ciascun soggetto ritenuto idoneo.

Art. 1-ter.

(Semplificazioni per l'affidamento delle opere pubbliche)

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, prima del formale conferimento dell'incarico di responsabile unico del procedimento, l'amministrazione richiede ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 8-bis, la presentazione di un progetto di procedura. In tale richiesta è contenuto lo specifico contributo richiesto al RUP, rispetto alla verifica e alla esatta descrizione della fattibilità del progetto, nonché delle eventuali alternative progettuali e dei capitolati prestazionali, o dei documenti analoghi per servizi e/o forniture.

2. I contenuti del progetto di procedura richiesto variano in relazione alla complessità del progetto e può essere costituito da un unico documento dettagliato o da un documento sintetico che integra i piani complementari specifici. Il piano di procedura documenta come il progetto sarà gestito, controllato e portato a compimento, individuando, quindi ruoli, responsabilità e procedure per la gestione dei rischi, degli aspetti maggiormente problematici, delle modifiche e delle varianti, dei tempi, dei costi, della qualità e delle comunicazioni di progetto.

3. Con il progetto di procedura il candidato all'incarico di RUP presenta l'esatta procedura che si impegna ad osservare, con esplicito riferimento agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddi-

sfare, ai limiti finanziari da rispettare, ai possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del successivo progetto. Predisporre, infine un cronoprogramma dettagliato con precisa scansione della tempistica.

4. Nel progetto di procedura ciascun soggetto candidato all'incarico di RUP indica:

a) il quadro delle esigenze espresse dall'amministrazione con riferimento al progetto che, in fase antecedente alla programmazione dell'intervento, individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare, gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

b) il piano delle risorse necessarie al progetto o il piano dei costi;

c) il programma dei tempi secondo cui sarà realizzato il progetto;

d) il piano della qualità che stabilisce i requisiti di qualità nello sviluppo del progetto e i modi per monitorarla e verificarla;

e) il piano degli approvvigionamenti necessari, che contiene elementi su tutto ciò che deve essere acquistato per la realizzazione del progetto;

f) il piano della comunicazione, che specifica elementi utili a gestire la comunicazione all'interno e all'esterno del progetto;

g) l'insieme delle esperienze apprese da analoghi precedenti progetti realizzati, che evidenzino i fattori positivi e negativi e rappresentino parte rilevante della base di conoscenza sulla quale è formato il progetto di procedura;

h) la valutazione costi-benefici;

i) le modalità procedurali delle eventuali modifiche e varianti da approvare nel corso dello sviluppo del progetto;

j) se il progetto si estende per un lungo periodo di tempo, le stime relative all'evoluzione del costo del denaro nel tempo.

1.01. D'Alessandro, Fregolent.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione in materia di contratti pubblici)

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti indisponibilità finanziarie annuali, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorso i termini stabiliti, in caso di inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa.

* **1.02.** Lacarra.

* **1.03.** D'Alessandro, Fregolent.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Negli enti locali dissestati di cui agli articoli 244 e seguenti e negli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), anche su richiesta del Prefetto o dei consigli comunali e provinciali, può nominare, fino alla cessazione del dissesto o delle attività della commissione straordinaria, un *advisor*, al fine di verificare che la formazione dei bilanci dell'ente da parte degli organi competenti, avvenga garantendo il superamento del criterio della spesa storica, dando applicazione piena e completa, ai principi generali contenuti nella Parte II, Titoli I e II del presente decreto e nell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2-ter. L'*advisor* assicura che la formazione di tutti i bilanci e documenti contabili di cui al presente decreto da parte dei competenti organi dell'ente, inclusi quelli straordinari, tenda al risanamento della situazione economica e finanziaria, al miglioramento dei servizi pubblici essenziali erogati alla collettività, alla piena legittimità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche attraverso l'esposizione contabile separata dei costi e ricavi dei servizi pubblici dallo stesso erogati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed elabora, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, un documento di sintesi delle attività volte all'applicazione dei corretti principi di bilancio, trasmesso, in uno ai documenti di bilancio, ai consigli comunali e provinciali ed altresì al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e Ministero dell'interno. Tale documento è trasmesso comunque anche per il caso di mancata formazione o approvazione dei

bilanci dell'ente da parte degli organi competenti.

2-quater. L'*advisor* è individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso esterno agli incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 6, capoverso 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-quinquies. All'*advisor* è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuale massimo pari al trattamento economico fisso, maggiorato della retribuzione di posizione del personale dirigenziale dell'area funzioni locali di cui alla vigente

contrattazione collettiva nazionale, posto a carico del bilancio dell'ente. Alla relativa copertura si provvede con l'incremento, iscritto nel primo bilancio, delle attività di riscossione dei trasferimenti europei, statali e regionali certi ed esigibili e delle imposte, tasse e tributi propri dell'ente, compresi quelli derivanti dai proventi di sanzioni amministrative, in misura non inferiore al costo complessivo. ».

1.04. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.

1.3. (Nuova formulazione) Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riferimento alle inserire la seguente: micro,.

1.8. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: specificità dei contratti aggiungere le seguenti: nei settori speciali e.

* **1.9.** Fregolent.

* **1.10.** Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.

* **1.11.** Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Alla lettera e), dopo le parole: innovazione e ricerca inserire le seguenti: e innovazione sociale.

Conseguentemente:

1) *alla lettera g), premettere le parole: previsione della facoltà per le stazioni ap-*

paltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

2) *alla lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o svantaggiate;*

3) *alla lettera t), dopo le parole: nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera aggiungere le seguenti: per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,.*

** **1.12.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.

** **1.13.** (Nuova formulazione) Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

** **1.14.** (Nuova formulazione) Ruffino, Angiola, Napoli, Pedrazzini, Trizzino.

** **1.15.** (Nuova formulazione) Gagliardi.

* **1.65.** (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.

* **1.66.** (Nuova formulazione) Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **1.67.** (Nuova formulazione) Pella, Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Valentini.

* **1.68.** (Nuova formulazione) Terzoni.

** **1.116.** (Nuova formulazione) Pella, Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Valentini.

- ** 1.117.** *(Nuova formulazione)* Terzoni.
- * 1.128.** *(Nuova formulazione)* Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
- * 1.129.** *(Nuova formulazione)* Vignaroli, Terzoni.
- * 1.130.** *(Nuova formulazione)* Pella, Cortelazzo, Labriola, Casino, Cattaneo, Sozzani, Rospi, Ferraioli, Valentini.
- 1.132.** *(Nuova formulazione)* Lepri, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: piccole imprese aggiungere le seguenti: di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici.

- 1.46.** *(Nuova formulazione)* Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: qualitativi o quantitativi, inserire le seguenti: con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione.

- 1.47.** *(Nuova formulazione)* Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di concorrenzialità, aggiungere le seguenti: di rotazione,

- 1.56.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: formulazione dell'offerta inserire le seguenti: , compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle pre-

stazioni da eseguire anche in maniera prevalente.

- ** 1.79.** *(Nuova formulazione)* Muronì.
- ** 1.80.** *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Fregolent.
- ** 1.81.** *(Nuova formulazione)* Timbro, Fassina.
- ** 1.82.** *(Nuova formulazione)* Deiana, Federico, Terzoni.
- ** 1.83.** *(Nuova formulazione)* Buratti, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
- ** 1.84.** *(Nuova formulazione)* Foti, Butti, Rachele Silvestri.
- * 1.85.** *(Nuova formulazione)* Fregolent.
- * 1.86.** *(Nuova formulazione)* Gagliardi.
- * 1.87.** *(Nuova formulazione)* Pezzopane, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
- * 1.88.** *(Nuova formulazione)* Labriola, Cortelazzo, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Sozzani, Valentini, Rospi.
- * 1.89.** *(Nuova formulazione)* Butti, Rizzetto, Foti, Rampelli, Rachele Silvestri.
- * 1.90.** *(Nuova formulazione)* Alessandro Pagano, Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera g), alinea, sopprimere le parole: della facoltà ovvero;.

Conseguentemente, alla medesima lettera g):

1) *all'alinea, sostituire le parole: possono essere indicati, come requisiti necessari o premiali, con le seguenti: « sono indicati, come requisiti necessari »;*

2) *al numero 1), sostituire la parola: promuovere con la seguente: garantire;*

- 1.110.** *(Nuova formulazione)* Mura, Seracchiani, Viscomi, Pellicani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rotta, Morassut, Pezzopane, Buratti, Ciagà,

Morgoni, De Luca, Delrio, De Micheli, Morani, Giorgis.

- 1.111.** (Nuova formulazione) Varchi, Foti, Butti, Rachele Silvestri.
- * **1.112.** (Nuova formulazione) Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.
- * **1.113.** (Nuova formulazione) Muroi.
- * **1.114.** (Nuova formulazione) Fornaro, Timbro, De Lorenzo, Fassina, Pastorino.
- * **1.115.** (Nuova formulazione) Federico, Diana, Ciprini.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

- * **1.137.** (Nuova formulazione) Fregolent.
- * **1.138.** (Nuova formulazione) Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **1.139.** (Nuova formulazione) Gagliardi.
- 1.140.** (Nuova formulazione) Timbro.

Al comma 2, lettera h), in fine, aggiungere le parole: previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;

- 1.141.** (Nuova formulazione) Zolezzi.

Al comma 2, alla lettera i), dopo le parole: « stipula dei contratti » aggiungere le seguenti: « , anche attraverso contratti – tipo predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, relativamente ai con-

tratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, ».

- * **1.143.** (Nuova formulazione) Fregolent.
- * **1.144.** (Nuova formulazione) Timbro.
- * **1.145.** (Nuova formulazione) Gagliardi.
- 1.146.** (Nuova formulazione) Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione con le seguenti: dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione

- 1.194.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini, Rospi, Sozzani.
- 1.195.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Labriola, Cattaneo, Casino, Ferraioli, Valentini, Sozzani, Rospi.

Al comma 2, lettera v), dopo le parole: previsione di contratti-tipo aggiungere le seguenti: e di bandi tipo.

- 1.257.** Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta.

- * **1.273.** (Nuova formulazione) Gagliardi.
- * **1.274.** (Nuova formulazione) Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Delrio.

* **1.275.** *(Nuova formulazione)* Fregolent.

1.279. *(Nuova formulazione)* Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 2, lettera gg), dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: e accelerazione.

1.314. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Trenitalia Spa, ing. Luigi Corradi, sul grave episodio riguardante un gruppo di persone con disabilità verificatosi sul treno regionale Albenga-Milano lo scorso 18 aprile	96
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Sull'ordine dei lavori	99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-07767 Bruno Bossio: Sviluppo delle tecnologie a idrogeno nel quadro delle strategie del Governo volte alla decarbonizzazione del settore dei trasporti leggeri e pesanti	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	103
5-07660 Barbuto: Installazione del servizio Wi-Fi sui treni Frecciargento e Frecciarossa in servizio sulle tratte Salerno-Reggio Calabria e Caserta-Lecce	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	105
5-07969 Giacometto: Appello avverso la sentenza del TAR del Lazio sui soggetti abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento della patente di guida	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	106
AVVERTENZA	102

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 maggio 2022.

Audizione dell'amministratore delegato di Trenitalia Spa, ing. Luigi Corradi, sul grave episodio riguardante un gruppo di persone con disabilità verificatosi sul treno regionale Albenga-Milano lo scorso 18 aprile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, in sostituzione del relatore Nobili impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3423, di iniziativa governativa, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (cosiddetto "Trattato del Quirinale").

La sottoscrizione del Trattato, avvenuta a Roma il 26 novembre scorso, si pone saldamente nella cornice di un rilancio del processo d'integrazione europea con l'affermazione di una dimensione franco-italiana accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco (emblemizzato dal Trattato dell'Eliseo del 1963, siglato dal generale de Gaulle e dal cancelliere Adenauer), quali fulcri della stabilità e del rilancio del disegno comunitario.

La cooperazione franco-tedesca risultava nel mondo successivo alla seconda guerra mondiale un'assoluta necessità per la sicurezza dell'Europa e la credibilità dell'Alleanza atlantica ed implicava il superamento del plurisecolare contrasto tra la Francia e la Germania. All'atto della creazione delle Comunità europee, nel 1957, le relazioni tra Roma e Parigi, invece, non sembrava potessero rivestire un'importanza paragonabile a quello tra Parigi e Berlino, fatta salva la rilevanza del nostro Paese dal punto di vista geostrategico, economico e demografico. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha invece profondamente modificato l'equilibrio dei rapporti tra i principali Stati membri, rilanciando il ruolo di fulcro della Francia, Paese storicamente legato ai valori giuridico-politici della tradizione liberaldemocratica, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dotato di un'autonoma forza di dissuasione nucleare.

Il rilancio della dimensione franco-italiana come cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione Europea ha così acquisito nuovo *appeal*, mentre Parigi mirava

a consolidare ulteriormente l'asse con la Germania con un nuovo trattato, sottoscritto ad Aquisgrana il 22 gennaio 2019 dal presidente Macron e dalla cancelliera Merkel, che introduce una clausola di reciproca assistenza armata in caso di aggressione, similmente a quella delineata all'interno dell'Alleanza atlantica, ed al quale si aggiungono convenzioni sia ancora in ambito militare sia di sicurezza interna.

Il Trattato di Aquisgrana ha sicuramente costituito un riferimento importante per la redazione del Trattato del Quirinale, pur con tutte le ovvie differenze rispetto ad un sistema franco-tedesco costituitosi a partire dal 1963. Vi sono comunque alcuni elementi qualificanti dell'accordo italo-francese, a partire dallo spazio riservato alle questioni agricole ed agroalimentari, con un'attenzione specifica alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

Indubbiamente la tendenza verso la stipula del Trattato del Quirinale è stata favorita dall'emergere recente di convergenze un tempo non prevedibili, come ad esempio sulle scelte politiche da operare per la stabilizzazione della Libia, sull'accettazione delle richieste italiane di consegna degli ex terroristi riparati in Francia grazie alla dottrina Mitterrand, e soprattutto sulla forte iniziativa per l'emissione di debito europeo onde reperire almeno parte dei fondi per i piani nazionali di rilancio dopo la pandemia da COVID-19. In questo contesto si colloca la conclusione, il 29 novembre scorso, del Protocollo di cooperazione parlamentare, sottoscritto a Parigi dai Presidenti della Camera dei deputati, Roberto Fico, e dell'*Assemblée Nationale*, Richard Ferrand.

Il Trattato consta di un preambolo e 12 articoli.

Ritiene utile sottolineare come la portata degli enunciati dei 12 articoli sia assai ampia, come normalmente si riscontra negli accordi quadro: l'estensione concreta della cooperazione che con il Trattato si vuole rafforzare dipenderà dai singoli progetti e momenti di collaborazione.

Riassume dunque brevemente quanto di competenza della Commissione.

L'articolo 5 riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale. Il comma 3, in particolare, statuisce che le Parti riconoscono l'importanza della loro cooperazione al fine di rafforzare la sovranità e la transizione digitale europea. Esse si impegnano ad approfondire la loro cooperazione in settori strategici per il raggiungimento di tale obiettivo, quali le nuove tecnologie, la cybersicurezza, il *cloud*, l'intelligenza artificiale, la condivisione dei dati, la connettività, il 5G-6G, la digitalizzazione dei pagamenti e la quantistica. Esse si impegnano a lavorare per una migliore regolamentazione a livello europeo e per una *governance* internazionale del settore digitale e dello spazio cibernetico.

L'articolo 6 riguarda lo sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo. In particolare, il comma 5 dispone che, nel riconoscere il ruolo significativo della mobilità e delle infrastrutture nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) del *Green Deal* europeo e del contrasto dei cambiamenti climatici, le Parti cooperano a livello bilaterale e nell'ambito dell'Unione Europea per ridurre le emissioni prodotte dai trasporti e per sviluppare modelli di mobilità e di infrastrutture puliti e sostenibili a sostegno di una transizione ambiziosa, solidale e giusta. A tal fine, un Dialogo strategico sui trasporti a livello di ministri competenti per le infrastrutture e la mobilità sostenibile si tiene alternativamente in Italia e in Francia.

L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera, anche con riferimento ai trasporti. Il comma 4, in particolare, statuisce che le Parti si adoperano per lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti transfrontaliera ferroviaria, stradale e marittima. Esse riconoscono l'interesse strategico dello sviluppo coordinato e sostenibile della mobilità ferroviaria transalpina. In questo spirito, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale assicurato dalle competenti Conferenze intergovernative settoriali.

Il comma 7 dispone poi che un Comitato di cooperazione frontaliere, presieduto dai ministri competenti delle Parti, riunisce rappresentanti delle autorità locali, delle

collettività frontaliere e degli organismi di cooperazione frontaliere, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta l'anno, può proporre dei progetti di cooperazione frontaliere in tutti gli ambiti delle politiche pubbliche, suggerendo soluzioni per la loro realizzazione, ivi incluse, a seconda dei casi, delle soluzioni convenzionali, legislative o regolamentari. Senza pregiudizio per le competenze delle autorità nazionali preposte alla gestione delle crisi, il Comitato può riunirsi, a richiesta di una delle Parti, anche nel caso di una crisi suscettibile di incidere sui due lati del confine, al fine di consultarsi, nel formato appropriato, sulle misure più adeguate.

L'articolo 11, infine, che delinea il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese, istituisce al comma 2 un programma di lavoro indicativo, presente come allegato al Trattato. Esso permette, quale mezzo della cooperazione italo-francese, di precisare gli obiettivi delle forme di cooperazione bilaterale previste dal Trattato stesso; il programma è oggetto di un esame periodico e, ove necessario, è adattato senza ritardo agli obiettivi fissati di comune accordo. Segnala come di interesse della Commissione i punti seguenti.

Il punto 5.4, *Accelerare la transizione digitale e operare per la sovranità digitale europea*, prevede di: coordinare gli investimenti nelle infrastrutture tecnologiche e digitali chiave per l'autonomia europea, in linea con le priorità identificate nel Trattato; promuovere un dialogo regolare tra funzionari per aggiornarsi e coordinarsi sui temi legislativi europei in materia digitale, anche con riferimento al settore dei pagamenti, e sugli aspetti internazionali della *governance* del digitale e dello spazio cibernetico.

Il punto 6.8, *Sostenere una mobilità sostenibile all'interno dell'Unione Europea*, prevede di: creare il « gruppo di lavoro tecnico sulle questioni UE relative alle mobilità e infrastrutture sostenibili », che includa un rappresentante dei rispettivi Ministeri degli affari esteri, al fine di identificare delle sinergie sui principali temi di interesse bilaterale e europeo, nel quadro del *Green*

Deal europeo, e in coordinamento con la declinazione dei rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza nei settori di riferimento e con i lavori del Dialogo strategico sui trasporti; cooperare per lo sviluppo e l'aggiornamento delle reti TEN-T e il rafforzamento dei finanziamenti europei sull'intermodalità, nonché sulle iniziative transfrontaliere congiunte nell'ambito della mobilità militare; sostenere il trasporto ferroviario di merci al fine di promuovere il trasferimento modale verso forme sostenibili e meno inquinanti di trasporto, in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo; prevedere misure tese ad accelerare la transizione ecologica del trasporto terrestre, aereo e marittimo, anche attraverso meccanismi europei quali l'ETS e internazionali quali quelli definiti dall'ICAO e dall'IMO; sostenere attraverso strumenti dedicati la funzionalità e la ripresa dei settori dei trasporti e della logistica alla luce del ruolo essenziale degli stessi nel contesto della crisi sanitaria per assicurare la resilienza del sistema economico europeo e internazionale; agire congiuntamente contro il *dumping* sociale e per il miglioramento delle condizioni lavorative del settore, in particolare aereo e marittimo, per accrescerne l'attrattiva professionale, rafforzare la sicurezza e promuovere un'Europa più sociale; sostenere l'attuazione a livello europeo delle previsioni del pacchetto mobilità sull'autotrasporto adottato dall'Unione Europea.

Il punto 10.2, *Migliorare i collegamenti transfrontalieri*, prevede di: proseguire il coordinamento sul completamento dell'opera Torino-Lione con l'obiettivo di raggiungere la piena operatività del tunnel e delle sue tratte di accesso e nella gestione del tunnel del Fréjus e del Monte Bianco; procedere alla revisione della Convenzione di Lucca, al più tardi nel 2022, con l'obiettivo di migliorare la *governance* del tunnel del Monte Bianco; rafforzare i servizi ferroviari regionali a carattere transfrontaliero, in particolare quelli che servono le aree in cui il treno ha un vantaggio competitivo in termini di tempi e costi con una spiccata sostenibilità ambientale rispetto alla modalità stradale; facilitare l'organiz-

zazione dei servizi transfrontalieri di trasporto merci e persone verso le zone toccate dalla tempesta Alex-Brigitte e far uscire dall'isolamento la val Roia; approvare la nuova Convenzione intergovernativa che inquadri le modalità di manutenzione corrente e di sfruttamento della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia e intraprendere azioni comuni per un rapido ripristino dell'infrastruttura di questa linea e per il suo adeguamento ai fini del ritorno a livelli di servizio commerciale adeguati; terminare i lavori del tunnel di Tenda, proseguendo lo stretto coordinamento all'interno della commissione intergovernativa competente e tra le autorità incaricate della ricostruzione delle infrastrutture colpite dalla tempesta Alex-Brigitte; sviluppare possibili sinergie tra progetti compresi nei rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza, nell'ottica di favorire la crescente integrazione della rete di trasporti transfrontaliera.

Il disegno di legge di ratifica si compone infine di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Sull'ordine dei lavori.

Simone BALDELLI (FI) chiede se il Governo abbia inviato i dati analitici, sollecitati in numerose occasioni, relativi all'impiego dei proventi delle multe per violazioni del codice della strada riscosse dai comuni. Ricorda che si tratta di dati già acquisiti dal Governo e sui quali, a detta del Ministro Giovannini, il MIMS sta effettuando controlli a campione, comunque sempre troppo esigui.

Rammenta ancora che la richiesta è stata avanzata da più gruppi parlamentari

oramai molti mesi fa e che in particolare la richiesta formale sui dati analitici è stata inviata dalla presidenza della Commissione da diversi mesi; è da troppo tempo ormai che la Commissione viene presa in giro. Ricorda che la scorsa settimana è stata svolta in Aula un'interrogazione a risposta immediata sulla vicenda e che in quell'occasione il ministro Giovannini ha rivendicato come un miglioramento nel senso della trasparenza alcune disposizioni al decreto-legge in materia di trasporti n. 121 del 2021, frutto di emendamenti parlamentari presentati dallo stesso deputato Baldelli. Nella medesima sede è stato inoltre indicato dal Ministro un indirizzo URL presso cui reperire le informazioni richieste, allo stesso peraltro pressoché inutilizzabile, essendo lo stesso dedicato alle relazioni dei comuni da presentare entro il 31 maggio 2022.

Conclude sottolineando che, come già il collega Gariglio ha avuto modo di puntualizzare nel corso di un episodio per più versi sovrapponibile, non è ammissibile che il Governo sottragga al Parlamento le informazioni che gli vengono richieste, generando in tal modo una lesione al rapporto di leale cooperazione tra le istituzioni. Si riserva in proposito di sollecitare un intervento della Presidenza della Camera.

Elena MACCANTI (LEGA) dichiara di condividere in pieno le affermazioni del collega Baldelli e che la trasmissione dei dati richiesti le appare estremamente urgente.

Davide GARIGLIO (PD) si associa anch'egli alle considerazioni del deputato Baldelli, rilevando come, oltre alla questione di merito, vi sia anche una questione di metodo. Osserva come la vicenda evocata dal collega sia assai simile a quanto accaduto allorché egli aveva richiesto i dati della Commissione chiamata a svolgere l'analisi costi-benefici per la linea ferroviaria Torino-Lione. Non è pensabile, afferma, che il Parlamento dia degli indirizzi e il Governo li ignori apertamente.

Diego DE LORENZIS (M5S), associandosi alla richiesta del collega Baldelli, di-

chiara che non è soltanto in ballo la leale cooperazione fra le istituzioni, essendo in questo in caso il Parlamento intervenuto introducendo precisi obblighi di legge. È inutile, aggiunge, che la Commissione deplori le espropriazioni di poteri di cui è stata di recente fatta oggetto, se poi quando effettivamente esercita le proprie facoltà, approvando norme che impongono la trasparenza nei confronti dei cittadini, viene di fatto ignorata dall'esecutivo. Conclude rilevando come una simile mancanza di affidabilità sia stata dimostrata dal Governo per quanto riguarda la trasmissione dell'Allegato infrastrutture.

Raffaella PAITA, *presidente*, afferma di condividere in pieno i rilievi avanzati dai membri della Commissione e di aver sempre esercitato su questo punto il proprio mandato, per quanto possibile, in maniera puntuale. Ricorda che i dati sono stati trasmessi, ma sono risultati parziali e farraginosi, e che di conseguenza è stata sollecitata un'audizione del Ministro e una nuova trasmissione di dati analitici.

Anche con riferimento al ritardo accumulato nella trasmissione dell'Allegato infrastrutture, ritiene doveroso che il Ministro intervenga in audizione presso la Commissione: ciò dovrà obbligatoriamente avvenire entro la prossima settimana o al più in quella ancora successiva. Altrimenti, verrà investito del problema il Presidente della Camera.

Elena MACCANTI (LEGA) esprime la propria soddisfazione per gli intendimenti manifestati dalla presidente relativamente all'audizione del Ministro Giovannini. Ricorda poi che vi è un ulteriore tema su cui il Ministro dovrebbe rispondere, vale a dire quello della situazione della motorizzazione civile, dopo le tre audizioni di carattere tecnico dell'ingegner D'Anzi, che di fatto non si sono rivelate soddisfacenti. Riterrebbe sufficiente che il Ministro si limitasse ad ascoltare le sollecitazioni della Commissione in merito alle numerose criticità emerse, anche senza svolgere una propria relazione.

Raffaella PAITA, *presidente*, riconosce che sul problema della motorizzazione ci-

vile le audizioni tecniche non sono state sufficienti e che occorre a questo punto un'interlocuzione a livello politico.

Simone BALDELLI (FI) fa presente che la presenza del Ministro è preziosa, ma più importante ancora gli appare l'invio dei dati sui proventi delle multe.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara che a suo avviso solo tenendo l'audizione sarà possibile ricevere anche i dati.

Davide GARIGLIO (PD) concorda sulla necessità che il Ministro Giovannini venga audito dalla Commissione. Fa però presente che tale audizione può ingenerare il rischio di un fraintendimento, vale a dire che vi sia un *favor* presso la Commissione relativamente all'emanazione del nuovo decreto-legge « infrastrutture »: cosa ovviamente non rispondente al vero, perché allo stato le bozze di tale decreto-legge incorporano testi di proposte di legge presentati dallo stesso deputato Gariglio e da altri membri della Commissione, che non ne sono stati preventivamente informati. Deplora fortemente questo modo di procedere del Governo.

Raffaella PAITA, *presidente*, protesta di non aver mai menzionato il nuovo decreto-legge « infrastrutture », bensì semplicemente l'Allegato infrastrutture. Afferma di non avere alcuna informazione sul contenuto del decreto; se il collega Gariglio dispone di dati più precisi, sta comunque alle sue sollecitazioni.

Ritiene a questo punto che l'audizione del Ministro Giovannini si dovrebbe svolgere sui seguenti quattro punti: i dati relativi all'impiego dei proventi delle multe da parte dei comuni; il ritardo nella trasmissione dell'Allegato infrastrutture; i problemi della motorizzazione civile; il cosiddetto nuovo decreto-legge « infrastrutture ».

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) fa presente che l'Allegato infrastrutture non è stato trasmesso al Parlamento, ma il suo contenuto è stato riportato su organi di stampa e commentato anche da presidenti

di regione che hanno rivendicato i risultati ottenuti. Ciò, lamenta, rappresenta una grandissima mancanza di rispetto per le Camere.

Diego DE LORENZIS (M5S) si unisce alle considerazioni espresse dalla collega Bruno Bossio quanto all'inopportunità della situazione per la quale i giornalisti e altre figure istituzionali conoscano il contenuto dell'Allegato infrastrutture prima dei membri della Commissione. Quanto all'audizione del Ministro Giovannini, chiede che in essa venga discusso anche il Piano nazionale sicurezza stradale 2030, che è stato approvato dal CIPESS un mese fa.

Raffaella PAITA, *presidente*, rinvia tale ultima richiesta all'ufficio di presidenza previsto al successivo punto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.40.

5-07767 Bruno Bossio: Sviluppo delle tecnologie a idrogeno nel quadro delle strategie del Governo volte alla decarbonizzazione del settore dei trasporti leggeri e pesanti.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, osserva che, a parte i puntuali quesiti presenti nell'interrogazione a cui il viceministro ha dato risposta, l'atto di sindacato ispettivo è finalizzato ad accendere i riflettori su una tematica critica, vale a dire quella della sperimentazione ferroviaria, specialmente sulla tratta Cosenza-Catanzaro, che dev'essere conclusa entro il 2026. I ritardi accumulati potrebbero inficiare tale sperimentazione; si possono acquistare i treni, ma mancano poi i dispositivi di stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. O si compie un salto di qualità, argomenta, o la sperimentazione rischia il fallimento: preannuncia dunque la presentazione di una risoluzione, nell'ambito dell'esame della quale sarà opportuno svolgere anche delle audizioni. E comunque, conclude, i due Ministeri interessati devono collaborare allo scopo di garantire il buon esito della sperimentazione stessa.

5-07660 Barbuto: Installazione del servizio Wi-Fi sui treni Frecciargento e Frecciarossa in servizio sulle tratte Salerno-Reggio Calabria e Caserta-Lecce.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), replicando, osserva che le risposte molto sintetiche agli atti di sindacato ispettivo, quale quella appena esposta dal viceministro, possono essere o garanzia di chiarezza, oppure viceversa sinonimo di poca comprensibilità; teme che nel caso presente ci si trovi nella seconda situazione. Sottolinea poi che vi è un contratto relativo alla fornitura del servizio Wi-Fi da cui sono escluse a Sud

solo le tratte Salerno-Reggio Calabria e Caserta-Lecce e a Nord la tratta Genova-La Spezia; la richiesta era appunto quella di estendere tale servizio anche alle tratte menzionate.

Visto comunque che nella risposta è stata evocata la data del 30 giugno, si riserva di attendere tale data e di effettuare poi una nuova valutazione. Conclude rilevando come sui treni delle due tratte sia di fatto impossibile impostare una qualsiasi attività lavorativa, e che ciò conferma come esista un'Italia a due velocità, in tutti i sensi.

5-07969 Giacometto: Appello avverso la sentenza del TAR del Lazio sui soggetti abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento della patente di guida.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carlo GIACOMETTO (FI), replicando, ringrazia il viceministro e manifesta soddisfazione per le notizie che quest'ultimo ha riportato, ricordando come la proposizione dell'appello sia stata favorita dalla presentazione dell'interrogazione.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-07565 Rotta: Stato dei lavori e tempi di esecuzione della Filovia di Verona.

ALLEGATO 1

5-07767 Bruno Bossio: Sviluppo delle tecnologie a idrogeno nel quadro delle strategie del Governo volte alla decarbonizzazione del settore dei trasporti leggeri e pesanti.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, in merito all'introduzione del vettore idrogeno nel settore della mobilità, riferisco quanto rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, delegato a rispondere.

Il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede l'introduzione del vettore idrogeno anche nel settore della mobilità, con l'obiettivo di contribuire nei prossimi anni alla riduzione delle emissioni di CO₂ nel settore.

In particolare, si fa riferimento all'idrogeno verde, ovvero prodotto da fonti rinnovabili, che rappresenterà uno dei pilastri del processo di decarbonizzazione del sistema produttivo, per la produzione di fertilizzanti e altri prodotti chimici, nonché per usi energetici come nei cosiddetti settori industriali « *hard to abate* » quali quello dell'acciaio, della chimica, della ceramica e del vetro, fra gli altri.

Ulteriore settore prioritario, individuato dal Ministero della transizione ecologica (MiTE), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è rappresentato, appunto, dalla mobilità, declinata in due aree di intervento: il settore ferroviario e il settore del trasporto pesante su gomma.

L'introduzione dell'idrogeno in entrambi i comparti non si pone in contrapposizione con il processo di elettrificazione della mobilità, già in atto nel Paese, ma costituisce un ulteriore elemento di complementarità nel processo di decarbonizzazione, in linea con il Piano nazionale italiano Energia e Clima, nonché con le successive direttive europee incluse nello strumento programmatico e finanziario *Next Generation EU* (fra cui, innanzitutto, il pacchetto « *Fit for 55%* »).

La declinazione nel settore ferroviario è scaturita da un confronto fra i due Ministeri

principalmente interessati, nonché dalla verifica della maturità tecnologica dell'industria ferroviaria e dalla valutazione tecnico-economica dell'eventuale ristrutturazione delle linee ferroviarie non elettrificate, che costituiscono circa il 30 per cento della rete nazionale.

Pertanto, l'uso dell'idrogeno costituisce una valida e conveniente alternativa economica per la progressiva ristrutturazione delle tratte ferroviarie, consentendo una progressiva decarbonizzazione del settore.

Per quanto riguarda il trasporto pesante su gomma, la misura ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ e di altri fattori climateranti prodotti dai mezzi pesanti, alimentati prevalentemente con motori diesel, attraverso l'utilizzo dell'idrogeno quale strumento di produzione di combustibili alternativi sostenibili.

Le proiezioni del settore industriale afferente prevedono in un prossimo futuro la vendita di oltre 4.000 mezzi in Italia e, considerando che le emissioni di CO₂ di un mezzo pesante sono circa 16t/anno per una percorrenza media annua di 200.000 km, si stima che al 2030 le emissioni strutturali potenzialmente evitate risultano essere pari a 640.000 CO₂ t /anno.

Inoltre, è opportuno sottolineare che in alcuni casi i terminali delle tratte ferroviarie rappresentano il punto di partenza dei collegamenti del trasporto pubblico locale verso le aree limitrofe. In quest'ottica i punti di rifornimento di idrogeno potranno assumere la duplice funzione di soddisfare la domanda di entrambi i settori della mobilità e trasporto.

L'implementazione delle progettualità dell'idrogeno, pertanto, trova la massima funzionalità ove l'alimentazione elettrica, per ragioni tecniche ed economiche, non

riesce a soddisfare alcuni segmenti della domanda. In questa prospettiva il vettore si configura come elemento sinergico e acceleratore della decarbonizzazione.

Attraverso il PNRR, così come segnalato dall'onorevole interrogante, sono state finanziate sperimentazioni relative ai trasporti ferroviari e stradali, che consentiranno di studiare e verificare l'efficacia di questa tecnologia.

Si tratta, in particolare, della linea di investimento 3.3 della M2-C2 (dotata di 230 milioni di euro) relativa alla sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale, consistente nella realizzazione di 40 stazioni di rifornimento di idrogeno per veicoli su gomma.

A questa si aggiunge la linea di investimento 3.4 della M2-C2 (dotata di 300 milioni di euro) relativa alla sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario, con cui si prevede la realizzazione di almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni.

Questi interventi sperimentali, a cura del MIMS, contribuiranno a fornire dati e informazioni volte a strutturare una strategia più ampia, in particolare qualora queste tecnologie dovessero essere sviluppate – in Italia e all'estero – su una scala sufficientemente grande da abbatterne i costi e aumentarne il potenziale.

La creazione di una rete di stazioni di rifornimento di idrogeno verde sul territorio nazionale si inserisce nel più ampio disegno della mobilità europea dei « *Green Corridor* », intercettando i mezzi provenienti dall'Europa del Nord, che collegano i nodi strategici della logistica europea e globale.

Inoltre, come rappresentato, l'infrastruttura potrà essere utilizzata anche dai mezzi del trasporto pubblico locale, contribuendo alla decarbonizzazione strutturale della mobilità sostenibile nei centri urbani.

Purtuttavia, si specifica che attualmente la produzione di idrogeno verde necessita di una grande quantità di energia rinnovabile ed è soggetto a rilevanti costi di produzione e stoccaggio, oltre a richiedere approfondimenti sia tecnici che normativi circa le risorse necessarie per la predispo-

sizione dell'infrastrutturazione relativa e del trasporto del vettore.

Per quanto attiene le attività più propriamente di ricerca e sviluppo, il MiTE ha recentemente emanato l'avviso pubblico relativo all'attuazione della misura PNRR M2-C2- Investimento 3.1, avente la finalità di individuare le regioni e le province autonome interessate ad avviare progetti di investimento che prevedano la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili.

Inoltre, a valere sulla misura del PNRR M2-C2 – Investimento 3.5, il MiTE ha emanato un ulteriore bando rivolto agli enti di ricerca e alle università, anche congiuntamente con imprese, per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale in riferimento a tematiche quali produzione di idrogeno *clean e green*, tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed *e-fuel* e celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità.

Infine, riguardo l'ipotesi formulata dall'interrogante circa l'eliminazione del vincolo di destinazione dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), consentendo l'accesso alle infrastrutture e a tutte le tipologie di veicoli al fine di generare una domanda costante di idrogeno e la diffusione dei veicoli a *fuel cell*, si specifica che le risorse afferenti a tale strumento di programmazione PSNMS, adottato con D.P.C.M. n. 1360 del 2019, sono destinate esclusivamente al rinnovo del parco circolante relativo al trasporto pubblico locale (TPL), non consentendo la concessione di incentivi a soggetti privati.

Atteso quanto rappresentato, i Ministeri preposti stanno operando nella direzione auspicata e nel solco di quanto previsto dal PNRR, tenendo in considerazione l'implementazione anche di normative specifiche per lo sviluppo del vettore idrogeno quale elemento fondamentale per il processo di decarbonizzazione dei sistemi produttivi e della mobilità, privilegiando la transizione verso forme di idrogeno decarbonizzato.

ALLEGATO 2

5-07660 Barbuto: Installazione del servizio Wi-Fi sui treni Frecciargento e Frecciarossa in servizio sulle tratte Salerno-Reggio Calabria e Caserta-Lecce.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla disponibilità della connessione *WI-FI* nelle tratte ferroviarie Salerno-Reggio Calabria e Caserta-Bari, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha rappresentato che le tratte in argomento sono servite sia da treni Frecciarossa, già dotati di *router* multi operatore in grado di garantire una connettività stabile e veloce grazie all'aggregazione di banda di diversi operatori di telefonia, che da treni Frecciargento ETR 485 e 600.

Per migliorare la connettività anche su tali treni Frecciargento, la società Trenitalia sta procedendo con un progetto di *upgrading* al 4G dei *router*, il cui completamento è previsto entro il prossimo 30 giugno.

Ciò in coerenza con una più ampia campagna in atto di investimenti finalizzata a migliorare il servizio di navigazione internet su tutti i treni e ad estendere tale servizio per le relazioni ferroviarie dell'intero territorio nazionale.

ALLEGATO 3

5-07969 Giacometto: Appello avverso la sentenza del TAR del Lazio sui soggetti abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento della patente di guida.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto, confermo che, avverso la sentenza n. 1367/2022 resa dal TAR Lazio, i competenti uffici del MIMS hanno richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di valutare l'opportunità di proporre appello, con contestuale istanza cautelare finalizzata a sospendere gli effetti prodotti dalla sentenza di primo grado.

L'appello, con relativa istanza di sospensione, è stato proposto con atto notificato in data 19 aprile 2022.

Attualmente, si è in attesa della fissazione dell'udienza di discussione della domanda cautelare.

Per completezza di informazione rappresento che il decreto n. 76 del 29 marzo 2022 – disciplinante le procedure di accreditamento di ex dipendenti degli Uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, che in servizio hanno svolto la funzione di esaminatori abilitati all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida – è stato registrato dalla Corte dei conti ieri 10 maggio 2022 e si è in attesa della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08060 Zucconi: Sulla intermediazione <i>online</i> delle prenotazioni turistiche in strutture ricettive e sulla realizzazione di una piattaforma digitale italiana per l'intermediazione dei servizi del turismo nazionale	107
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	110
5-08061 Squeri: Sulla intermediazione online delle prenotazioni turistiche in strutture ricettive e sulla realizzazione di una piattaforma digitale italiana per l'intermediazione dei servizi del turismo nazionale	108
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	111
5-08062 Masi: Sul nuovo Piano strategico per lo sviluppo del turismo e sul ruolo assegnato al Comitato Permanente di Promozione del Turismo	108
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	112
5-08063 Benamati: Sui ritardi nell'erogazione delle risorse destinate al sostegno dei Bed and Breakfast a gestione familiare	108
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	113
5-08064 Moretto: Sulla difficoltà degli operatori del settore turistico a reperire lavoratori stagionali e iniziative per una rapida soluzione in vista della stagione estiva	108
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene il ministro del turismo Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 14.15.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-08060 Zucconi: Sulla intermediazione online delle prenotazioni turistiche in strutture ricettive e sulla

realizzazione di una piattaforma digitale italiana per l'intermediazione dei servizi del turismo nazionale.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo ZUCCONI (FDI) non condivide la strada complicata tracciata dal ministro. Al riguardo ricorda che al Senato si è discussa una proposta di inserire un tetto fissato al 12 per cento delle commissioni che sarebbe stato da imporre ad alcune

società quali ad esempio Booking ed Expedia. Nel segnalare i problemi di privacy nonché quelli di responsabilità a carico delle piattaforme informatiche di intermediazione turistica, evidenzia che se non si dovesse trovare con urgenza una linea concreta di intervento le OTA continueranno ad operare in un regime di monopolio di fatto.

5-08061 Squeri: Sulla intermediazione online delle prenotazioni turistiche in strutture ricettive e sulla realizzazione di una piattaforma digitale italiana per l'intermediazione dei servizi del turismo nazionale.

Rossella SESSA (FI), nella sua qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo ricordando che il suo Gruppo aveva presentato una proposta emendativa al decreto cosiddetto taglia-prezzi finalizzata a imporre un tetto del 12 per cento per il prezzo dovuto per l'attività di intermediazione delle prenotazioni alberghiere o abitative a scopo turistico applicate dalle OTA.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rossella SESSA (FI), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta per la risposta fornita dal ministro.

5-08062 Masi: Sul nuovo Piano strategico per lo sviluppo del turismo e sul ruolo assegnato al Comitato Permanente di Promozione del Turismo.

Angela MASI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angela MASI (M5S), replicando, auspica che il turismo sostenibile trovi adeguato spazio nel Piano. Si deve, a suo avviso, puntare all'equilibrio tra i numeri e l'impatto del turismo sui territori. Ritiene necessario: da un lato che il Piano sia adottato con le giuste tempistiche, e dall'altro

che i Piani regionali siano adeguatamente coordinati a quello nazionale.

5-08063 Benamati: Sui ritardi nell'erogazione delle risorse destinate al sostegno dei Bed and Breakfast a gestione familiare.

Patrizia PRESTIPINO (PD), nella sua qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesca BONOMO (PD), replicando, nella sua qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, fa presente che i *bed and breakfast* e le altre strutture ricettive extra alberghiere sono state particolarmente colpite dagli effetti della pandemia. Il suo Gruppo si farà carico di chiedere più fondi per aiutare un settore in difficoltà e in particolare quelle strutture che hanno già fatto domanda per l'erogazione delle misure di sostegno. Auspica, più in generale, una riorganizzazione dell'intero sistema delle strutture ricettive extra alberghiere.

5-08064 Moretto: Sulla difficoltà degli operatori del settore turistico a reperire lavoratori stagionali e iniziative per una rapida soluzione in vista della stagione estiva.

Sara MORETTO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il ministro Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sara MORETTO (IV), replicando da remoto, concorda sulle valutazioni svolte dal ministro in merito al reddito di cittadinanza e ritiene essenziale aggiungere altre azioni immediate e pluriennali per risolvere il problema della dequalificazione del personale stagionale del settore turistico. Si devono trovare soluzioni che non riguardano soltanto la necessità di investire in formazione, ma anche azioni che permettano ai lavoratori

turistici di sostenere alcuni costi, quali ad esempio quelli di trasporto, che rendono poco conveniente accettare le offerte di lavoro stagionali.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

5-08060 Zuconi: Sulla intermediazione online delle prenotazioni turistiche in strutture ricettive e sulla realizzazione di una piattaforma digitale italiana per l'intermediazione dei servizi del turismo nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, gli Onorevoli Interroganti, nell'ambito del tema delle piattaforme private digitali di intermediazione tra domanda e offerta (OTA *on line travel agencies*) chiedono quali iniziative si intendano adottare per istituire, all'interno del portale Italia.it un'apposita sezione con funzione di interfaccia digitale multilingue integrata per l'intermediazione *on line* tra domanda e offerta dei servizi ricettivi e dell'ospitalità, al fine di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale, garantire la libera concorrenza e affrancare il comparto dal monopolio di fatto delle OTA straniere.

Al riguardo, rappresento che nell'ambito del PNRR (componente M1C3, Investimento 4.1), è stato avviato il programma Tourism Digital Hub, il cui obiettivo è realizzare una piattaforma web dedicata per collegare l'intero ecosistema turistico al fine di:

valorizzare, integrare e favorire l'offerta turistica italiana;

soddisfare i bisogni e le esigenze dei turisti italiani e internazionali;

consentire l'incontro tra domanda e offerta grazie mediante:

contenuti editoriali (immagini, articoli di vario genere e di interesse per potenziali turisti, approfondimenti) nuovi e aggiornati, in grado di catturare « traffico digitale » a partire dalle ricerche web di potenziali turisti di tutto il mondo;

destinazioni Italiane di tutto il territorio: raccontando tutto il patrimonio di

potenziale interesse del turista (città, piazze, musei, monumenti, spiagge, cammini, borghi, e altro);

offerta Turistica digitale del territorio.

La relazione tra questi elementi è organizzata e potenziata dai strumenti di Digital Marketing a disposizione del Ministero del Turismo.

Durante la navigazione da parte degli utenti sul nuovo portale Italia.it, saranno correlati in tempo reale i contenuti alle destinazioni e alle relative offerte turistiche del territorio:

la navigazione avverrà in maniera iperpersonalizzata in tempo reale, correlando dati/informazioni provenienti da diverse sorgenti;

il nuovo portale Italia.it popolerà le pagine web o dell'APP proponendo contenuti, destinazioni e offerte turistiche adatte all'utente che sta navigando;

la piattaforma sarà disponibile in diverse lingue al fine di massimizzare l'efficacia del Tourism Digital Hub e l'incontro tra domanda e offerta.

Al fine di dare il giusto ruolo alle regioni e alle imprese di settore, si sta sviluppando un protocollo nazionale di comunicazione per garantire l'interoperabilità e lo scambio dati con l'ecosistema del turismo, al fine di consentire a tali soggetti di contribuire all'inserimento di contenuti, destinazioni e offerte, rendendo sempre più completa la piattaforma digitale.

ALLEGATO 2

5-08061 Squeri: Sulla intermediazione online delle prenotazioni turistiche in strutture ricettive e sulla realizzazione di una piattaforma digitale italiana per l'intermediazione dei servizi del turismo nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, gli Onorevoli Interroganti, con riferimento alle piattaforme private digitali di intermediazione tra domanda e offerta, le OTA (*on line travel agencies*) – che avrebbero ormai monopolizzato il settore delle prenotazioni alberghiere e abitative a scopo turistico, con conseguenti effetti distorsivi sulla concorrenza – chiedono quali provvedimenti di ripristino del corretto funzionamento del mercato turistico si intendano adottare, anche al fine di valutare la creazione di una piattaforma informatica nazionale per la pubblicizzazione e la prenotazione presso strutture ricettive nazionali.

Al riguardo, rappresento che uno degli obiettivi chiave del Tourism Digital Hub, il programma avviato dal mio Ministero nell'ambito del PNRR, è proprio quello di intervenire sulle attuali dinamiche di prenotazione delle strutture ricettive italiane.

Il Tourism Digital Hub ha lo scopo di:

collegare l'intero sistema turistico per valorizzare, integrare, favorire e aumentare la qualità dell'offerta;

incrementare i flussi turistici e le relative destinazioni, favorendo la visibilità dei punti di interesse turistici in Italia (POI);

utilizzare l'intelligenza artificiale per offrire la migliore visibilità possibile sulle piattaforme digitali e favorirà l'offerta nazionale NON veicolata dalle OTA.

A tal fine, l'offerta di servizi inerenti le strutture ricettive sarà elaborata e veicolata attraverso:

uno specifico Sistema di Gestione Documentale (DMS);

un *software* che aggiorna automaticamente le disponibilità delle camere delle strutture ricettive in tempo reale su tutte le piattaforme a cui è collegato quando viene effettuata una prenotazione (*Channel manager*);

un *software* di prenotazione online, integrato direttamente nel sito ufficiale di una struttura ricettiva, tramite il quale l'impresa turistica mette «vende» direttamente le proprie risorse senza l'ausilio di intermediari (*Booking Engine*).

Per tali finalità, il mio Ministero ha destinato:

3 Milioni e 700 mila euro, a valere sul piano di promozione per il 2021, da destinare alle Regioni e alle Pubbliche amministrazioni, per finanziare l'interoperabilità tra sistemi informativi/portali regionali e sistema nazionale;

5 milioni di euro, a valere sul Piano di sviluppo e coesione anni 2014-2020, per attuare l'intervento Italia *Destination Management System* (DMS) che ha lo scopo di permettere alle Regioni o alle Pubbliche amministrazioni che ancora non hanno sviluppato il proprio DMS, di sfruttare servizi per la creazione e la customizzazione di DMS regionali.

In ultimo, segnalo che, sempre a valere sulle risorse del Piano di sviluppo e coesione destinate al mio Ministero sul ciclo a programmazione 2021-2027, si sta studiando la possibilità di acquisire *software* (*Channel manager e-book engine*) in favore di strutture ricettive che ne sono ancora prive, così che possano integrare l'offerta con i sistemi regionali e con la piattaforma nazionale.

ALLEGATO 3

5-08062 Masi: Sul nuovo Piano strategico per lo sviluppo del turismo e sul ruolo assegnato al Comitato Permanente di Promozione del Turismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, gli Onorevoli Interroganti, dopo aver evidenziato l'impatto sul settore turistico nazionale determinato dalle restrizioni indotte dalla pandemia e dalla minor presenza di turisti stranieri, evidenziano la necessità di tracciare nuove linee strategiche nella promozione del *brand* Italia, attraverso strumenti di programmazione adeguati alle nuove esigenze di mercato, con riferimento al Piano Strategico per lo sviluppo del Turismo (PST).

Al riguardo, evidenzio che si sta provvedendo ad aggiornare il Piano Strategico di Sviluppo del turismo (PST) adottato dal Governo il 17 febbraio 2017, tenendo conto del fatto che in questo particolare periodo storico il turismo italiano, come quello europeo ed internazionale, è stato ed è fortemente condizionato dagli effetti dell'emergenza epidemiologica e dal conflitto in Ucraina; sicché, occorre aggiornare le nostre strategie.

In questi primi mesi del 2022 il comparto del turismo mostra una significativa ripresa.

Gli effetti della crisi del settore sono stati attenuati dalle misure di sostegno disposte dal Governo ma la nostra prospettiva è quella di porre in essere strategie efficaci e mirate per far definitivamente ripartire il settore turistico a regime.

A tal fine, il Ministero del turismo ha:

provveduto, con DM 23 giugno 2021, prot. 962, ad istituire il nuovo Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, individuando, con successivi decreti, i singoli componenti;

svolto la ricognizione e l'analisi dei dati di settore, tenendo conto dei documenti di *policy* adottati a livello comunitario ed internazionale;

elaborato un cronoprogramma delle principali fasi di lavoro finalizzate alla redazione del nuovo PST:

Maggio 2022: avvio del tavolo di lavoro del Comitato permanente in forma plenaria, per poi procedere in forma ristretta;

Giugno 2022: definizione delle linee strategiche sulla base della ricognizione e dell'analisi dei dati di settore, tenendo conto dei risultati ascrivibili al precedente PST e individuazione di tavoli di lavoro tematici;

Luglio/agosto 2022: elaborazione e condivisione dei contenuti sulla base dei quali avviare un confronto partecipativo ampio;

Settembre 2022: sintesi tematiche ed elaborazione della prima bozza di lavoro unitaria;

Ottobre 2022: conclusione e presentazione della versione *Zero-Draft* per l'acquisizione di osservazioni e suggerimenti, al fine di elaborare la versione finale del PST.

Gli Uffici ministeriali hanno già attivato i contatti preliminari con gli enti territoriali al fine di poter integrare le conoscenze tecniche di dettaglio, per fornire al Comitato la documentazione utile per svolgere i relativi compiti.

ALLEGATO 4

5-08063 Benamati: Sui ritardi nell'erogazione delle risorse destinate al sostegno dei Bed and Breakfast a gestione familiare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, gli Onorevoli Interroganti richiamano l'attenzione sui ritardi nell'erogazione delle misure di sostegno destinate alle strutture ricettive extralberghiere e, in particolare, i *bed and breakfast* a gestione familiare, di cui al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo dall'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto *Sostegni Bis*).

Al riguardo, rappresento che:

malgrado i miei sforzi finalizzati ad ottenere maggiori risorse, il citato Fondo è stato dotato di solo 5 milioni di euro per l'anno 2021;

con decreto del 21 dicembre 2021, da me adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sono state dettate le disposizioni utili per l'erogazione delle risorse del Fondo;

sono pervenute 4.000 domande ma, proprio a causa della scarsità delle risorse a disposizione, solo 2.500 B&B potranno beneficiare del contributo di 2.000 euro,

considerando lo stanziamento di 5 milioni di euro;

le domande pervenute sono state esaminate e la pubblicazione della graduatoria dei B&B beneficiari delle risorse è prevista a breve.

I tempi di definizione della procedura sono stati legati all'esigenza di verificare con attenzione i requisiti dei richiedenti e individuare correttamente gli aventi diritto al contributo.

Infatti, non esistendo una anagrafe nazionale delle strutture non professionali, è stato necessario verificare le anagrafiche regionali ed il Registro nazionale delle Imprese, e, in alcuni casi, è stato necessario verificare la residenza anagrafica del beneficiario titolare del B&B non professionale.

Questo complesso lavoro, che ha richiesto quattro mesi di tempo, si è concluso ed è imminente la pubblicazione della graduatoria e l'erogazione delle risorse.

ALLEGATO 5

5-08064 Moretto: Sulla difficoltà degli operatori del settore turistico a reperire lavoratori stagionali e iniziative per una rapida soluzione in vista della stagione estiva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, gli Onorevoli Interroganti, dopo aver evidenziato le difficoltà degli operatori del settore turistico nel reperire personale stagionale, nell'imminenza della stagione estiva, dovute a vari fattori, chiedono quali iniziative si intendano adottare, anche in collaborazione con il Ministero del Lavoro, per superare tali criticità.

Al riguardo, rappresento di essere a conoscenza del problema che sto seguendo costantemente con i miei Uffici, tenendo conto dei dati a disposizione dai quali emerge una flessione nel numero di attivazioni di contratti nel settore turistico rispetto agli ultimi mesi del 2021, come emerge dalla nota del gennaio 2022 « Il mercato del lavoro: dati e analisi », redatta dal Ministero del Lavoro, Banca d'Italia e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL.

Concordo con gli Interroganti sul fatto che il reddito di cittadinanza incida negativamente sull'esigenza di soddisfare il bisogno assunzionale:

soprattutto nei casi di rapporto di lavoro temporaneo o stagionale, in cui l'ammontare dei redditi e l'instabilità del rapporto di lavoro non risultano sempre allettanti a fronte della sicura percezione del reddito di cittadinanza.

Per questo, occorre rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, in modo da rimodularla per agevolare l'effettivo inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro piuttosto che fornire loro una fonte di reddito non finalizzata in concreto a tale scopo.

Ovviamente, non rientra tra le competenze primarie del mio Ministero la riforma del reddito di cittadinanza, ma è mio interesse è seguire il tema, perché influisce chiaramente sulla domanda e sull'offerta di lavoro nel settore turistico.

Infatti, sto seguendo con particolare attenzione i contatti intercorsi tra alcune associazioni di categoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di individuare eventuali correttivi della misura del reddito di cittadinanza, onde attenuarne gli effetti distorsivi nel mercato del lavoro nel settore turistico e incentivare la ricollocazione dei percettori della misura, anche per rispondere più efficacemente ai fabbisogni espressi dalle imprese turistiche.

Ovviamente, mi farò parte attiva con il Ministro del Lavoro affrontare il tema delle dinamiche occupazionali del turismo, affinché possa essere individuata ogni possibile azione finalizzata a risolvere la criticità evidenziata dagli interroganti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, Nuovo testo C. 1972 D'Attis (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	120
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra le Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	121

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato come nuovo testo base</i>)	123

INTERROGAZIONI:

5-07742 D'Elia: Sul congedo di paternità	118
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-07745 Rizzetto: Sulla situazione dei lavoratori della Chef Express	118
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	128
5-07772 Villarosa: Sulla situazione dei lavoratori della Sicem di Milazzo	119
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 maggio 2022. – Presidenza della presidente Romina MURA. Interviene

la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema, rinviato nella seduta del 26 aprile 2022.

Romina MURA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Viscomi, avverte che il termine per l'espressione del parere è in scadenza nella giornata odierna. Anche in ragione della complessità del tema oggetto dello schema di decreto, chiede al rappresentante del Governo se intenda intervenire.

La sottosegretaria Tiziana NISINI ritiene opportuno consentire che il parere possa essere espresso entro il prossimo 17 maggio, anche per permettere alla Commissione di condurre gli approfondimenti ritenuti necessari.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata in modo da permettere alla Commissione di esprimere il parere di competenza entro il 17 maggio.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.

Atto n. 378.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema, rinviato nella seduta del 26 aprile 2022.

Romina MURA, *presidente*, Dopo avere ricordato che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata odierna,

chiede alla relatrice, on. Gribaudo, come intenda procedere.

Chiara GRIBAUDO (PD), svolgendo considerazioni analoghe a quelle che ha ascoltato in relazione allo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 377, ritiene necessario che la Commissione disponga di un supplemento di tempo per la predisposizione del parere di competenza, che tenga conto degli spunti emersi nel corso del recente incontro tra le parti sociali.

La sottosegretaria Tiziana NISINI concorda con la relatrice e consente che il parere venga espresso entro il 17 maggio 2022.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessun chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata in modo da permettere alla Commissione di esprimere il parere di competenza entro il termine indicato.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 15.25.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Nuovo testo C. 1972 D'Attis.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2022.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra le Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2022.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 maggio 2022. – Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella giornata di ieri ha concluso i suoi lavori il Comitato ristretto, nominato per la predisposizione di un testo unificato su cui proseguire l'esame. Chiede, quindi, alle relatrici, on. Costanzo e on. Barzotti, di illustrare le risultanze del lavoro del Comitato

ristretto e di formulare la loro proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.

Valentina BARZOTTI (M5S), *relatrice*, illustra sinteticamente la proposta di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, che cerca di sintetizzare le varie posizioni espresse dai gruppi. Si tratta di un articolato ulteriormente migliorabile, come emerso dai contatti informali intercorsi tra i gruppi, e per questo propone che sia adottato come testo base, su cui proseguire l'esame, fissando un termine per gli emendamenti il più breve possibile, alla luce dell'approfondito lavoro istruttorio già svolto.

Jessica COSTANZO (MISTO), *relatrice*, concordando con quanto affermato dalla collega Barzotti e preso atto dell'ampia convergenza che ha permesso al Comitato ristretto di adottare un testo che sintetizza in modo soddisfacente le diverse posizioni espresse dai gruppi, auspica la rapida conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento, in modo da permettere all'Assemblea di esaminare un testo su cui si registra la condivisione di tutte le parti politiche.

Paolo ZANGRILLO (FI) non condivide la necessità di procedere speditamente, mediante la fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative troppo ravvicinate, dal momento che il testo unificato illustrato dalle relatrici presenta ancora, a suo giudizio, numerosi aspetti critici sui quali ritiene necessario lavorare. Auspica, pertanto, che il termine per gli emendamenti sia fissato in modo da permettere ai gruppi di approfondire gli aspetti problematici e da predisporre le conseguenti proposte di modifica.

Niccolò INVIDIA (M5S), prendendo atto che non tutti i gruppi condividono il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, esprime la più ampia disponibilità del suo gruppo a discutere delle eventuali ulteriori modifiche che i gruppi vorranno proporre, ma ritiene che, visto che la legislatura volge al termine, sarebbe quanto mai opportuno

che la Commissione organizzasse i suoi lavori in modo da permettere all'Assemblea di esaminare il provvedimento, che affronta un problema estremamente sentito.

Chiara GRIBAUDO (PD), esprimendo apprezzamento per lo sforzo delle relatrici di trovare una sintesi delle diverse sensibilità dei gruppi sul tema, pur condividendo l'esigenza che i membri della Commissione abbiano a disposizione il tempo necessario per approfondire i punti critici del testo unificato, ritiene cionondimeno opportuno tenere conto della fine della legislatura ormai non troppo lontana e organizzare, pertanto, i lavori della Commissione in modo da permettere all'Assemblea di esaminare il testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 3*).

Romina MURA, *presidente*, propone sin d'ora di fissare il termine per gli emendamenti al 23 maggio 2022.

La Commissione concorda.

Romina MURA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.35.

5-07742 D'Elia: Sul congedo di paternità.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Cecilia D'ELIA (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, in quanto, pur apprezzando l'impegno del Governo di dar seguito a politiche in materia di sostegno alle famiglie – in cui rientra anche il prossimo recepimento della direttiva (UE) 2019/1158, il cui schema di decreto legislativo è attualmente all'esame della XI Commissione per l'espressione del parere di competenza –, non può fare a meno di sottolineare che è necessario intervenire più decisamente per rendere strutturale l'impegno dei padri all'interno della famiglia e il conseguimento dell'effettiva parità tra i genitori, come da sempre propugnato dalla sua parte politica. Ritiene positiva l'estensione della disciplina al settore della pubblica amministrazione, ma rimangono insufficienti, a suo giudizio, le misure per portare a conoscenza dei lavoratori gli istituti previsti dall'ordinamento a sostegno della genitorialità. I dati statistici, infatti, dimostrano che sono ancora troppo pochi i lavoratori che utilizzano i congedi, sicuramente per la scarsa conoscenza della normativa, e ciò pregiudica lo sviluppo di una nuova cultura di condivisione delle responsabilità, i cui effetti positivi permangono anche dopo che si esaurisce il periodo di fruizione dei benefici.

5-07745 Rizzetto: Sulla situazione dei lavoratori della Chef Express.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando la sottosegretaria, si riserva di approfondire i contenuti della risposta fornita, rilevando tuttavia che alcuni punti segnalati nella sua interrogazione non sembrano essere stati affrontati. Evidenzia comunque il grande ritardo con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro hanno dato seguito alle segnalazioni e ritiene che una risposta tempestiva da parte delle istituzioni competenti avrebbe evitato la neces-

sità di porre la questione con una nuova interrogazione.

5-07772 Villarosa: Sulla situazione dei lavoratori della Sicem di Milazzo.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 6*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), pur ringraziando la sottosegretaria, ritiene che si potrà dichiarare completamente solo quando tutti i lavoratori della Sicem di Milazzo saranno riassorbiti. Esprime il suo rammarico nel constatare che la Regione Sicilia ha perso tempo, permettendo che tali lavoratori, alcuni dei quali già in credito nei confronti dell'azienda, fossero la-

sciati senza stipendio fin dallo scorso novembre. Si tratta di una situazione insostenibile per intere famiglie, che necessitano della continuità del loro reddito. Pertanto, chiede al Ministero di attivarsi presso la Regione affinché siano adottate al più presto le misure di politiche attive necessarie per sostenere tutti i lavoratori, fino al completamento del processo di riassorbimento di tutti i centocinquanta lavoratori della Sicem.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (nuovo testo C. 1972 D'Attis).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante: Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative;

preso atto che il provvedimento è volto alla revisione e all'aggiornamento della disciplina in materia di prevenzione e di lotta contro la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), l'HIV, l'HPV e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale alla luce delle mutate esigenze e delle esperienze maturate nel corso del tempo;

considerato che l'articolo 1 dispone l'adozione con frequenza triennale del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, che prevede, tra l'altro, il potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di ricovero, degli ambulatori e dei laboratori, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale;

rilevato che il medesimo articolo 1 delinea le competenze regionali, tra le quali rientrano, come previsto dal comma 8, gli interventi di adeguamento degli organici anche in reparti diversi dai reparti di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, che siano prevalentemente impegnati, secondo i piani

regionali, nell'assistenza ai casi di infezione da HIV e di AIDS, per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche;

tenuto conto che l'articolo 4, al comma 1, dispone l'effettuazione di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale ad esse funzionalmente connesse e nei laboratori e, in caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, di selezioni pubbliche integrative straordinarie;

segnalato che il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che le aziende sanitarie locali organizzino corsi di formazione e aggiornamento del personale, anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS;

considerato che l'articolo 6 dispone il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro nonché di accedere ai dati sanitari del lavoratore e dispone l'applicazione, in caso di violazione di tali divieti, delle sanzioni previste dall'articolo 38 dello Statuto dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra le Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (C. 3423 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3423 Governo, recante: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021;

preso atto che il Trattato ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e la Francia, nel quadro di riferimento europeo, attraverso un metodo e una prassi di consultazione, che permettano il dialogo anche in caso di posizioni di merito differenti;

considerato che il Trattato prevede forme strutturate di consultazione in settori ritenuti particolarmente qualificanti, quali gli affari esteri, la sicurezza e la difesa, la giustizia e gli affari interni, la cooperazione economica e industriale, i trasporti, l'istruzione, l'università e la ricerca;

rilevato che l'articolo 6 del Trattato reca gli impegni delle Parti per lo sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo, nel quadro della dimensione sociale dell'Unione europea e del Piano d'azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali;

apprezzato l'accento posto sull'importanza di garantire condizioni di lavoro e di retribuzione dignitose a tutti i lavoratori, di garantire un salario minimo adeguato, di sviluppare il dialogo sociale, di lottare contro la disoccupazione giovanile e di promuovere il diritto individuale alla formazione per favorire lo sviluppo delle competenze;

osservato che le Parti si impegnano a sostenere le politiche per una piena parità

tra uomini e donne, a lottare contro le discriminazioni, a combattere contro il *dumping* sociale, la povertà e l'esclusione sociale e a rafforzare la protezione delle persone vulnerabili;

tenuto conto che le Parti preannunciano un'azione comune a fronte delle evoluzioni del mercato del lavoro e dei cambiamenti demografici e si impegnano a organizzare consultazioni annuali per lo scambio delle buone pratiche e per la preparazione di progetti e posizioni comuni nel quadro europeo;

considerato che, per l'attuazione degli impegni enunciati dall'articolo 6 del Trattato, si prevede, al comma 10 del medesimo articolo 6, l'avvio da parte dei Ministeri competenti di consultazioni regolari;

rilevato che, sui medesimi impegni, il Programma di lavoro espone in dettaglio le linee direttrici lungo le quali sviluppare la cooperazione e che, in particolare, con l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione in ambito europeo per la realizzazione di un'Europa sociale, le Parti si impegnano a lavorare congiuntamente per promuovere il raggiungimento di intese a livello europeo in materia di salari minimi adeguati in Europa, condizioni di lavoro dei lavoratori su piattaforma, trasparenza salariale e revisione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché a proseguire la cooperazione tra gli organismi ispettivi del lavoro italiani e francesi nel quadro del controllo del distacco transnazionale dei lavoratori e della lotta contro il lavoro illegale;

considerate le linee di azione enunciate nel Programma di lavoro per la pro-

mozione delle politiche per una piena parità tra uomini e donne: sostegno all'attuazione della strategia europea per la parità di genere 2020-2025 della Commissione europea; collaborazione nella promozione di percorsi formativi delle donne nelle materia STEM e nel campo dell'educazione finanziaria e digitale nonché nello sviluppo di iniziative di contrasto agli stereotipi di genere; collaborazione, in particolare nell'ambito del G7 e del G20, per la promozione di politiche di sostegno dell'*empower-*

ment femminile e del talento e della *leadership* delle donne; rafforzamento delle iniziative per il contrasto alla violenza maschile contro le donne a livello nazionale e internazionale, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, promuovendo anche l'attuazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo (C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti).**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE**

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione, reca disposizioni atte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione nei luoghi e nei rapporti di lavoro di condotte di *mobbing* e *straining* poste in essere nei confronti dei lavoratori da parte del datore di lavoro o di un suo preposto, nonché da altri dipendenti.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a qualsiasi rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni, nonché alle persone in formazione, ai tirocinanti e agli apprendisti, e in tutti i settori di attività privati e pubblici, indipendentemente dallo *status* contrattuale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per *mobbing* si intendono gli atti di minaccia o molestia compiuti da parte di datori di lavoro, capi intermedi, colleghi di pari grado o di grado inferiore, che, per la loro intensità, frequenza o durata, ingenerano nel lavoratore un grave stato di ansia e/o paura tale da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. Gli atti e i comportamenti di cui al primo comma possono avvenire, a titolo esemplificativo, anche attraverso:

a) ridimensionamento del ruolo, dei compiti e delle responsabilità senza comprovate ragioni connesse all'organizzazione o alla produttività del lavoro;

b) sabotaggio sistematico del lavoro svolto attuato tramite lo svuotamento delle mansioni e la privazione degli strumenti necessari al suo svolgimento;

c) comprovato abuso del potere direttivo o disciplinare da parte del datore di lavoro o dei dirigenti, posto in essere tramite reiterate visite fiscali o di idoneità, contestazioni disciplinari ingiustificate, predisposizione di orari o turni di lavoro penalizzanti;

d) rifiuto di permessi, ferie o trasferimenti senza comprovate ragioni connesse all'organizzazione o alla produttività del lavoro;

e) delegittimazione della professionalità e/o pregiudizio delle prospettive di carriera;

f) immotivata esclusione o marginalizzazione dall'attività lavorativa, compresa l'esclusione dalla comunicazione e dall'informazione aziendale.

3. Ai fini della presente legge per *straining* si intendono le condotte generatrici di *stress* poste in essere dal datore di lavoro, capi intermedi, colleghi di pari grado o di grado inferiore, che sono determinate da disfunzioni degli assetti organizzativi aziendali tali da ingenerare nel lavoratore forme di pressione psicofisica superiore a quella connaturata alla natura stessa del lavoro o dell'attività svolta e che sono idonee a causare, anche indirettamente, una lesione dell'integrità psicofisica dello stesso lavoratore.

Art. 3.

(Responsabilità disciplinare, civile e penale)

1. Qualora gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 siano segnalati da singoli

lavoratori o da gruppi di lavoratori, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché del medico competente, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve accertare senza ritardo i fatti.

2. Il datore di lavoro prende provvedimenti per il superamento dei fatti ai sensi del comma 1, sentiti i lavoratori dell'area interessata e il medico competente.

3. Coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono responsabili sul piano disciplinare, civile e penale. Per quanto riguarda la responsabilità sul piano disciplinare, nel settore privato si applicano le disposizioni di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre nel settore pubblico si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 67 a 73 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Nelle controversie civili in materia di lavoro in cui sia convenuto l'autore di atti e comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge si applica la disciplina in materia di onere della prova prevista dall'articolo 40 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

5. Ai fini della liquidazione del danno, si deve provvedere affinché il risarcimento sia reale, effettivo e stabilito in modo tale da essere dissuasivo e proporzionato al danno subito dalla vittima degli atti e dei comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le condotte di *mobbing* sono punite ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale.

Art. 4.

(Commissioni interne per la prevenzione, il contrasto e la conciliazione)

1. Al fine di prevenire e contrastare il verificarsi di fenomeni di *mobbing* e *straining*, nonché per ridurre il ricorso alla via giudiziale, i datori di lavoro privati, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie ove esistenti, istituiscono un'apposita commissione composta in pari misura

da dirigenti o comunque lavoratori indicati dai datori di lavoro, rappresentanti sindacali e da lavoratori direttamente indicati dai dipendenti. La commissione adotta un apposito regolamento al fine di svolgere tutte le attività necessarie finalizzate a prevenire fenomeni di *mobbing* e *straining*, ad avviare inchieste interne a seguito di denunce di casi di *mobbing*, ad irrogare sanzioni disciplinari, nonché a svolgere funzioni di conciliazione tra le vittime e i responsabili di atti di *mobbing* e *straining*.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere l'istituzione di commissioni aziendali cui attribuire le funzioni di cui al comma 1.

3. Le commissioni istituite ai sensi del comma 1, si adeguano alle disposizioni previste dal contratto nazionale di categoria, ove previste.

Art. 5.

(Nullità degli atti e dei comportamenti di *mobbing* e *straining*)

1. Gli atti connessi e consequenziali a *mobbing* e *straining* accertati ai sensi dell'articolo 3 sono nulli.

2. Sono, altresì, nulle le dimissioni presentate dal lavoratore vittima di atti o di comportamenti di *mobbing* o *straining*. La nullità può essere fatta valere esclusivamente dal lavoratore.

3. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del lavoratore o del collaboratore per il reato di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza nel merito della denuncia o dell'azione giudiziaria promossa.

Art. 6.

(Misure di prevenzione nei luoghi di lavoro)

1. Nella valutazione dei rischi e nel relativo documento di cui agli articoli 17 e

28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere esplicitamente indicate le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alle condotte di cui all'articolo 2 della presente legge. Tra tali misure sono comprese, tra l'altro:

a) nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui all'articolo 2 della presente legge ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi;

b) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

c) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

d) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179;

e) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

2. Nel documento di valutazione dei rischi di cui al comma 1 sono, inoltre, individuati:

a) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

b) il contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di

adozione di un altro contratto collettivo nazionale;

c) l'esistenza di un'apposita commissione interna per la prevenzione, il contrasto e la conciliazione di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 7.

(Accertamento della malattia professionale da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. A seguito della denuncia di malattia professionale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) attiva, senza ritardo, un percorso collaborativo con il lavoratore volto a indagare sui caratteri e sull'origine della presunta malattia. Qualora la documentazione prodotta sia giudicata insufficiente ma agevolmente integrabile, l'INAIL invita l'assicurato a presentare, nei quindici giorni successivi, nuovi elementi. In ogni caso l'INAIL utilizza tutti gli atti già in suo possesso, acquisisce d'ufficio i dati emersi da indagini già effettuate su casi analoghi e integra i dati conoscitivi sul rischio mediante proprie indagini ispettive o, per i profili più strettamente tecnici, avvalendosi di specifiche consulenze tecniche di accertamento dei rischi e della prevenzione.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO 4

5-07742 D'Elia: Sul congedo di paternità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sul congedo di paternità e sulla necessità che ne venga promosso la conoscibilità, ai fini di una maggiore diffusione e fruizione dell'istituto.

A tal fine, risulta certamente essenziale il recepimento della direttiva Ue sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (Dir. UE n. 1158 del 2019), nonché la legge Family act, che prevede la delega al Governo per l'adozione di ulteriori disposizioni in materia di congedi parentali.

Per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, proposto dal Ministro Orlando, e adesso all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere, una delle principali novità è costituita proprio dal congedo di paternità.

La disciplina introdotta conferma quanto già previsto dalla legge di bilancio 2022, che, rendendo strutturale una disciplina sperimentalmente introdotta dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92 del 2012 e più volte prorogata, ne ha confermata la durata di dieci giorni lavorativi. La nuova disciplina conferma altresì l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 in merito al congedo di paternità alternativo, trattandosi di istituto che concerne, a differenza del congedo di paternità, l'utilizzo in via alternativa di parte del congedo obbligatorio per maternità per le fattispecie ivi disciplinate.

Sottolineo che, con il decreto di recepimento, per l'effetto combinato della disciplina di cui al nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dello stesso decreto legislativo, il congedo di paternità obbligatorio risulta esteso anche al pubblico impiego, settore nel quale, a normativa vigente, tale applicazione è prevista

solo in via programmatica, in quanto demandata all'adozione di successivi atti di recepimento.

Sono inoltre previste, con un'importante innovazione rispetto alla legislazione vigente, specifiche sanzioni per il datore di lavoro che rifiuti, si opponga o ostacoli l'esercizio del diritto a godere del congedo obbligatorio.

Le misure introdotte dal decreto legislativo, sul quale questa Commissione esprimerà il proprio parere di competenza, possono migliorare il sistema dei congedi parentali, ridurre le detrazioni sul reddito che ne scoraggiano il ricorso e soprattutto stimolare l'adesione dei padri ai congedi parentali, presupposto essenziale per una maggiore condivisione del carico del lavoro di cura, che attualmente continua a pesare in maniera squilibrata sulle donne.

Infatti, oltre al congedo di paternità obbligatorio fino a dieci giorni, il provvedimento aumenta da 10 a 11 mesi il congedo del genitore solo nell'ottica di un'azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali; incrementa da 6 a 12 anni l'età del figlio entro la quale usufruire del congedo parentale; incrementa altresì i mesi di congedo parentale coperto da indennità da 6 a 9 in totale; estende il diritto a indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio; prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro

alle richieste dei lavoratori che siano *caregivers*.

Si tratta pertanto di misure che potenziano in maniera significativa il sistema di tutela a sostegno della genitorialità e per la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Certamente il percorso di rafforzamento dell'impianto normativo deve essere implementato, con particolare riferimento all'incremento della misura indennitaria dei congedi parentali, così come del congedo di maternità, all'allungamento del congedo di paternità.

Inoltre è necessario che le politiche per il superamento dallo squilibrio delle responsabilità di cura in ambito familiare siano integrate con gli interventi per la promozione dell'occupazione femminile e per la parità di genere in ambito lavorativo, ambiti nei quali è stato intrapreso, grazie anche all'iniziativa del Parlamento, un percorso virtuoso, sul quale bisogna certamente proseguire con determinazione.

Per quanto concerne, invece, il quesito « se risulti adeguatamente applicata la normativa relativa al diritto all'informazione sui diritti che spettano ai neogenitori al momento della registrazione della nascita del figlio », il Ministero del lavoro condivide

pienamente l'esigenza che sia promossa efficacemente un'attività istituzionale per la promozione della cultura orientata all'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro, alla piena condivisione delle responsabilità genitoriali e del lavoro di cura familiare, all'eguaglianza di genere.

A tal fine, risulta certamente necessario potenziare l'attività di comunicazione e di informazione. Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul sito istituzionale delle pagine informative sullo schema di decreto legislativo, così come ha fatto l'Inps, sin dall'introduzione congedo di paternità.

Una seconda campagna apposita è stata avviata in occasione della Festa del Papà, ed ha interessato sia la stampa — con un apposito Comunicato — sia ancora i *social media* dell'INPS con appositi *visual* e schede informative.

Il Ministero del lavoro, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, si impegnerà nella promozione di interventi per migliorare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della genitorialità e delle attività di cura, al fine di agevolare l'esercizio dei relativi diritti e l'accesso ai servizi di interesse da parte dei cittadini.

ALLEGATO 5

5-07745 Rizzetto: Sulla situazione dei lavoratori della Chef Express.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante porta all'attenzione del Governo la situazione dei lavoratori della Chef Express – area di servizio Fratta Nord (Venezia).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, espressamente richiesto dallo scrivente Ministero, ha riportato quanto comunicato dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia.

Il 20 aprile 2021 è pervenuta al citato ITL una segnalazione da parte di due studi legali, di Venezia-Mestre e di Padova, in relazione a personale rispettivamente iscritto alla Filcams-CGIL e alla Fisascat Cisl di Venezia per problematiche inerenti alla non corretta organizzazione del lavoro, relativamente all'assegnazione di un solo addetto per i turni notturni, e all'utilizzo degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.

Tale segnalazione è stata indirizzata anche alla ditta, con la richiesta di eventuale disponibilità ad un incontro con le organizzazioni sindacali. L'Azienda, nel rispondere ai suddetti studi legali di Padova e all'ispettorato di Venezia, ha richiamato tutti gli incontri sindacali tenuti in merito alle procedure di tutela del lavoro notturno e alla procedura di sicurezza COVID-19.

Il 23 aprile 2021, gli ispettori del lavoro dell'ITL di Venezia hanno effettuato un primo accesso ispettivo presso l'unità operativa di Fratta Nord – Autostrada A4 Venezia/Trieste.

All'atto dell'accesso ispettivo sono stati trovati a 4 dipendenti, che hanno reso spontanee dichiarazioni in relazione ai turni di lavoro, alle mansioni svolte e all'informativa COVID-19 sui rischi e la sicurezza sul lavoro.

Successivamente, il 27 maggio 2021, gli stessi ispettori hanno effettuato un ulteriore accesso ispettivo anche presso l'unità operativa di Fratta Sud – Autostrada A4 di

Portogruaro. All'atto dell'accesso ispettivo sono stati trovati a lavoro 3 lavoratori identificati e analogamente ascoltati in relazione alle condizioni di lavoro.

All'esito degli accertamenti svolti e in base alla documentazione in materia di lavoro acquisita, è risultato che i lavoratori svolgono effettivamente il turno notturno in solitaria, secondo le previsioni delle procedure della tutela del lavoro notturno sottoscritte in data 20 novembre 2020 tra l'azienda, il R.S.P.P., il Medico Competente, il R.L.S. e le R.S.A; sulla base di una prima valutazione non sono state rilevate macroscopiche difformità rispetto alle previsioni del D.V.R.; nulla è stato portato a conoscenza dell'ITL, né in sede di segnalazione né in sede di ispezione, in relazione all'utilizzo degli apprendisti in mancanza del tutor; per il periodo gennaio 2021 – aprile 2021, tutti i lavoratori hanno effettuato una turnazione di cassa-covid con una media dalle 20 alle 30/40 ore mensili fino a raggiungere anche le 60/80 ore durante i mesi di marzo-aprile 2021, sulla base delle differenti mansioni a cui sono adibiti.

Non sono stati rilevate e né segnalate modalità discriminatorie nella rotazione tra i dipendenti.

Con riferimento più specifico alla fruizione degli ammortizzatori sociali, nel periodo 2020-2021, risultano presentate per l'Unità produttiva denominata «ADS FRATTA NORD (VE)», 14 domande di accesso al Fondo di integrazione salariale (FIS) con causali relative all'emergenza da COVID-19.

Si evidenzia, a tal proposito, che le norme emergenziali succedutesi a partire dal decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9 hanno previsto criteri semplificati per l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale.

Infatti, al fine di garantire la celerità dell'istruttoria delle domande, è stato previsto che i datori di lavoro dovessero solo dichiarare, all'atto della presentazione della domanda, di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione senza dover allegare ulteriore documentazione di dettaglio.

Inoltre, la circolare Inps n. 130/2017, che disciplina l'istruttoria relativa alle domande di FIS, non prevede l'adozione di criteri di rotazione nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione sindacale propedeutiche all'accesso alle prestazioni garantite dal predetto Fondo.

Ciò in considerazione del fatto che ai trattamenti garantiti dal FIS si applica, nei limiti della compatibilità, la normativa prevista in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, che nulla stabilisce in proposito.

Infatti, in caso di violazione dei criteri di rotazione eventualmente indicati nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione sindacale, non trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 1 del Decreto interministeriale n. 94956 del 10 marzo 2016, in quanto applicabile alla sola cassa interazione guadagni straordinaria.

Il Ministero del lavoro continuerà a mantenere alta l'attenzione su quanto segnalato dall'onorevole interrogante, anche al fine di richiedere all'Ispettorato aggiornamenti sulla situazione aziendale in oggetto.

La tutela delle condizioni di lavoro nonché della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro è certamente connessa alla corretta applicazione dei contratti collettivi di settore nonché al rafforzamento dell'attività istituzionale di vigilanza.

Al riguardo, il Governo ha messo in campo un'azione strutturale. Sono state inoltre introdotte norme per promuovere l'applicazione dei contratti collettivi di settore e rafforzato il dialogo con le parti sociali per il rafforzamento delle tutele dei lavoratori, soprattutto in quei settori attraversati dalle trasformazioni produttive in atto e particolarmente esposti a elusioni e violazioni della normativa giuslavoristica.

È stato rafforzato l'impianto normativo relativo alle funzioni dell'ispettorato nazionale del lavoro in materia di salute e sicurezza, potenziato in maniera significativa il personale dell'Ispettorato, per incrementare il numero delle ispezioni, supportato e valorizzato il ruolo dell'Inail quale *player* istituzionale pubblico della sicurezza.

A seguito di questi interventi di rafforzamento dell'Ispettorato, nel primo trimestre 2022 si è verificato un incremento significativo, rispetto all'analogo periodo 2021, delle violazioni accertate in materia di sicurezza e salute, nonché dei provvedimenti di sospensione delle attività per accertate violazioni, rispetto all'anno precedente.

ALLEGATO 6

5-07772 Villarosa: Sulla situazione dei lavoratori della Sicem di Milazzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante porta all'attenzione del Governo la crisi occupazionale che interessa i lavoratori della Sicem — Siciliana Costruzioni e Montaggi, società cooperativa addetta in via principale alla manutenzione meccanica, ordinaria e straordinaria, all'interno della Raffineria di Milazzo.

È doveroso rammentare che nella Regione Siciliana le funzioni svolte dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro — agenzia controllata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — in materia di tutela dei diritti dei lavoratori è svolta dalla medesima Regione, in virtù della riconosciuta autonomia speciale statutaria.

Secondo quanto riferito dal Ministero dell'interno — Prefettura di Messina, nell'ultima settimana del mese di marzo ultimo scorso, circa 150 ex lavoratori della azienda SICEM hanno manifestato dinanzi ai varchi di accesso dello stabilimento industriale sito nella cittadina di Milazzo.

Riferisce la Prefettura che la SICEM è stata di recente esclusa dall'albo dei fornitori della raffineria a causa di una serie di contrasti, anche di natura giudiziaria. Nel mese di febbraio 2022, la RAM (Raffineria di Milazzo) ha individuato le ditte che subentreranno alla SICEM; si tratta delle ditte Trio, Paresi e De Pasquale.

Tale iniziativa ha fatto registrare anche la partecipazione dei lavoratori impegnati nelle altre imprese dell'indotto e di numerosi lavoratori della Raffineria di Milazzo, i quali hanno espresso solidarietà e chiesto il reinserimento dei colleghi nel circuito occupazionale in argomento.

Sempre nello stesso periodo, nello specifico in data 23 marzo 2022, ha avuto luogo una riunione presso la sede di Sicindustria Messina tra le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, i vertici delle

Raffineria ed i rappresentanti delle imprese subentranti alla SICEM.

In concomitanza con il predetto incontro, circa 50 lavoratori hanno allestito un presidio nell'area pedonale antistante la sede di Sicindustria per ribadire le proprie proteste.

Al termine della riunione in argomento, le parti hanno espresso l'impegno a superare una iniziale proposta che prevedeva l'assunzione di soli 70 operai, manifestando la disponibilità ad ampliare il novero dei lavoratori, seppur cadenzandone i tempi con un programma a medio termine di rientro.

Successivamente, in data 31 marzo 2022 ha avuto luogo un ulteriore incontro tra le segreterie territoriali delle sigle sindacali FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL, nonché Fismic-Confsal, i rappresentanti delle imprese subentrate alla SICEM, e con l'assistenza di Sicindustria, nel corso del quale è stato sottoscritto un documento, partecipato anche dalla Prefettura di Messina, in cui è stata condivisa una intesa per il rientro progressivo nel circuito lavorativo dei circa 150 ex dipendenti della azienda.

In particolare, le società risultate aggiudicatarie dei contratti quadro per i lavori di manutenzione meccanica e dei serbatoi presso lo stabilimento RAM di Milazzo, già in capo alla SICEM Cooperativa, si sono impegnate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto degli accordi d'area, 70 unità entro il prossimo 30 giugno.

Le predette società hanno, inoltre, dichiarato la propria disponibilità a fissare un nuovo incontro al termine di tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo per procedere, in funzione dei carichi aggiuntivi di lavoro che saranno assegnati dalla committente ed in base alle esigenze tecnico pro-

duttive aziendali, ad un nuovo piano assunzionale per ulteriori 35 unità entro il 30 settembre 2022.

Da ultimo, le parti hanno previsto di tenere un futuro tavolo congiunto per favorire il totale superamento delle problematiche occupazionali entro il mese di dicembre prossimo venturo.

Perfezionato il predetto accordo, le organizzazioni sindacali hanno revocato lo stato di agitazione.

Trattandosi di una crisi aziendale di dimensione regionale, non è pervenuta al Ministero del lavoro alcuna comunica-

zione. La Regione Sicilia, espressamente interpellata, ha comunicato che, per gli ambiti di propria competenza, potrà eventualmente intervenire avviando lo strumento delle politiche attive.

Assicuro comunque l'attenzione del Ministero del Lavoro sulla vicenda, e la disponibilità a sostenere — per quanto di competenza e se richiesto — tutte le iniziative utili a garantire una positiva risoluzione della crisi aziendale, al fine di tutelare i livelli occupazionali esistenti e il tessuto produttivo del territorio interessato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	142

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	145

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla

rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri hanno avuto luogo interventi per l'illustrazione del complesso delle proposte emendative presentate. Nella seduta odierna, quindi, si procederà alla votazione delle proposte emendative presentate.

Avverte che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Stumpo 1.196, 1.195, 1.194 e 1.108 e che la deputata Rostan ha sottoscritto l'emendamento Stumpo 1.109.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, in relazione agli emendamenti riferiti all'alinea e alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.91 e invita al ritiro dell'emendamento Ruggiero 1.124. Propone l'accantonamento dell'emendamento Noja 1.41 e degli identici emendamenti Bond 1.15, Lorenzin 1.86, Bellucci 1.163 nonché del proprio emendamento 1.52.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.92, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone la medesima riformulazione anche per gli emendamenti Bologna 1.182, Ruggiero 1.127, Stumpo 1.191, per gli identici emendamenti Bond 1.16, 1.53 della relatrice, Bellucci 1.164, Noja 1.42, Novelli 1.3 nonché per gli identici emendamenti Marrocco 1.25 e Siani 1.76.

Invita, pertanto, al ritiro degli emendamenti Ruggiero 1.125 e 1.128, Bologna 1.183 e Ruggiero e 1.151, segnalando che, in caso di accettazione e approvazione della riformulazione da lei testé proposta, essi dovrebbero intendersi assorbiti in quanto presentati dagli stessi primi firmatari di emendamenti ricompresi in tale riformulazione.

Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Ruggiero 1.130, Novelli 1.1 e 1.2, Ruggiero 1.126, Bologna 1.178, Gemmato 1.170, Baldini 1.35, Gemmato 1.168, Panizzut 1.69, Misiti 1.159, Paolo Russo 1.162, Panizzut 1.71, Gemmato 1.169, Misiti 1.158 e 1.157, Baldini 1.36, Ruggiero 1.129 e D'Arrando 1.110.

Precisa che, qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento formulate dalla relatrice.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Carnevali 1.91 (*vedi allegato 1*).

Celeste D'ARRANDO (M5S) ritira l'emendamento Ruggiero 1.124 di cui è cofirmataria.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che è stata accettata dai rispettivi presentatori la medesima proposta di riformulazione degli emendamenti Carnevali 1.92, Bologna 1.182, Ruggiero 1.127, Stumpo 1.191, Bond

1.16, Bellucci 1.164, Noja 1.42, Novelli 1.3, Marrocco 1.25 e Siani 1.76.

La Commissione approva gli emendamenti Carnevali 1.92, Bologna 1.182, Ruggiero 1.127, Stumpo 1.191, Bond 1.16, 1.53 della relatrice, Bellucci 1.164, Noja 1.42, Novelli 1.3, Marrocco 1.25 e Siani 1.76, come riformulati nel medesimo testo (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione appena svolta, devono ritenersi assorbiti gli emendamenti Ruggiero 1.125 e 1.128, Bologna 1.183 e Ruggiero 1.151.

Avverte altresì che gli emendamenti Ruggiero 1.130, Novelli 1.1 e 1.2, Ruggiero 1.126, Bologna 1.178, Gemmato 1.170 e Baldini 1.35 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.168.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Panizzut 1.69, Misiti 1.159, Paolo Russo 1.162 e Panizzut 1.71 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.169.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Misiti 1.158 e 1.157, Baldini 1.36 e Ruggiero 1.129 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Celeste D'ARRANDO (M5S) acconsente alla richiesta di ritiro del proprio emendamento 1.110, pur evidenziando che, in ragione della rilevanza dell'attività degli IRCCS, sarebbe opportuno un loro maggiore coinvolgimento nella prevenzione e nella cura dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Segnala infatti che, nonostante il notevole numero di decessi tra i giovani per tali patologie, l'attività di ricerca in Italia in questo settore è pressoché assente.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, per quanto concerne gli emendamenti riferiti

alla lettera *b*), invita al ritiro degli emendamenti Carnevali 1.93, De Martini 1.56, Ruggiero 1.131 e 1.132, Novelli 1.4, degli identici emendamenti Marrocco 1.18, Siani 1.77 e Ruggiero 1.152, dell'emendamento Baldini 1.38, degli identici emendamenti Marrocco 1.20, Siani 1.79 e Ruggiero 1.155, degli identici emendamenti Marrocco 1.21 e Ruggiero 1.153 e dell'emendamento Testamento 1.11.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marrocco 1.19, Siani 1.78 e Ruggiero 1.154 e invita al ritiro degli emendamenti Foscolo 1.57, Stumpo 1.105, Mammì 1.111 e Ruggiero 1.133. Precisa che, qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Carnevali 1.93, De Martini 1.56, Ruggiero 1.131 e 1.132, Novelli 1.4, Marrocco 1.18, Siani 1.77, Ruggiero 1.152, Baldini 1.38, Marrocco 1.20, Siani 1.79, Ruggiero 1.155, Marrocco 1.21 e Ruggiero 1.153 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Testamento 1.11, fatto proprio dal deputato Sapia. Approva, altresì, gli identici emendamenti Marrocco 1.19, Siani 1.78 e Ruggiero 1.154 (*vedi allegato 1*).

Sara FOSCOLO (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.57.

Michela ROSTAN, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Stumpo 1.105: s'intende che vi abbia rinunciato.

Celeste D'ARRANDO (M5S) ritira gli emendamenti Mammì 1.111 e Ruggiero 1.133 di cui è cofirmataria, sottolineando l'importanza di valorizzare la figura di coloro che lavorano negli IRCCS e di assicurare loro il dovuto riconoscimento contrattuale

a prescindere dal fatto che essi operino in istituti di diritto pubblico o di diritto privato. Preannuncia, pertanto, la presentazione di un ordine del giorno al riguardo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti alla lettera *c*), invita al ritiro degli emendamenti Carnevali 1.94, Panizzut 1.59, Stumpo 1.192, Mandelli 1.197, Novelli 1.5 e 1.23 e Ruggiero 1.134.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Stumpo 1.109 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*) e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Bagnasco 1.22, Paolin 1.58, Ferro 1.176 e Bologna 1.177.

Invita al ritiro degli emendamenti Bologna 1.185, Patelli 1.60 e D'Arrando 1.112.

Precisa che, qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento formulate dalla relatrice.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Carnevali 1.94 e Panizzut 1.59 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Stumpo 1.192: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte che gli emendamenti Mandelli 1.197, Novelli 1.5 e 1.23 e Ruggiero 1.134 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Accoglie, infine, la proposta di riformulazione proposta dell'emendamento Stumpo 1.109 da lei stessa sottoscritto prima dell'avvio della seduta.

La Commissione approva l'emendamento Stumpo 1.109 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bologna 1.185, Patelli 1.60 e D'Arrando 1.112 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti al testo della lettera *d*), per poter effettuare un ulteriore approfondimento, e invita al ritiro degli emendamenti De Martini 1.68, Ruggiero 1.137, Nappi 1.113 e Ruggiero 1.138, che propongono l'introduzione di una lettera aggiuntiva.

Precisa che, qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento formulate dalla relatrice.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Martini 1.68, Ruggiero 1.137, Nappi 1.113 e Ruggiero 1.138 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, per quanto concerne gli emendamenti riferiti alle lettere *e*), *f*) e *g*), invita al ritiro degli emendamenti Stumpo 1.193, D'Arrando 1.114 e Sutto 1.72. Propone l'accantonamento dell'emendamento Baldini 1.39 e invita al ritiro degli emendamenti Lazzarini 1.62 e Novelli 1.7. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mandelli 1.26, Tiramani 1.64, Ruggiero 1.139, Bellucci 1.166, Bologna 1.180 e Pini 1.95.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Noja 1.45 e Ruggiero 1.140, a condizione che sia accolta l'identica proposta di riformulazione, nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro dell'emendamento De Martini 1.63, esprime parere favorevole sull'emendamento Ianaro 1.99 e invita al ritiro degli emendamenti Patelli 1.70, degli identici emendamenti Bagnasco 1.2 e Sutto 1.61 e dell'emendamento Ferro 1.175.

Precisa che, qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento formulate dalla relatrice.

Michela ROSTAN, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Stumpo 1.193: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte che gli emendamenti D'Arrando 1.114, Sutto 1.72, Lazzarini 1.62 e Novelli 1.7 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mandelli 1.26, Tiramani 1.64, Ruggiero 1.139, Bellucci 1.166, Bologna 1.180 e Pini 1.95 (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione proposta per gli emendamenti Noja 1.45 e Ruggiero 1.140.

La Commissione approva gli identici emendamenti Noja 1.45 (*Nuova formulazione*) e Ruggiero 1.140 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Guido DE MARTINI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.63.

La Commissione approva l'emendamento Ianaro 1.99 (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Patelli 1.70, Bagnasco 1.27 e Sutto 1.61 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Marcello GEMMATO (FDI) insiste per la votazione dell'emendamento Ferro 1.175 di cui è cofirmatario.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, precisa che l'invito al ritiro di tale proposta emendativa è motivato dal fatto che le risorse previste dalla legge n. 67 del 1988 possono essere destinate esclusivamente a strutture pubbliche.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 1.175.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite alla lettera *h*), invita al ritiro degli identici emendamenti Marrocco 1.28, Siani 1.80 e Ruggiero 1.156, nonché dell'emendamento Gemmato 1.171.

Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.50 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Bologna 1.187 e Ruggiero 1.142, a condizione che siano riformulati in termini identici al precedente. Propone l'accantonamento degli emendamenti Ianaro 1.100 e Ruggiero 1.141.

Passando alle proposte emendative riferite alla lettera *i*), invita al ritiro degli emendamenti Testamento 1.12 e Lorenzin 1.85.

In relazione alle proposte emendative riferite alla lettera *l*), invita al ritiro degli emendamenti Gemmato 1.172, Mandelli 1.198, Noja 1.46, Baldini 1.40, Ruggiero 1.143 e Foscolo 1.65. Propone, infine, l'accantonamento dell'emendamento Lorenzin 1.96.

Precisa che, qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.50 della relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Marrocco 1.28, Siani 1.80 e Ruggiero 1.156 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.171.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Bologna 1.187 e Ruggiero 1.142 hanno accettato di riformulare i propri emendamenti negli identici termini dell'emendamento della relatrice 1.50.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.50 della relatrice, Bologna 1.187 (*Nuova formulazione*) e Ruggiero 1.142 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Testamento 1.12: s'intende che vi abbia rinunciato.

Angela IANARO (PD) sottoscrive l'emendamento Lorenzin 1.85 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.172.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mandelli 1.198 e Noja 1.46 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Maria Teresa BALDINI (IV) ritira l'emendamento 1.40 a sua prima firma, pur segnalando che sarebbe stato opportuno introdurre misure volte ad evitare una confusione di ruoli tra incarichi negli IRCCS e quelli nelle università.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ruggiero 1.143 e Foscolo 1.65 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite alla lettera *m*), esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 1.47. Propone l'accantonamento degli emendamenti Panizzut 1.66, degli identici emendamenti Bond 1.29, 1.55 della relatrice, Lorenzin 1.88 e Bellucci 1.167, nonché dell'emendamento Carnevali 1.97, su cui è ancora in corso l'i-

strutturata. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Ruggiero 1.144.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Gemmato 1.173, Ruggiero 1.145 e Nappi 1.115. Precisa che, qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Noja 1.47 (*vedi allegato 1*) e Ruggiero 1.144 (*vedi allegato 1*). Respinge, inoltre, l'emendamento Gemmato 1.173.

Celeste D'ARRANDO (M5S) ritira l'emendamento Ruggiero 1.145, di cui è cofirmataria, segnalando, in ogni caso, l'opportunità di costituire un presidio sul territorio, specificamente dedicato alla valutazione dell'attività degli IRCCS.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che l'emendamento Nappi 1.115 è stato ritirato dalla presentatrice.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, procede all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite alla lettera *n*). Annunciando il ritiro dell'emendamento, a sua prima firma, 1.54, che, come numerose altre proposte emendative, affronta il tema della stabilizzazione dei ricercatori, si dichiara certa che vi possa essere un impegno comune in sede di esame del disegno di legge di bilancio per individuare le risorse necessarie a conseguire tale obiettivo.

Rileva, infatti, che in questa sede non è stato possibile superare le obiezioni del Ministero dell'economia e delle finanze, neanche in relazione alla possibilità di accogliere un ordine del giorno di carattere vincolante. Questo perché, sulla base della previsione contenuta nel PNRR, il disegno di legge in oggetto presenta un'invarianza

finanziaria. Ritiene, in ogni caso, che sia assolutamente necessario porre soluzione al problema annoso in quanti i ricercatori hanno diritto alla stabilizzazione e ad un'adeguata prospettiva di carriera.

Fatta tale premessa, invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Rizzo Nervo 1.90.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 1.89 e Nappi 1.123, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (*vedi allegato 1*), che introduce un riferimento alla prospettiva per i ricercatori di un inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Bagnasco 1.30 e Mammì 1.120, nonché dell'emendamento Gemmato 1.174.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Lorenzin 1.82 e Bologna 1.188, vertenti sul medesimo tema.

Invita al ritiro dell'emendamento Ianaro 1.101. Propone l'accantonamento degli emendamenti Noja 1.48 e Nappi 1.122.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Novelli 1.8 e Mammì 1.121, nonché degli emendamenti D'Arrando 1.117, Mammì 1.116 e 1.118, Ianaro 1.102 e 1.103 e Novelli 1.32.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sacconi Jotti 1.31, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita, infine, al ritiro dell'emendamento Ruggiero 1.146.

Precisa che, qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

Michela ROSTAN, *presidente*, informa che l'emendamento Rizzo Nervo 1.90 è stato ritirato dal presentatore.

Avverte che i presentatori degli emendamenti Carnevali 1.89 e Nappi 1.123 hanno accettato di riformulare i propri emendamenti nei termini proposti dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 1.89 (*Nuova formulazione*) e Nappi 1.123 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Bagnasco 1.30 e Mammì 1.120 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.174.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ianaro 1.101, Novelli 1.8, Mammì 1.121, D'Arrando 1.117, Mammì 1.116 e 1.118, Ianaro 1.102 e 1.103 e Novelli 1.32 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte la riformulazione dell'emendamento Saccani Jotti 1.31 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Saccani Jotti 1.31 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte l'emendamento Ruggiero 1.146 è stato ritirato dalla presentatrice.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite alla lettera o), invita al ritiro degli emendamenti Bologna 1.181 e Trizzino 1.199.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lepri 1.98 e, a condizione che siano riformulati in testo identico ad esso, anche sugli identici emendamenti Mandelli 1.33, Tiramani 1.67, Ruggiero 1.147 e Noja 1.49. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Ruggiero 1.148, a condizione riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.51.

Passando agli emendamenti riferiti alla lettera p), invita al ritiro degli emendamenti Ruggiero 1.149 e Novelli 1.9.

In relazione alle proposte emendative riferite alla lettera q), esprime parere fa-

vorevole sugli identici emendamenti Marrocco 1.34, Siani 1.75 e Ruggiero 1.150.

Passando, infine, alle proposte emendative riferite ai commi da 2 a 5 dell'articolo 1, invita al ritiro dell'emendamento Bologna 1.189 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bologna 1.190.

Precisa che, qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.51 della relatrice e parere conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte l'emendamento Bologna 1.181 è stato ritirato dalla presentatrice.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trizzino 1.199: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte che i presentatori degli identici emendamenti Mandelli 1.33, Tiramani 1.67, Ruggiero 1.147 e Noja 1.49 hanno accettato di riformulare i propri emendamenti negli identici termini dell'emendamento Lepri 1.98.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lepri 1.98, Mandelli 1.33 (*Nuova formulazione*), Tiramani 1.67 (*Nuova formulazione*), Ruggiero 1.147 (*Nuova formulazione*) e Noja 1.49 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che la presentatrice dell'emendamento Ruggiero 1.148 ha accettato la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ruggiero 1.148 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1) e l'emendamento 1.51 della relatrice (vedi allegato 1).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ruggiero 1.149 e Novelli 1.9 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Marrocco 1.34, Siani 1.75 e Ruggiero 1.150 (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che l'emendamento Bologna 1.189 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione approva l'emendamento Bologna 1.190 (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti sui quali la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michela ROSTAN, *presidente*, fa presente che il parere di competenza sarà espresso nella seduta odierna.

Roberto BAGNASCO (FI), *relatore*, ricorda che il 26 novembre scorso è stato sottoscritto a Roma il cosiddetto Trattato del Quirinale per istituire una collaborazione bilaterale rafforzata tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese. Il trattato si inserisce nella cornice di un rilancio del processo d'integrazione europea con l'affermazione di una dimensione

franco-italiana accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco quale fulcro della stabilità e del rilancio del disegno comunitario.

Il Trattato consta di un preambolo e di 12 articoli. Può essere utile evidenziare come la portata degli enunciati dei 12 articoli sia assai ampia, come normalmente si riscontra negli accordi quadro: l'estensione concreta della cooperazione che con il Trattato si vuole rafforzare dipenderà dai singoli progetti e momenti di collaborazione.

Nel preambolo si riafferma il comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea. Proprio richiamando il comune impegno dei due Stati a favore dell'unità europea, anche per essere Italia e Francia tra i Paesi fondatori, si riconosce l'indispensabilità dei progressi dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Italia e Francia ribadiscono altresì la loro volontà di rafforzare la difesa europea come elemento peculiare dell'apparato di deterrenza e difesa dell'Alleanza atlantica. Oltre all'attenzione verso il Mediterraneo, incluse le questioni inerenti alla sua preservazione ecologica, Italia e Francia evidenziano come anche le problematiche dell'Arco alpino, particolarmente interessato dal riscaldamento climatico, implicino una stretta cooperazione dei due Paesi. Riconoscendo infine l'opportunità di collocare in un'ottica di cittadinanza europea un progresso nella reciproca conoscenza delle rispettive società civili, in particolare tra i giovani; come anche l'importanza della cooperazione tra i rispettivi Parlamenti nell'ottica di un rafforzamento della diplomazia parlamentare; i due Stati contraenti dichiarano l'obiettivo di assicurare a tutti i livelli una cornice più stabile alle relazioni istituzionali bilaterali già esistenti, riconoscendo in particolare il ruolo centrale del Vertice intergovernativo annuale come fulcro della volontà di concertazione bilaterale in tutti i settori.

Fa presente che i 12 articoli del trattato riguardano i seguenti temi: Affari esteri; Sicurezza e difesa; Affari europei; Politiche migratorie, giustizia e affari interni; Cooperazione economica, industriale e digitale; Sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo; Spazio; Istruzione e formazione, ricerca e innovazione; Cultura, giovani e società civile; Cooperazione transfrontaliera; Organizzazione; Disposizioni finali.

Nella sua relazione si soffermerà esclusivamente sugli aspetti che riguardano le competenze della XII Commissione.

L'articolo 6 si occupa dello sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo. Sulla scia degli impegni presi dai capi di Stato e di governo dell'UE nel Vertice sociale di Porto del 7 maggio 2021, Italia e Francia affermano di voler cooperare per il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione europea e per l'attuazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. A tale scopo si impegnano a organizzare una consultazione annuale per lo scambio di buone pratiche e la preparazione di progetti e posizioni comuni (comma 1).

Anche nel settore agricolo ed agroalimentare le due Parti concerteranno i loro sforzi a livello europeo per la sostenibilità e la transizione del settore, garantendo nel contempo la sovranità alimentare dell'Unione europea anche mediante misure di lotta agli sprechi alimentari.

L'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile e in esso i due Stati s'impegnano a promuovere la vicinanza dei loro popoli e il comune sentimento di appartenenza europea mediante gli scambi all'interno della società civile e la mobilità dei giovani, specialmente all'interno di programmi europei – tra cui si cita la Strategia europea per la gioventù e il Dialogo strutturato europeo. Verrà inoltre organizzato un Consiglio francoitaliano della gioventù a margine della suddetta Commissione mista. Sarà anche istituito un Programma di volontariato italo-francese (Servizio civile italo-francese), sulla base di una cooperazione tra gli enti governativi incaricati dei rispettivi programmi nazionali. Il Servizio civile italo-francese potrà essere

eventualmente collegato al Corpo europeo di solidarietà (comma 1).

L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera. In esso le Parti s'impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi, coerenti con uno sviluppo sostenibile e con la coesione europea. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontaliere in materia di sanità e di interventi di soccorso. L'Italia e la Francia si adopereranno per adottare ulteriori normative intese ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliere, inclusa la creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori, tra i quali quelli che riguardano la materia sociale e sanitaria. Sarà inoltre interesse prioritario delle Parti il dialogo tra Pubbliche amministrazioni e Parlamenti dei due Paesi nella trasposizione del diritto europeo, che deve essere tale da evitare pregiudizio per gli scambi e i contatti tra collettività frontaliere in conseguenza di possibili differenze nelle rispettive legislazioni nazionali (comma 2).

In base al comma 7, poi, un Comitato di cooperazione frontaliere presieduto dai Ministri competenti delle due Parti riunirà rappresentanti delle autorità locali, delle collettività frontaliere, degli organismi di cooperazione competenti, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali. Il Comitato, da riunire almeno una volta l'anno, sarà competente a proporre progetti di cooperazione frontaliere in tutti i settori delle politiche pubbliche, curandone gli aspetti pattizi, legislativi o regolamentari.

Per quanto concerne, inoltre, il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese, l'articolo 11 prevede, tra l'altro, un Vertice intergovernativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del Trattato del Quirinale e verranno esaminate le questioni prioritarie di reciproco interesse.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, specifica che le

amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sulla base di quanto illustrato, propone l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute,.

1.91. Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ricerca e assistenza con le seguenti: ricerca e cura e aggiungere, in fine, le parole: integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età.

* **1.92.** (Nuova formulazione) Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

* **1.182.** (Nuova formulazione) Bologna.

* **1.127.** (Nuova formulazione) Ruggiero, D'Arrando.

* **1.191.** (Nuova formulazione) Stumpo, Rostan.

* **1.16.** (Nuova formulazione) Bond, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.

* **1.53.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

* **1.164.** (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Ferro.

* **1.42.** (Nuova formulazione) Noja.

* **1.3.** (Nuova formulazione) Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

* **1.25.** (Nuova formulazione) Marrocco, Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla, Spena.

* **1.76.** (Nuova formulazione) Siani, Lorenzin, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente.

Conseguentemente, alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e sulla base di una programmazione quadriennale.

* **1.19.** Marrocco, Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Spena.

* **1.78.** Siani, Lorenzin, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.

* **1.154.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: distribuzione territoriale con le seguenti: distribuzione sul territorio nazionale.

1.109. (Nuova formulazione) Stumpo, Rostan, Carnevali, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Ruggiero, D'Arrando, Loreface, Mammi, Marzana, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello, Villani, Noja, Baldini.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: la governance e le modalità di finan-

ziamento con le seguenti: la governance, le modalità di finanziamento e la valutazione.

- * **1.26.** Mandelli, Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.
- * **1.64.** Tiramani.
- * **1.139.** Ruggiero, D'Arrando.
- * **1.166.** Bellucci, Gemmato, Ferro.
- * **1.180.** Bologna.
- * **1.95.** Pini, Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Lepri.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: , con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, .

- * **1.45.** (Nuova formulazione) Noja.
- * **1.140.** (Nuova formulazione) Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nazionali e internazionali.

- 1.99.** Ianaro, Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: la direzione scientifica degli IRCCS, aggiungere le seguenti: anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi,.

- * **1.50.** La Relatrice.
- * **1.187.** (Nuova formulazione) Bologna.
- * **1.142.** (Nuova formulazione) Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: professionalità e di competenza aggiungere le seguenti: , anche manageriale,.

- 1.47.** Noja.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: dei medesimi istituti, aggiungere le seguenti:

tenuto conto dell'assenza di conflitto di interesse e.

- 1.144.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale.

- * **1.89.** (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Lorenzin, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.
- * **1.123.** (Nuova formulazione) Nappi, D'Arrando.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università.

- 1.31.** (Nuova formulazione) Sacconi Jotti, Mandelli, Aprea, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: , nonché utilizzando sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo standard internazionali.

- * **1.98.** Lepri, Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Siani, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini.
- * **1.33.** (Nuova formulazione) Mandelli, Bond, Bagnasco, Versace, Novelli, Brambilla.
- * **1.67.** (Nuova formulazione) Tiramani, Pannizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto.
- * **1.147.** (Nuova formulazione) Ruggiero, D'Arrando.
- * **1.49.** (Nuova formulazione) Noja.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con

una integrazione sempre maggiore con i comitati etici unici regionali.

1.148. *(Nuova formulazione)* Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: , la previsione di regole comportamentali e l'adesione a un codice di condotta che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse.

1.51. La Relatrice.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: , facendo salve le disposi-

zioni previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187.

* **1.34.** Marrocco, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Spina.

* **1.75.** Siani, Lorenzin, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.

* **1.150.** Ruggiero.

Al comma 4, sostituire le parole: entro diciotto mesi con le seguenti: entro trenta-sei mesi.

1.190. Bologna.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 » (C. 3423 Governo);

rilevato che nel provvedimento in oggetto si prevede una cooperazione per il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione europea e per l'attuazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;

considerato che le Parti s'impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi e che particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontaliera in materia di sanità e di interventi di soccorso;

considerato, altresì, che l'Italia e la Francia si adopereranno per adottare ulteriori normative volte a eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliera, inclusa la creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori, tra i quali quelli che riguardano la materia sociale e sanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	146
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame sottolineando, in particolare, l'importanza della cooperazione bilaterale in tema di promozione e tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, a livello internazionale ed europeo, volta anche alla protezione dei produttori legittimi di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche a fronte di fenomeni crescenti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere elaborata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (cosiddetto « Trattato del Quirinale »), è diretto a rafforzare il rapporto bilaterale tra Roma e Parigi quale elemento di rilancio del processo di integrazione europea;

tale Trattato, come specificato nella relazione illustrativa, intende suggellare l'intesa tra l'Italia e la Francia sui principali argomenti della politica europea e internazionale ed è il risultato di un lungo e complesso *iter* negoziale avviato nel dicembre 2020;

il predetto accordo si propone di realizzare forme strutturate di cooperazione in ambiti qualificati, come affari esteri, sicurezza e difesa, giustizia e affari interni, cooperazione economica e industriale, istruzione, università e ricerca;

rilevato che:

in particolare, in base all'articolo 6 del Trattato, l'Italia e la Francia si impegnano per la realizzazione di modelli di sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo, rafforzando la cooperazione in ambito europeo;

tra le linee direttrici specificamente contemplate dal Trattato figurano

quelle concernenti il rafforzamento degli strumenti multilaterali relativi all'urgenza climatica, alla protezione della biodiversità e alla transizione ecologica, impegnandosi i due Paesi a promuovere, nel quadro dell'applicazione del *Green Deal* europeo, lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica;

l'Italia e la Francia si impegnano a promuovere la diffusione di pratiche agroecologiche, dell'agricoltura biologica, della lotta contro i parassiti e dell'uso di tecniche agronomiche quali la rotazione delle colture e il diserbo meccanico, nonché a sostenere la conservazione e il recupero dei terreni marginali e delle riserve esistenti di carbonio organico nel suolo, quali i prati permanenti, le torbiere e le foreste;

rilevato altresì che:

tra i punti qualificanti dell'Accordo figurano l'impegno a sostenere la definizione di una normativa europea per contrastare la deforestazione, a favorire l'adattamento al riscaldamento climatico e la protezione della biodiversità nelle Alpi, nonché quello a fare del Mediterraneo un mare pulito e ecologicamente sostenibile;

le Parti si propongono di sviluppare forme di cooperazione in settori particolarmente competitivi quali l'agroalimentare e la pesca, promuovendo la lotta contro gli sprechi alimentari e adottando strategie volte ad assicurare il pieno rispetto delle norme europee sui prodotti agricoli e alimentari immessi sul mercato, incluse le norme riguardanti la provenienza da Paesi terzi;

nell'ambito della cooperazione italo-francese figura anche la promozione e la tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, a livello internazionale, europeo e bilaterale, in particolare proteggendo i produttori legittimi di denominazioni d'origine e indicazioni ge-

ografiche a fronte di fenomeni crescenti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale *offline* e *online*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. COM(2021)564 final (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	159
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	151
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	154
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

COM(2021)564 final.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato 1)*.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757.

COM(2021)551 final.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato 2)*.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 maggio 2022.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 3)*.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Premette che l'Accordo in esame intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge n. 885 del 1960.

Ricorda che la convenzione del '57 con la ex Jugoslavia, tuttora in vigore, riflette la particolare situazione storica nella quale fu negoziata, che comportava l'esigenza italiana di tutelare la nostra comunità oltre confine. Nel mutato quadro giuridico, il nuovo accordo bilaterale oggetto di ratifica reca disposizioni più rigorose rispetto alla vigente convenzione, soddisfacendo al contempo l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e delle loro famiglie. Sono in particolare apportate alla vigente convenzione modifiche in relazione ad alcune prestazioni istituzionali erogate dall'INPS, concernenti in particolare le pensioni (Capitolo II dell'Accordo), l'indennità di disoccupazione (Capitolo IV dell'Accordo) e le prestazioni familiari (Capitolo V dell'Accordo).

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei contenuti dell'Intesa, che si compone di quarantotto articoli, avverte che si limiterà a ricordarne solo alcuni, nei termini di seguito riportati.

L'articolo 2 individua le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord: esse riguardano, in particolare, l'invalidità, la vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia e

le cure mediche, l'assicurazione contro la disoccupazione e le prestazioni familiari.

L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

L'articolo 10 disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria, a condizione che essa sia prevista dalla legislazione di uno dei due Stati, il cumulo dei periodi assicurativi e i limiti di applicazione di questi istituti.

L'articolo 18 prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione.

L'articolo 19 disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.

L'articolo 25 disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.

Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, che appare coerente con l'indirizzo del Governo in ordine all'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nell'UE e suscettibile di favorire un incremento dei rapporti economici tra le due parti dell'Accordo, propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di nulla osta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

C. 3539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, siglato a Roma il 18 giugno 2021, che analogamente al provvedimento esaminato in precedenza con riferimento alla Macedonia del Nord, s'inserisce nel quadro degli interventi concernenti i rapporti con i Paesi dell'Est europeo, con l'obiettivo di facilitare il flusso di dati e informazioni tra i Paesi inerenti alle prestazioni di sicurezza sociale, nonché quello di assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Ricorda che la comunità moldava residente in Italia conta oltre 120 mila cittadini dotati di un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23 mila che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Informa che l'Accordo – il cui campo di applicazione è limitato all'esportabilità delle pensioni – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, consentendo alle autorità moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche, mentre la normativa vigente già prevede l'esportabilità delle prestazioni pensionistiche e delle rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione analitica dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e 16 articoli, si limita a ricordare che l'articolo 2 individua il campo di applicazione per materia per ciascuna delle due Parti; l'articolo 3 stabilisce che l'Accordo si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari; l'articolo 4 garantisce l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo; l'articolo 10 prevede che le istituzioni di ogni Parte paghino le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale

valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, che al pari di quello esaminato in precedenza appare coerente con l'indirizzo del Governo in ordine all'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nell'UE e suscettibile di favorire un incremento dei rapporti economici tra le due parti dell'Accordo, propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di nulla osta del relatore.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione agricoltura, la proposta di legge di iniziativa parlamentare in materia di « Disciplina dell'ippicoltura », nel testo risultante dall'esame in sede referente, che si compone di tre articoli: il primo reca le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e previdenziali e ulteriori disposizioni in materia anche fiscali; il secondo articolo reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province, mentre il terzo contiene le disposizioni finanziarie.

Fa presente che la relazione introduttiva al testo originario del provvedimento evidenzia che la legislazione vigente legata al comparto degli equidi è penalizzata da una grande frammentazione, per cui risulta disomogenea per quanto concerne gli ambiti fiscale, previdenziale, urbanistico, ambientale e amministrativo. Tale disomogeneità crea, nella prassi, profili di incertezza agli operatori del settore che si tro-

vano a dover risolvere difficoltà di inquadramento della loro attività, come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche e le aziende agrituristiche che gestiscono attività di turismo equestre, o a dovere osservare norme in materia di gestione dei rifiuti che non tengono conto delle specificità del settore operativo in esame.

Per i profili di competenza, ricorda che la legislazione europea è intervenuta sul settore attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici. Ricordo in particolare il progetto europeo *Animal Welfare Indicators* (AWIN) che misura indicatori di benessere animale anche con riferimento agli equidi. Richiamo inoltre la normativa europea in materia di sanità animale (regolamento (UE) 2016/429) e quella in materia di metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino, di cui al regolamento (UE) 2015/262), recepite in Italia con l'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha affidato al Ministero della salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi, abrogando le norme che la ponevano sotto il controllo dell'UNIRE.

Passando a descrivere il contenuto del provvedimento in esame, evidenzia che l'articolo 1 fornisce le definizioni inerenti all'attività di ippicoltura. Più nel dettaglio, si intende tale l'attività che interessa tutti gli equidi e che riguarda la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Inoltre, sono considerate connesse all'attività agricola le seguenti attività: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione della produzione del seme; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone; la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi; la promozione delle tecniche di ippicoltura,

tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e allevamenti e le cliniche veterinarie; la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, si prevede l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dal provvedimento, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera.

Al riguardo, ricorda che in passato la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 25 aprile 2013 (causa C-212/11) aveva censurato l'applicazione di una aliquota Iva ridotta alle cessioni di levrieri e cavalli, non destinati alla preparazione di prodotti alimentari, al noleggio di cavalli e a taluni servizi, in quanto in contrasto con alcuni degli obblighi previsti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, ha inserito, nell'allegato III, punto 11-*bis*, della predetta direttiva 2006/112/CE, proprio la fattispecie in esame relativa agli equini vivi e alle prestazioni di servizi ad essi connessi, rendendo la disposizione in esame coerente con il diritto dell'Unione.

Continuando nell'illustrazione del testo, ricorda che il successivo comma 7 dell'articolo 1 prevede che gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura siano considerati, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lavoratori agricoli dipendenti. Infine, il comma 8 fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e

nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

In conclusione, considerati i limitati profili di competenza della Commissione, propone di esprimere, già nella seduta odierna, un parere di nulla osta.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di nulla osta della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.

Atto n. 374.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 21 aprile 2022.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, fa presente che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo non può essere concluso. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564 final);

premesso che:

la proposta, preannunciata nella comunicazione «Il *Green Deal* europeo» e presentata nell'ambito del pacchetto di iniziative legislative «Pronti per il 55%», è volta ad introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, «CBAM»), al fine di garantire che la produzione delle merci importate da Paesi terzi venga assoggettata all'applicazione di un costo del carbonio, in modo equivalente a quanto previsto all'interno dell'Unione europea dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (*Emissions trading system*, ETS) disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE;

considerato che:

il meccanismo rappresenta una delle nuove fonti di entrata per il bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 con l'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di *Next Generation EU* e finanziare il Fondo sociale per il clima;

la risorsa basata sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri costituisce circa il 70% delle entrate dell'UE;

il CBAM diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi già previsti dalla disciplina del sistema ETS per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in particolare l'assegnazione gratuita di quote; pertanto la discussione della proposta esaminata è strettamente collegata a quella sulla revisione della citata direttiva 2003/87/CE;

presupposto della nuova normativa è la sua compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), la cui necessità è stata sottolineata anche dal Parlamento europeo in una risoluzione adottata il 10 marzo 2021;

sono previste sanzioni nei confronti del dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno precedente, nonché ulteriori sanzioni che potranno essere applicate dagli Stati membri per l'inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali;

la definizione di ulteriori aspetti del CBAM è demandata ad atti di esecuzione e delegati della Commissione europea, nonché a ulteriori proposte legislative volte ad ampliare l'ambito di applicazione del regolamento che dovrebbero essere presentate a seguito della presentazione di relazioni da parte della Commissione;

l'attribuzione alla Commissione di un potere di adozione di atti delegati, esercitabile a tempo indeterminato, nonostante la previsione di un potere di revoca in capo alle altre due Istituzioni dell'Unione, andrebbe valutata alla luce del disposto del-

l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) il quale stabilisce che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare esplicitamente non solo gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere, ma anche la sua durata;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

a) l'importanza del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

quale nuova risorsa propria del bilancio dell'Unione europea, che potrà concorrere alla copertura del rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti nel quadro di *NextGenerationEU* contenendo gli incrementi della risorsa propria basata sul RNL per gli Stati membri;

b) la necessità di una più stretta cooperazione tra le autorità competenti, al fine di promuovere un sistema armonizzato efficace, proporzionato e dissuasivo di sanzioni, in modo da non compromettere l'efficacia del CBAM;

c) l'esigenza di delimitare la durata del conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28;

d) la necessità di monitorare attentamente il processo che porterà alla definizione del meccanismo nel periodo di transizione e alla sua attuazione, unitamente alla revisione della normativa riguardante l'ETS e ad altre misure del pacchetto « Pronti per il 55 », al fine di verificarne l'impatto e gli effetti sull'attività delle imprese e sui consumatori.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021)551 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 » (COM(2021)551 final);

premesso che la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra dell'UE (*Emission trading system* –ETS) costituisce uno dei pilastri del pacchetto di iniziative legislative denominato « Pronti per il 55% » (« *Fit for 55%* »), volto ad adeguare la legislazione vigente ai nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

considerato che:

il Parlamento europeo ha invitato in più occasioni tutti i settori dell'economia a contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, anche proponendo, a tal fine, l'inclusione, nel lungo termine, degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'EU ETS, per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica, a fronte di una opportuna valutazione d'impatto necessaria ad evitare e

ad affrontare eventuali effetti negativi conseguenti alle discariche ed alle esportazioni;

una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote dovrebbe rappresentare una nuova fonte di entrata del bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 e come previsto dalla nuova proposta della Commissione volta a modificare la decisione (UE, Euratom) 2020/2053, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di *Next Generation EU* e finanziare il Fondo sociale per il clima;

la proposta di direttiva prevede la graduale estensione del sistema ETS, dal 2023, al trasporto marittimo e l'introduzione di un nuovo sistema di scambio delle quote di emissione, che si applicherà ai combustibili utilizzati per gli edifici e il trasporto stradale;

si prevede un potenziamento del Fondo per l'innovazione, che dovrebbe finanziare una serie di progetti per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

a) i possibili benefici per la transizione ecologica e l'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, derivanti – previa valutazione d'impatto volta a impedire qualsiasi deviazione su larga scala dei rifiuti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani verso le discariche dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi – dall'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'ambito del campo di applicazione dell'ETS;

b) l'importanza di destinare una parte dei proventi derivanti dall'ETS al bilancio dell'Unione europea, al fine di concorrere alla copertura del rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti nel quadro di *NextGenerationEU*;

c) la necessità di destinare ulteriori risorse alla ricerca finalizzata all'innovazione, in grado di sviluppare i prodotti e le tecnologie necessari a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione in maniera economicamente efficiente, nonché di accompagnare le nuove misure con strumenti di incentivazione adeguati a indirizzare i consumatori verso scelte più coerenti con tali obiettivi.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C 3423, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, siglato a Roma il 26 novembre 2021;

considerato come il Trattato oggetto di ratifica si colloca in una cornice di rilancio del processo d'integrazione europea, che appare ancor più essenziale nell'attuale contesto geopolitico, rafforzandone la dimensione franco-italiana accanto a quella franco-tedesca, ai fini del potenziamento della capacità di azione dell'Unione europea nei settori strategici, quali la politica estera, la sicurezza, la difesa, le politiche migratorie, la sostenibilità ambientale, la ricerca e l'innovazione, la tutela della salute e la promozione dei diritti umani;

rilevato che il Trattato è volto a collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro di dialogo istituzionalizzato tra le Parti che ne strutturi e rafforzi i contenuti, affinché tali relazioni

possano promuovere le potenzialità dell'Unione europea e al contempo favorire il conseguimento di priorità comuni ai due Paesi;

tenuto conto della valorizzazione di diversi elementi qualificanti dei rapporti bilaterali italo-francesi idonei a rinsaldare ancor più gli stretti legami di carattere politico, economico, culturale e linguistico esistenti tra Italia e Francia, quali l'instaurazione di un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche, industriali e di contrasto alle frodi fiscali, la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo integrato della rete di trasporti, la promozione dell'interscambio culturale, nonché l'attenzione alle questioni agricole ed agroalimentari e il coordinamento degli sforzi per la sostenibilità in tali settori in relazione al quale si prevedono anche l'impegno per la sovranità alimentare dell'Unione europea, anche mediante la lotta agli sprechi alimentari, e la promozione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. S. 2604 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni 1 ^a e 12 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	167
Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico. S. 2118 (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	169
Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia. S. 716 (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

S. 2604 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*, *n*) e *q*), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo nella seduta

del 21 aprile 2022 un parere favorevole con un'osservazione.

L'osservazione – che non è stata recepita – era volta a richiedere alla Commissione di merito di approfondire la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-*bis*; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza « di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome » aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, il parere rilevava che risultava opportuno specificare meglio i casi per i quali sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo, si sottolineava l'opportunità che le ordinanze venissero adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa.

Propone, pertanto, di ribadire l'osservazione nel parere che la Commissione è chiamata a rendere. Nel corso dell'esame alla Camera sono state inserite poi ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

l'articolo 9-*bis* richiama, oltre alle disposizioni di legge, gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni che prevedano l'addestramento pratico nell'ambito delle attività formative in materia di sicurezza del lavoro ai fini dell'esclusione di tali attività da quelle per le quali l'articolo consente lo svolgimento in videoconferenza nelle more dell'adozione di apposite determinazioni sempre in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 10-*bis* richiama l'accordo stabilito in sede di Conferenza Stato-regioni il 17 dicembre 2020 nell'includere nell'elenco

delle prestazioni di telemedicina le prestazioni relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura in medicina trasfusionale;

l'articolo 14-*bis*, ai commi 1 e 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti attuativi relativi alla modifica dei settori di intervento e alla ripartizione dell'incremento di risorse del fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Si sofferma quindi sulle ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera.

All'articolo 1 è stato specificato che le ordinanze di protezione civile chiamate a disciplinare fino al 31 dicembre 2022 il contenimento dell'epidemia da COVID-19 dovranno essere adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

All'articolo 2, è stato inserito il comma 8-*bis* che prevede la somministrazione presso le farmacie, con oneri a carico degli assistiti, da parte di farmacisti opportunamente formati sia di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti maggiorenni.

È stato inserito l'articolo 2-*bis* che prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione, per il medesimo ente pubblico, allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.

All'articolo 3, comma 1, capoverso 10-*bis*, alinea, è stato specificato che le ordinanze del Ministro della salute di aggiornamento delle linee guida e dei protocolli di sicurezza per lo svolgimento delle attività economiche e sociali dovranno essere adottati nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

All'articolo 5 le disposizioni sono state integrate in modo da introdurre una nuova disciplina per il contenimento del COVID-19. In particolare, è stato posticipato al 15 giugno 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per l'accesso a molti

mezzi di trasporto. L'obbligo di indossare dispositivi di tipo FFP2 è stato inoltre fatto cessare al 30 aprile 2022 per gli spettacoli e le manifestazioni che si svolgono all'aperto e prorogato invece fino al 15 giugno per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso. L'obbligo è stato esteso al 15 giugno 2022 anche per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

A questo proposito segnala che nella Provincia autonoma di Bolzano è in atto un'interlocuzione con Ministero dell'Istruzione e gli esperti del Ministero della salute, al fine di prevedere che nelle scuole di ogni ordine e grado le alunne e gli alunni possano indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel periodo in cui sono seduti al banco (e non fa continuare l'obbligo nelle aree comuni/in tutti gli altri casi) contemplando un monitoraggio della situazione epidemiologica attraverso lo *screening* della popolazione scolastica mediante i test antigenici rapidi nasali.

All'articolo 7, comma 2, è stata inserita la lettera *b-bis*) che prevede che il direttore sanitario delle strutture ospedaliere, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice* può adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico.

È stato introdotto il nuovo articolo *7-bis* che reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde COVID-19, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il COVID-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti; la modifica è intesa ad esplicitare l'equiparazione, ai fini in oggetto, di tali casi a quelli di infezione e guarigione successive al completamento di un ciclo vaccinale primario di un prodotto articolato in più dosi.

I commi da *1-bis* a *1-quater* dell'articolo 10 prorogano dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di malattia ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i cosiddetti « lavoratori fragili ». Il comma *1-ter* reca inoltre l'incremento, per il 2022, dell'auto-

rizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche.

Il comma *2-bis* dell'articolo 10, introdotto alla Camera, proroga al 31 agosto 2022, le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.

Sono stati anche inseriti i commi *5-bis* e *5-ter* dell'articolo 10 i quali prorogano dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale sanitario e socio-sanitario collocati in quiescenza.

Il successivo comma *5-quater* proroga al 31 dicembre 2023 il regime di deroga già previsto dalla normativa vigente sul riconoscimento di talune qualifiche conseguite all'estero in relazione a professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari.

Il successivo comma *5-quinquies* proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni che, in presenza di particolari condizioni, prevedono per i genitori lavoratori con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali, nel settore privato, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, nel settore pubblico, la priorità per l'accesso al lavoro agile.

Il comma *3-bis* dell'articolo 12 proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti a un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore. Il successivo comma *3-ter* abbassa da 10 a 5 anni l'anzianità richiesta per lo svolgimento della funzione di tutori nell'ambito della formazione in medicina generale.

Il comma *3-quater* dell'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti e alle aziende

del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture private accreditate, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

L'articolo 14-ter reca, infine, la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Le modifiche introdotte alla Camera non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) concorda con l'apertura nel provvedimento al riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti all'estero; chiede che venga però anche eliminato il test di ingresso alla facoltà di medicina. Ritiene che questo potrebbe portare un beneficio alla sanità italiana.

Per quanto riguarda poi la richiesta di *smart working* per i genitori ritiene che indicare i bisogni educativi speciali sia un'indicazione troppo generica e crede che sia necessario fare invece riferimento al sostegno o al disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività (*Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder*, ADHD) DHD.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, rileva come la valutazione dei bisogni educativi speciali sia rimessa alle opportune intese tra datore di lavoro e lavoratore. Con riferimento al test di ingresso alla facoltà di medicina ritiene che questo non ricada nell'ambito di competenza della Commissione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che il compito della Commissione per le questioni regionali sia invece quello di segnalare questioni che poi possono essere affrontate dalle Commissioni di merito.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, sottolinea che l'eliminazione del testo di ingresso alla facoltà

di medicina non riguarda nemmeno l'ambito di intervento dello stesso decreto.

Il deputato Roberto PELLA (FI) concorda con la collega Rossini sul fatto che la materia non riguarda il decreto, rileva però l'importanza del tema. Rileva come sia oggi concreto il rischio di non avere medici nei comuni e dunque sarebbe opportuno rintracciare uno strumento per segnalare presso gli organi competenti questo problema.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva come il tema della scarsità di medici sul territorio, da risolvere attraverso un più stretto raccordo tra formazione e accesso alla professione, potrebbe essere un aspetto da segnalare nel parere della Commissione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che si debba fare esplicito riferimento sia alla formazione scolastica sia alla formazione universitaria.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) formula quindi, alla luce degli elementi emersi nell'esame, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico.

S. 2118.

(Parere alla 9ª Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assume rilievo anche la competenza residuale regionale in

materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

In proposito ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla competenza concorrente « professioni » riconosce che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale; in particolare la sentenza n. 98 del 2013 della Corte ha affermato che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato ».

L'articolo 1 del provvedimento definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale dell'enologo, il quale può svolgere l'attività: di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati; di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte; di direzione ed espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi. L'enologo può, altresì, effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati; collaborare nella progettazione delle aziende vitivinicole nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli; provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine; effettuare la stima delle colture viticole e loro prodotti e infine svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di

predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico.

L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico. L'enotecnico può svolgere l'attività di coordinamento e conduzione, nonché la consulenza per attività inerenti la coltivazione della vite, la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. Inoltre, l'enotecnico può effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati e la stima delle colture viticole e loro prodotti. Infine, può svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela della professione, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, in linea con quanto previsto per altre professioni senza costi per il professionista e per il bilancio pubblico. Al registro possono iscriversi gli enologi e gli enotecnici in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea e dei titoli professionali di enologo e di enotecnico. Il registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione reca l'elenco degli enologi, mentre la seconda sezione reca l'elenco degli enotecnici. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo di enologo o di enotecnico allo svolgimento dell'attività professionale di enologo o di enotecnico.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dal comma 5 dell'articolo e chiamato a definire le modalità di iscrizione al registro. In particolare, risultando comunque prevalenti, a fronte del coinvolgimento della competenza residuale regionale in materia di agri-

cultura, gli aspetti di rilievo statale della competenza concorrente « professioni » (cioè la definizione delle figure professionali che possono ottenere l'iscrizione nel registro nazionale e il suo funzionamento), si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro. L'iscrizione al registro è vincolata, oltre che al possesso del titolo di studio, anche al mantenimento della formazione professionale continua, certificata attraverso la frequenza di corsi e attività di aggiornamento periodici organizzati dalle associazioni professionali riconosciute e inserite nell'elenco delle associazioni professionali, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 4 del 2013. Il comma 5 prevede che le regioni possano disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

L'articolo 7 dispone, al fine di chiarire e formalizzare l'esercizio della professione, l'attivazione di uno specifico codice ATECO per le attività professionali di enologo e di enotecnico.

L'articolo 8 abroga la legge n. 129 del 1991.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia.

S. 716.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede alla deputata Sara Foscolo di assumerne le funzioni.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) sia alla competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della promozione da parte della Commissione nazionale per l'epilessia istituita dall'articolo di centri regionali di riferimento sulla malattia.

Con riferimento al contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1, perfezionando il riconoscimento dei casi di guarigione da epilessia, previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede a fronte della certificazione specialistica e dell'accertamento medico-legale, con la rimozione delle limitazioni conseguenti al precedente e superato stato patologico, l'obbligo di dichiarare la superata condizione patologica e la possibilità che possa essere oggetto di discriminazione.

L'articolo 2 riguarda i diritti delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti e prevede misure a loro tutela, tra le quali il riconoscimento di diversi gradi di invalidità.

L'articolo 3 riconosce e tutela quanti abbiano conseguito il controllo delle crisi epilettiche con adeguata e tollerata terapia.

L'articolo 4, come già rilevato, prevede l'istituzione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, incaricata di predisporre e di proporre azioni per migliorare le terapie e l'inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie e composta, oltre che da esperti indicati dal Ministero della salute, da quattro membri indicati dalle associazioni delle persone con epilessia, da due specialisti indicati dalle

società scientifiche di riferimento per l'epilessia, da due professionisti operanti nei centri di riferimento regionali per l'epilessia e da due rappresentanti indicati dalle associazioni industriali impegnate nel relativo settore terapeutico.

L'articolo 5 interviene sul decreto legislativo n. 59 del 2011, definendo condizioni e tempi per il rilascio e per il rinnovo dell'idoneità alla guida per le persone affette da epilessia in trattamento e senza crisi, nonché delle persone con forme di epilessia che non compromettono la guida.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

ALLEGATO 1

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. S. 2604 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2604 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 21 aprile 2022 e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile a alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, *n)* e *q)*, della Costituzione; rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza « di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle

regioni e delle province autonome » aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, già il parere espresso nel corso dell'esame alla Camera rilevava che risultava opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo il parere sottolineava l'opportunità che le ordinanze venissero adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di:

a) approfondire l'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis, comma 1, lettera *a)*, ad esempio prendendo in considerazione l'ipotesi di sostituire le parole: « o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome » con le seguenti « e, per gli aspetti di competenza degli enti territoriali, previa intesa in sede di Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

b) considerare ulteriori iniziative per affrontare la carenza di medici sul territo-

rio, anche attraverso un più rapido raccordo tra percorsi di formazione scolastica e universitaria e inserimento nella professione.

ALLEGATO 2

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico. S. 2118.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2118 recante ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla competenza concorrente « professioni » riconosce che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale; in particolare la sentenza n. 98 del 2013 della Corte ha affermato che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato »;

l'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dal comma 5 dell'articolo e chiamato a definire le modalità di iscrizione al registro; in particolare, apparendo comunque prevalenti, a fronte del coinvolgimento della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, gli aspetti di rilievo statale della competenza concorrente « professioni » (cioè la definizione delle figure professionali che possono ottenere l'iscrizione nel registro nazionale e il suo funzionamento), si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dall'articolo 5, comma 5, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia. S. 716.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 716 recante disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) sia alla competenza concorrente in

materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della promozione da parte della Commissione nazionale per l'epilessia istituita dall'articolo di centri regionali di riferimento sulla malattia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i> , professor Alberto Zanardi, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

AUDIZIONI

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, professor Alberto Zanardi, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alberto ZANARDI, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC) nonché, da remoto, i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Roberto TURRI (LEGA).

Alberto ZANARDI, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il professor Zanardi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	172
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza
del presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.15 alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	173
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza
del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.36 alle 13.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, prefetto Mario Parente	174
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021	174

Mercoledì 11 maggio 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, prefetto Mario Parente.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, prefetto Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e i deputati Enrico BORGHI (PD), VITO (FI), e Maurizio CATTOI (M5S).

Il prefetto PARENTE ha quindi svolto l'intervento di replica.

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021.

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021.

Interviene il relatore, senatore MARGORNO (IV-PSI), che avanza la proposta di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle 17.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del signor Vito Cirillo (*Svolgimento e conclusione*) 175

AUDIZIONI

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione del signor Vito Cirillo.

(*Svolgimento e conclusione*).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

(*La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del dottor Gabriele Bardazza, consulente della Commissione (*Svolgimento e conclusione*) 176

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 11 maggio 2022. – Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del dottor Gabriele Bardazza, consulente della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Gabriele Bardazza che ringrazia per la disponibilità e, su richiesta dell'audito, propone che la Com-

missione prosegua i propri lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Bardazza per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico delle audizioni è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (C. 3591 Governo) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>) .	3
--	---

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Audizione del prof. Nicola Lupo, coordinatore dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, su qualità della legislazione ed emergenza	5
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459	7
Audizione dell'on. Federico D'Inca, Ministro per i rapporti con il Parlamento	7

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RG NR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 24).	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-ter, n. 25) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sen. Stefano Patuanelli, sugli aggiornamenti del Piano Strategico Nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00821 Formentini e n. 7-00827 Zucconi in merito alla partecipazione dell'Italia al progetto	
---	--

per la realizzazione del gasdotto EastMed di rappresentanti di « Ecco » e del professor Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il CNR	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi	11
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. Emendamenti C. 1059-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	17
Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato elaborata dal relatore da adottare come testo base</i>) .	24
Sull'ordine dei lavori	18
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
AVVERTENZA	20
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione Politica estera ed integrazione europea del Parlamento della Moldova, guidata dalla Presidente, Onorevole Doina Gherman	35
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
<i>ALLEGATO 1 (Nota della ragioneria generale dello Stato)</i>	42
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	41
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

VI Finanze

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	46
5-07847 Gabriele Lorenzoni: Disservizi connessi al malfunzionamento dei siti internet delle Agenzie fiscali nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	49
5-08028 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi per i costi sostenuti	47
5-08035 Angiola: Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti COVID ricevuti	47
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 Nitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	57
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	65
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Trenitalia Spa, ing. Luigi Corradi, sul grave episodio riguardante un gruppo di persone con disabilità verificatosi sul treno regionale Albenga-Milano lo scorso 18 aprile	96
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Sull'ordine dei lavori	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

INTERROGAZIONI:

5-07767 Bruno Bossio: Sviluppo delle tecnologie a idrogeno nel quadro delle strategie del Governo volte alla decarbonizzazione del settore dei trasporti leggeri e pesanti	101
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	103
5-07660 Barbuto: Installazione del servizio Wi-Fi sui treni Frecciargento e Frecciarossa in servizio sulle tratte Salerno-Reggio Calabria e Caserta-Lecce	102
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	105
5-07969 Giacometto: Appello avverso la sentenza del TAR del Lazio sui soggetti abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento della patente di guida	102
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	106
AVVERTENZA	102

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08060 Zucconi: Sulla intermediazione <i>online</i> delle prenotazioni turistiche in strutture ricettive e sulla realizzazione di una piattaforma digitale italiana per l'intermediazione dei servizi del turismo nazionale	107
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-08061 Squeri: Sulla intermediazione online delle prenotazioni turistiche in strutture ricettive e sulla realizzazione di una piattaforma digitale italiana per l'intermediazione dei servizi del turismo nazionale	108
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-08062 Masi: Sul nuovo Piano strategico per lo sviluppo del turismo e sul ruolo assegnato al Comitato Permanente di Promozione del Turismo	108
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	112
5-08063 Benamati: Sui ritardi nell'erogazione delle risorse destinate al sostegno dei Bed and Breakfast a gestione familiare	108
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-08064 Moretto: Sulla difficoltà degli operatori del settore turistico a reperire lavoratori stagionali e iniziative per una rapida soluzione in vista della stagione estiva	108
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, Nuovo testo C. 1972 D'Attis (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	120
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	121

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato come nuovo testo base</i>)	123

INTERROGAZIONI:

5-07742 D'Elia: Sul congedo di paternità	118
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	126

5-07745 Rizzetto: Sulla situazione dei lavoratori della Chef Express	118
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	128
5-07772 Villarosa: Sulla situazione dei lavoratori della Sicem di Milazzo	119
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	132
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	142

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	139
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	145

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	146
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	146
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. COM(2021)564 final (Parere alle Commissioni VIII e X) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	150
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	155

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	150
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	157

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	150
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	159

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	151
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	154
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. S. 2604 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni 1 ^a e 12 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	167
Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico. S. 2118 (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	169
Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia. S. 716 (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i> , professor Alberto Zanardi, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	172
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 173

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agencia informazioni e sicurezza interna, prefetto Mario Parente 174

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021 174

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

AUDIZIONI:

Audizione del signor Vito Cirillo (*Svolgimento e conclusione*) 175

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del dottor Gabriele Bardazza, consulente della Commissione (*Svolgimento e conclusione*) 176

